

Misure PTA.2 (DGR 1312/2016)	Osservazioni e suggerimenti	Valutazioni del Servizio	Misure PTA.2 aggiornate
<p>Misura B-01: “Catasto informatizzato delle concessioni per uso civile, industriale ed agricolo delle risorse idriche superficiali e sotterranee”</p> <p>La misura prevede la realizzazione di un Catasto Informatizzato di tutti i prelievi idrici in regime di concessione o autorizzazione.</p> <p>Il catasto è lo strumento di gestione, regolazione, controllo, monitoraggio e banca dati di tutti i prelievi idrici superficiali e sotterranei, compresi i bilanci idrici dei vari utilizzatori (con l’obbligo della misurazione in continuo delle portate restituite), nonché lo strumento unico per il rilascio e/o rinnovo di tutte le concessioni e autorizzazioni, per l’emanazione di qualsiasi atto di revoca temporanea e/o definitiva, ovvero di ordinanze per motivi di urgenza e contingenza, nonché per la gestione del demanio idrico, al fine di garantire la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche.</p> <p>Il catasto è accessibile online agli utenti, anche per la comunicazione dei prelievi, ed è strumento operativo delle Autorità competenti in materia di concessioni e autorizzazioni e di tutti i soggetti deputati ai controlli ambientali diretti o mediante apposita convenzione/accordo secondo le indicazioni e disposizioni del DL 9.02.2012 n.5, convertito in Legge 4.04.2012 n.35.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’aggiornamento del Piano, la Regione emana apposita direttiva per le procedure di attivazione del catasto. La realizzazione e l’attivazione del catasto è coordinata da apposito gruppo di lavoro intersettoriale che definisce le procedure per semplificare il sistema autorizzativo, gestionale e di controllo delle concessioni e delle autorizzazioni (licenze di attingimento) delle acque superficiali e sotterranee, nonché gli aspetti legati alla riscossione dei canoni ed alla comunicazione dei prelievi. Il catasto si coordina con il Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (di seguito SIGRIAN) e costituisce l’unico strumento operativo per il rilascio e rinnovo delle concessioni e autorizzazioni e la registrazione degli introiti, e deve essere strutturato per garantire la compatibilità con il Centro Documentazione Acque, e viene realizzato entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’aggiornamento del Piano.</p> <p>Entro un anno dall’entrata in vigore dell’aggiornamento del Piano la Regione emana l’apposito regolamento unico regionale di cui all’ art.4, comma 1, lettera g, della LR 25/09 (redatto ai sensi dell’art.95 del DLgs 152/06).</p>	<p>Confindustria Sostituire “di tutti i prelievi idrici” con “dei prelievi idrici” Confindustria: sostituire “misurazione in continuo delle portate restituite” con “misurazione mediante contatori delle portate restituite”</p> <p>Confagricoltura-Cia-Coldiretti Sostituire l’inciso tra parentesi “con l’obbligo della misurazione in continuo delle portate restituite” con “l’obbligo d’installazione di un contatore volumetrico”</p> <p>ERG Si chiede di specificare meglio il significato della parte “(con l’obbligo della misurazione in continuo delle portate restituite)” modificandolo in “(con l’obbligo della misurazione in continuo, anche mediante misure indirette, delle portate restituite)”.</p> <p>Confagricoltura-Cia-Coldiretti Prevedere, nella composizione del gruppo di lavoro intersettoriale, la presenza di un rappresentante designato dalle Organizzazioni agricole regionali.</p> <p>Autorità Bacino Arno Si ricorda la necessità del recepimento delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo (DM MIPAAF 31 luglio 2016), previsto dalle linee guida e dal Piano di Gestione delle Acque entro il 31 dicembre 2016. I catasti dovrebbero essere collegati con le attività degli Osservatori per la gestione dei prelievi idrici nonché con le linee guida MIPAAF luglio 2015.</p> <p>Comune di Bevagna Tale misura è significativa e strettamente necessaria per controllare l’incidenza dei prelievi, e quindi delle concessioni, che devono rispettare l’andamento climatico stagionale, per evitare uno squilibrio tra concessioni e portata dei fiumi e aumentare con ciò la concentrazione di inquinanti. E’ necessario garantire un livello del deflusso minimo vitale coerente con la natura dei fiumi e in relazione con il loro grado di inquinamento. Un fiume o un torrente altamente contaminanti non possono essere classificati come intermittenti a causa di prelievi non coerenti con il concetto di diluizione. Nei report dell’Arpa il concetto di diluizione, il rapporto tra quantità di agenti contaminanti per unità di</p>	<p>Non accolta ad esclusione di “restituite”</p> <p>Parzialmente accolta</p> <p>Parzialmente accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Gli uffici regionali all’Agricoltura hanno provveduto al recepimento delle Linee Guida</p> <p>Il catasto si interfaccia con tutte le altre banche dati e Osservatori ambientali</p> <p>Il Comune conferma sostanzialmente la validità della misura</p>	<p>Misura B-01: “Catasto informatizzato delle concessioni per uso civile, industriale ed agricolo delle risorse idriche superficiali e sotterranee”</p> <p>La misura prevede la realizzazione di un Catasto Informatizzato dei prelievi idrici in regime di concessione o autorizzazione.</p> <p>Il catasto è lo strumento di gestione, regolazione, controllo, monitoraggio e banca dati di tutti dei prelievi idrici superficiali e sotterranei, compresi i bilanci idrici dei vari utilizzatori (con l’obbligo della misurazione in continuo delle portate restituite), nonché lo strumento unico per il rilascio e/o rinnovo di tutte le concessioni e autorizzazioni, per l’emanazione di qualsiasi atto di revoca temporanea e/o definitiva, ovvero di ordinanze per motivi di urgenza e contingenza, nonché per la gestione del demanio idrico, al fine di garantire la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche.</p> <p>Il catasto è accessibile online agli utenti, anche per la comunicazione dei prelievi, ed è strumento operativo delle Autorità competenti in materia di concessioni e autorizzazioni e di tutti i soggetti deputati ai controlli ambientali diretti o mediante apposita convenzione/accordo secondo le indicazioni e disposizioni del DL 9.02.2012 n.5, convertito in Legge 4.04.2012 n.35.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dell’aggiornamento del Piano, mediante apposito gruppo di lavoro intersettoriale che potrà comprendere anche la partecipazione delle associazioni rappresentative dei soggetti interessati alla misura, emana apposita direttiva per la realizzazione e l’attivazione del catasto. Il gruppo di lavoro dovrà definire e semplificare le procedure del sistema autorizzativo, gestionale e di controllo delle concessioni e delle autorizzazioni (licenze di attingimento) delle acque superficiali e sotterranee, nonché gli aspetti legati alla riscossione dei canoni ed alla comunicazione dei prelievi.</p> <p>Il catasto si coordina con il Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (di seguito SIGRIAN) e costituisce l’unico strumento operativo per il rilascio e rinnovo delle concessioni e autorizzazioni e la registrazione degli introiti, e deve essere strutturato per garantire la compatibilità con il Centro Documentazione Acque, ed entra in funzione 180 giorni dall’entrata in vigore della direttiva tecnica.</p> <p>Entro un anno dall’entrata in vigore dell’aggiornamento del Piano la Regione emana l’apposito regolamento unico regionale di cui all’ art.4, comma 1, lettera g, della LR 25/09 (redatto ai sensi dell’art.95 del DLgs 152/06).</p>

	<p><i>misurazione, è determinante per definire il livello di inquinamento e stabilire la classificazione dei fiumi.</i> <i>Al di là di questo esiste quindi a Bevagna la necessità di individuare con urgenza un nuovo modello di monitoraggio dei fiumi a fronte della poca incisività del sistema di monitoraggio odierno, per l'improvvisa localizzazione delle centraline sul Timia e sul Clitunno che non intercettano le eventuali anomalie dello stato dei fiumi nelle vicinanze delle fonti di inquinamento.</i> <i>E' necessario intercettare il probabile inquinamento dei fiumi in corrispondenza delle loro intersezioni e dei fossi che transitano nelle aree a rischio e non 10 chilometri a valle, quando quelle acque sono diluite dagli affluenti e i valori sono nettamente e chiaramente alterati.</i></p>		
<p>Misura B-02: “Equilibrio del bilancio idrico sui corpi idrici superficiali e sotterranei”</p> <p>La misura prevede l'obbligo dell'elaborazione del bilancio idrico annuale a livello di sottobacino superficiale e sotterraneo, nonché l'obbligo di verificare il rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico in sede di rilascio di autorizzazioni/concessioni per l'utilizzo di acque superficiali e sotterranee.</p> <p>L'utilizzo consapevole della risorsa viene garantito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i corpi idrici superficiali dal bilancio positivo tra afflussi e deflussi; - per i corpi idrici sotterranei dal bilancio ricarica-prelievi a scala pluriennale; Per i corpi idrici sotterranei caratterizzati da forti prelievi e scarsa consistenza della risorsa, il bilancio deve fare riferimento ai valori a scala annuale, prendendo a riferimento i periodi maggiormente critici e considerando anche gli scambi falda-corpo idrico superficiale. - per tutti i corpi idrici attraverso l'obbligo della misurazione di tutti i prelievi. <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua con apposita direttiva tecnica approvata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, nella quale si individuano le linee guida per l'elaborazione del bilancio idrico.</p> <p>Il competente ufficio regionale in materia di concessioni e autorizzazioni provvede ad adeguare i quantitativi utilizzati in regime di concessione e autorizzazione. L'obbligo del rispetto della misura diventa cogente in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni e autorizzazioni.</p> <p>Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano la Regione emana l'apposito regolamento unico regionale di cui all' art.4, comma 1, lettera g, della LR 25/09 (redatto ai sensi dell'art.95 del DLgs 152/06).</p>	<p>Gestori SII</p> <p><i>Ad oggi non è possibile quantificare l'effetto di questa misura sulla gestione. Non è chiaro se possano essere applicate delle variazioni sui volumi già assentiti da alcune concessioni idriche, riducendo quindi la disponibilità per l'approvvigionamento acquedottistico. Nell'analisi dei costi delle misure è evidenziato che “la misura non comporta costi”, mentre qualora si dovessero reperire nuovi volumi idrici da differenti risorse a causa dell'adeguamento quantitativo (ad es. nuovi pozzi, costi di sollevamento, etc.), vi potrebbe essere un costo, anche rilevante, per il Gestore, soprattutto in emergenze idriche sempre più frequenti.</i></p> <p>AT12</p> <p><i>Ad oggi non è possibile quantificare l'effetto di questa misura sulla gestione. Non è chiaro se possano essere applicate delle variazioni sui volumi già assentiti da alcune concessioni idriche, riducendo quindi la disponibilità per l'approvvigionamento acquedottistico. Nell'analisi dei costi delle misure è evidenziato che “la misura non comporta costi”, mentre qualora si dovessero reperire nuovi volumi idrici da differenti risorse a causa dell'adeguamento quantitativo (ad es. nuovi pozzi, costi di sollevamento, etc.), vi potrebbe essere un costo, anche rilevante, per il Gestore, soprattutto in emergenze idriche sempre più frequenti.</i></p> <p>Confagricoltura-Cia-Coldiretti</p> <p><i>Al secondo capoverso aggiungere alla fine del periodo “e previa verifica dei quantitativi utilizzati”.</i></p>	<p>Non accolta in quanto non sufficientemente suffragata da supporto tecnico</p> <p>Non accolta in quanto non sufficientemente suffragata da supporto tecnico</p> <p>Accolta</p>	<p>Misura B-02: “Equilibrio del bilancio idrico sui corpi idrici superficiali e sotterranei”</p> <p>La misura prevede l'obbligo dell'elaborazione del bilancio idrico annuale a livello di sottobacino superficiale e sotterraneo, nonché l'obbligo di verificare il rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico in sede di rilascio di autorizzazioni/concessioni per l'utilizzo di acque superficiali e sotterranee.</p> <p>L'utilizzo consapevole della risorsa viene garantito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i corpi idrici superficiali dal bilancio positivo tra afflussi e deflussi; - per i corpi idrici sotterranei dal bilancio ricarica-prelievi a scala pluriennale; Per i corpi idrici sotterranei caratterizzati da forti prelievi e scarsa consistenza della risorsa, il bilancio deve fare riferimento ai valori a scala annuale, prendendo a riferimento i periodi maggiormente critici e considerando anche gli scambi falda-corpo idrico superficiale. - per tutti i corpi idrici attraverso l'obbligo della misurazione dei prelievi. <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, emana apposita direttiva tecnica nella quale si individuano le linee guida per l'elaborazione del bilancio idrico nonché i criteri di adeguamento dei quantitativi utilizzati in fase di rinnovo tenendo conto dei consumi precedenti, dei costi di adeguamento e dell'uso consapevole della risorsa.</p> <p>Il competente ufficio regionale in materia di concessioni e autorizzazioni provvede ad adeguare i quantitativi utilizzati in regime di concessione e autorizzazione. L'obbligo del rispetto della misura diventa cogente in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni e autorizzazioni e previa verifica dei quantitativi utilizzati.</p> <p>Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano la Regione emana l'apposito regolamento unico regionale di cui all' art.4, comma 1, lettera g, della LR 25/09 (redatto ai sensi dell'art.95 del DLgs 152/06).</p>

	<p>Confindustria <i>La procedura di "adeguamento" non viene disciplinata ed appare del tutto discrezionale pur rinviando ad un futuro Regolamento unico regionale. E' pertanto necessario introdurre elementi "guida" per tale attività.</i> <i>Si chiede di inserire la previsione che l'Autorità competente valuterà, in contraddittorio con il richiedente, per tenere conto dell'uso che viene fatto della risorsa, le azioni che sono state implementate per ridurre i consumi e quelle che potranno essere introdotte ed i relativi costi, se questi consumi possono essere ridotti e l'uso efficiente e virtuoso della risorsa.</i></p> <p>Autorità Bacino Arno Vedere "Linee guida per la gestione delle derivazioni idriche", in corso di emanazione ed "Indirizzi per la redazione del Bilancio idrico e per il rilascio delle concessioni" – Allegato 8.8 PdG Appennino Settentrionale 2016.</p>	<p>Accolta</p> <p>Il documento finale delle Linee Guida e gli indirizzi di questa Autorità saranno recepiti nella direttiva tecnica regionale</p>	
<p>Misura B-03: "Canoni relativi all'utilizzo delle risorse idriche - aggiornamento"</p> <p>La misura risponde a quanto rilevato dalla UE con la procedura 7304/2014/ENVI in merito alla mancata applicazione del principio del recupero dei costi finanziari, ambientali e della risorsa, ed attua quanto previsto dal DM 24.02.2015 n.39 "Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua (G.U. 8 aprile 2015, Serie Generale n. 81)".</p> <p>In particolare la misura prevede l'adeguamento all'art.9 della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, istituendo una politica dei prezzi dell'acqua mirata al recupero dei costi finanziari, ambientali e della risorsa.</p> <p>La misura adotta criteri specifici, di concerto con le indicazioni del Piano di Gestione di Distretto Idrografico Appennino Centrale (di seguito PdG o PdGAC), per procedere alla rideterminazione e aggiornamento di tutti i canoni relativi all'utilizzo di risorse idriche applicando tariffe differenziate in base ai quantitativi ed alle modalità di prelievo, di sfruttamento e utilizzo efficiente della risorsa, nonché dell'applicazione di tutte le possibili tecniche di risparmio idrico. I canoni sono revisionati ed aggiornati annualmente.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua mediante l'apposito regolamento unico regionale di cui alla Misura B-01. I criteri specifici per la determinazione dei canoni sono dettati con l'apposita direttiva regionale adottata dalla Giunta Regionale (GR) e richiamata nelle precedenti misure B-01 e B-02. I criteri devono essere adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano ed i canoni devono essere aggiornati entro 120 giorni dal medesimo termine.</p>	<p>Gestori SI <i>Un aumento dei canoni di concessione comporterebbe l'aumento dei costi riconosciuti in tariffa i cui effetti pertanto risulterebbero dannosi comportando anche una riduzione della capacità di investimento. Da valutare l'impatto congiunto con la misura B-04 legata all'utilizzo consapevole della risorsa idrica ad uso idropotabile (perdite) al fine di comprendere il doppio effetto visto che da un lato si ipotizza un aggiornamento dei canoni e dall'altro una penalizzazione legata al contenimento delle perdite.</i></p> <p>ATI 2 – Gestori SI <i>Un aumento dei canoni di concessione comporterebbe l'aumento dei costi riconosciuti in tariffa i cui effetti pertanto risulterebbero dannosi comportando anche una riduzione della capacità di investimento. Da valutare l'impatto congiunto con la misura B-04 legata all'utilizzo consapevole della risorsa idrica ad uso idropotabile (perdite) al fine di comprendere il doppio effetto visto che da un lato si ipotizza un aggiornamento dei canoni e dall'altro una penalizzazione legata al contenimento delle perdite.</i></p> <p>Confindustria <i>Si chiede di sostituire la frase: "in base ai quantitativi ed alle modalità di prelievo, di sfruttamento e utilizzo efficiente della risorsa" con la frase "in base alle modalità di prelievo e di utilizzo efficiente della risorsa"</i> <i>Si chiede, in ogni caso, che i canoni siano ridotti alle aziende con certificazioni ISO 14001 o EMAS o che comunque dimostrino una gestione delle</i></p>	<p>Non accolta: Superata in quanto la misura osservata non parla più di canoni ma di costi</p> <p>Non accolta: Superata in quanto la misura osservata non parla più di canoni ma di costi</p> <p>Accolta</p> <p>Superata</p>	<p>Misura B-03: "Canoni-Costi relativi all'utilizzo delle risorse idriche - aggiornamento"</p> <p>La misura risponde a quanto rilevato dalla UE con la procedura 7304/2014/ENVI in merito alla mancata applicazione del principio del recupero dei costi finanziari, ambientali e della risorsa, ed attua quanto previsto dal DM 24.02.2015 n.39 "Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua (G.U. 8 aprile 2015, Serie Generale n. 81)".</p> <p>In particolare la misura prevede l'adeguamento all'art.9 della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, istituendo una politica dei prezzi dell'acqua mirata al recupero dei costi finanziari, ambientali e della risorsa.</p> <p>La misura adotta criteri specifici, di concerto con le indicazioni del Piano di Gestione di Distretto Idrografico Appennino Centrale (di seguito PdG o PdGAC), per procedere alla rideterminazione e aggiornamento di tutti i canoni costi relativi all'utilizzo di risorse idriche applicando tariffe differenziate in base ai quantitativi ed alle modalità di prelievo, di sfruttamento e utilizzo efficiente della risorsa, in base alle modalità di prelievo e di utilizzo efficiente della risorsa nonché dell'applicazione di tutte le possibili tecniche di risparmio idrico. I canoni I costi sono revisionati ed aggiornati annualmente.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, emana apposita direttiva tecnica nella quale si individuano i criteri specifici per la determinazione dei canoni costi.</p> <p>I canoni costi sono aggiornati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della direttiva tecnica.</p> <p>La misura si attua mediante l'apposito regolamento unico regionale di cui alla Misura B-01. I criteri specifici per la determinazione dei canoni sono dettati con l'apposita direttiva regionale adottata dalla Giunta Regionale (GR) e richiamata nelle precedenti misure B-01 e B-02. I criteri devono essere adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano ed i canoni devono essere aggiornati entro 120 giorni dal medesimo</p>

	<p>acque volta al risparmio o riutilizzo.</p> <p>ERG Si suggerisce di modificare, in tutto il paragrafo, le parole “canoni” con “costi”, in coerenza con quanto previsto dal DM 24.02.2015 e di stralciare la frase “I canoni sono revisionati ed aggiornati annualmente.”</p> <p>Comune di Bevagna E' giusto segnalare l'utilizzo, quasi sistematico nelle colture intensive della nostra valle, soprattutto in corrispondenza dei fiumi, di sistemi di irrigazione a pioggia, che hanno bisogno di un grande utilizzo di acqua a fronte di uno scarso grado di efficienza. Riteniamo giusto penalizzare ogni spreco di acqua.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Il Comune conferma sostanzialmente la validità della misura</p>	<p>termine-</p>
<p>Misura B-04: “Azioni per l'utilizzo consapevole della risorsa idrica ad uso idropotabile</p> <p>La misura è finalizzata a garantire un utilizzo consapevole delle risorse idriche ad uso idropotabile, dando attuazione alle parti del regolamento regionale 25 marzo 2011 n.3 “Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33). Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile” in quanto demandate al periodo 2015-2018”.</p> <p>Le azioni riguardano:</p> <p><u>Azione A.</u> Raggiungimento dell'efficienza del bilancio idrico pari al 70% (inteso come rapporto fra i quantitativi erogati alle utenze e quelli immessi nelle reti di adduzione e distribuzione) entro il primo triennio di valenza dell'aggiornamento del Piano.</p> <p><u>Azione B.</u> Mantenimento dell'efficienza del bilancio idrico pari al 80% per gli anni successivi e fino all'orizzonte temporale del Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti (PRRA).</p> <p><u>Azione C.</u> Contenimento dei consumi nelle utenze (pubbliche e private), attraverso l'applicazione di una politica tariffaria premiante il risparmio idrico che spinga tutte le utenze ad un uso più consapevole della risorsa, con l'applicazione degli aggravati di cui alla Misura B-03.</p> <p><u>Azione D.</u> Razionalizzazione degli impianti e dei sistemi di adduzione e approvvigionamento, mediante: il completamento delle opere previste dal Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti dell'Umbria; la dismissione delle attuali fonti di approvvigionamento di potenzialità marginale e/o caratterizzate da qualità non idonea o fortemente vulnerabili nel momento in cui viene attuato lo schema acquedottistico previsto dal Piano; l'interconnessione, dove possibile tecnicamente ed economicamente, alle reti acquedottistiche a servizio dei principali centri abitati e delle frazioni, in modo da garantire l'approvvigionamento idropotabile anche nel caso di crisi idrica o di guasti/malfunzionamenti; tale azione va adottata in tutti i casi in cui mancano garanzie per l'approvvigionamento delle piccole reti e la morfologia del territorio rende fattibile l'intervento; il raggiungimento, a livello dei singoli sistemi acquedottistici, di una capacità di compenso e</p>	<p>Gestori SII Criticità: L'obiettivo di ridurre al 30% le perdite (raggiungimento dell'efficienza del bilancio idrico pari al 70%) “entro il primo triennio di valenza dell'aggiornamento del Piano” e al 20% (raggiungimento dell'efficienza del bilancio idrico pari al 80%) “per gli anni successivi e fino all'orizzonte temporale del PRRA”, è concretamente impossibile da raggiungere, in considerazione dell'attuale stato delle reti idriche che, scontando anche un progressivo ed inarrestabile deterioramento fisiologico, si attesta su una percentuale di perdite pari a circa il 50%.</p> <p>Occorre preliminarmente evidenziare, infatti, che le ingenti risorse finanziarie complessivamente necessarie al perseguimento degli obiettivi prefigurati dallo schema di PTA (stimabili in diverse decine di milioni di euro), non risultano attualmente stanziati in nessun atto di programmazione, regionale e locale; il programma degli interventi approvato dagli ATI, ad esempio, prevede un budget annuale di investimenti finalizzato a tale scopo, compatibile con l'attuale livello tariffario, ma assolutamente insufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dal P.T.A.</p> <p>Le ingenti risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi pertanto dovrebbero essere ritratte dal sistema tariffario, mediante insostenibili incrementi tariffari a carico dei cittadini, utenti del servizio, ovvero mediante specifica contribuzione</p>	<p>E' accolta per quanto riguarda i riferimenti legati all'evoluzione della normativa nazionale, pertanto così come segnalateci da parte degli ATI, è necessario recepire le indicazioni della Commissione Europea nel documento “EU reference Document -Good Practices on Leakage Management – WFD CIS WG PoM – Main Report” riguardante il bilancio idrico che hanno portato al documento dell'AEEGSI, determina DSID n. 01/2016 e 05/2016.</p> <p>Non è accolta per quanto riguarda le problematiche finanziarie ed è comunque superata da quanto previsto da parte dell'AEEGSI come sopra riportato.</p>	<p>Misura B-04: “Azioni per l'utilizzo consapevole della risorsa idrica ad uso idropotabile</p> <p>La misura è finalizzata a garantire un utilizzo consapevole delle risorse idriche ad uso idropotabile, aggiornando il dando attuazione alle parti del regolamento regionale 25 marzo 2011 n.3 “Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) con quanto determinato da parte dell'AEEGSI, di cui alla determina DSID n. 01/2016 e 05/2016 e al documento numero 42/2016/R/IDR recependo il documento “EU reference Document -Good Practices on Leakage Management – WFD CIS WG PoM – Main Report”.</p> <p>Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile” in quanto demandate al periodo 2015-2018”.</p> <p>Le azioni riguardano:</p> <p><u>Azione A.</u> Raggiungimento di un adeguato valore di efficienza del bilancio idrico di Ambito che metta in rapporto i quantitativi pari al 70% (inteso come rapporto erogati alle utenze e quelli immessi nelle reti di adduzione e distribuzione entro il primo triennio di valenza dell'aggiornamento del Piano.</p> <p><u>Azione B.</u> Mantenimento di un adeguato valore di efficienza del bilancio idrico di Ambito pari al 80% per gli anni successivi e fino all'orizzonte temporale del Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti (PRRA).</p> <p><u>Azione C.</u> Contenimento dei consumi nelle utenze (pubbliche e private), attraverso l'applicazione di una politica tariffaria premiante l'uso efficiente della risorsa il risparmio idrico che spinga tutte le utenze ad un uso più consapevole della risorsa. con l'applicazione degli aggravati di cui alla Misura B-03.</p> <p><u>Azione D.</u> Razionalizzazione degli impianti e dei sistemi di adduzione e approvvigionamento, mediante: il completamento delle opere previste dal Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti dell'Umbria; la dismissione delle attuali fonti di approvvigionamento di potenzialità marginale e/o caratterizzate da qualità non idonea o fortemente vulnerabili nel momento in cui viene attuato lo schema acquedottistico previsto dal Piano; l'interconnessione, dove possibile tecnicamente ed economicamente, alle</p>

<p>riserva dei serbatoi pari ad almeno il 15% del consumo idrico.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Azioni A. e B. - L'Autorità d'Ambito (di seguito AURI) provvede a verificare il grado di efficienza delle perdite in rete e nel caso di non raggiungimento impone al gestore la costituzione di un fondo per tutti gli interventi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo; il fondo è alimentato dall'applicazione della penale fino al 30% del costo del volume di acqua non fatturata eccedente la soglia di efficienza del bilancio idrico. La tempistica di attuazione è nell'orizzonte temporale del primo triennio di valenza dell'aggiornamento del Piano per il raggiungimento del target del 70% e dell'orizzonte temporale del periodo di valenza dell'aggiornamento del Piano per il raggiungimento del target dell'80%.</p> <p>Azione C. - L'AURI provvede ad applicare una adeguata politica tariffaria che comprende gli aggravati di cui alla Misura B-03. La tempistica di attuazione è nell'orizzonte temporale del periodo di valenza dell'aggiornamento del Piano, con l'applicazione degli sgravi previsti dal regolamento regionale 3/11 premiante le utenze virtuose e con penalizzazione delle utenze più dispendiose della risorsa.</p> <p>Azione D. - L'AURI completa gli interventi previsti dal PRRA nel Piano d'Ambito, ne garantisce l'efficienza nel tempo attraverso risorse derivanti dal Piano d'Ambito. La tempistica di attuazione è nell'orizzonte temporale del periodo di valenza dell'aggiornamento del Piano.</p>	<p>regionale.</p> <p><i>E comunque, anche nell'ipotesi in cui le ingenti risorse finanziarie necessarie a tal fine dovessero essere reperite risulta evidente l'impossibilità tecnica ad intervenire nell'arco temporale di un triennio per sostituire le molte centinaia di chilometri di condotte.</i></p> <p>PROPOSTA – Stanziamento di una quota adeguata delle risorse annualmente previste dal Programma degli Interventi degli ATI, con la precipua finalità di ricerca/contenimento delle perdite e di risanamento/sostituzione delle condotte idriche. I Gestori avranno l'incombenza, sotto la supervisione dei relativi ATI, di attuare puntualmente gli interventi programmati e finalizzati al recupero di volumi idrici anche attraverso l'individuazione di specifici obiettivi (fissati di volta in volta nei piani d'ambito) da raggiungere con riferimento alle aree o distretti idrici che presentano le maggiori criticità.</p> <p>AZIONE D – Il completamento acquedottistico previsti nel PRRA potrà essere effettuato esclusivamente con il reperimento di fondi pubblici.</p> <p>Deve essere rivista l'applicazione della penale.</p> <p>ATI2</p> <p>Ragioni di opportunità suggeriscono di adottare un unico metodo di calcolo di uno stesso fenomeno coerente con quanto previsto dall'AEEGSI.</p> <p>L'Autorità con determinazioni DSID n. 01/2016 e 05/2016, propone, annualmente, una raccolta dati che, per quanto concerne il bilancio idrico annuale, prende a riferimento quello proposto dalla Commissione Europea nel documento "EU Reference Document – Good Practices on Leakage Management – WFD CIS WG PoM – Main Report" (2015).</p> <p>Tra i dati che vengono richiesti vi è anche il volume di acqua immesso nelle reti di distribuzione e quello delle perdite idriche reali calcolato, quest'ultimo, come differenza tra il volume delle perdite idriche totali e quello delle perdite apparenti.</p> <p>ATI 3 - SII</p> <p>Con riferimento alla Azione A e B si evidenzia come la più recente impostazione adottata dall'AEEGSI per la misura delle perdite abbia oramai di fatto superato il regolamento regionale richiamato nel PTA2. Ovvie ragioni di</p>	<p>Non accolta in quanto non è possibile definire attualmente come reperire le risorse necessarie</p> <p>Accolta come sopra</p> <p>Accolta come sopra</p>	<p>reti acquedottistiche a servizio dei principali centri abitati e delle frazioni, in modo da garantire l'approvvigionamento idropotabile anche nel caso di crisi idrica o di guasti/malfunzionamenti; tale azione va adottata in tutti i casi in cui mancano garanzie per l'approvvigionamento delle piccole reti e la morfologia del territorio rende fattibile l'intervento; il raggiungimento, a livello dei singoli sistemi acquedottistici, di una capacità di compenso e riserva dei serbatoi pari ad almeno il 15% del consumo idrico.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Azioni A, B e C: La Regione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, nomina un apposito gruppo tecnico di lavoro, che potrà comprendere anche la partecipazione delle associazioni rappresentative dei soggetti interessati alla misura.</p> <p>Il gruppo di lavoro, entro 180 giorni, dovrà provvedere a redigere la proposta di revisione del regolamento regionale, adeguandolo a quanto determinato da parte dell'AEEGSI, di cui alla determina DSID n. 01/2016 e 05/2016 ed al documento numero 42/2016/R/IDR recependo il documento "EU reference Document -Good Practices on Leakage Management – WFD CIS WG PoM – Main Report, al fine di garantire un utilizzo consapevole delle risorse idriche ad uso idropotabile.</p> <p>aggiornando il regolamento regionale 25 marzo 2011 n.3 "Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) con quanto determinato da parte dell' dell'AEEGSI, di cui alla determina DSID n. 01/2016 e 05/2016 e al documento numero 42/2016/R/IDR recependo il documento "EU reference Document – Good Practices on Leakage Management – WFD CIS WG PoM – Main Report".</p> <p>Entro 180 giorni dalla nomina il gruppo di lavoro dovrà provvedere a redigere una bozza del nuovo regolamento regionale che successivamente dovrà essere adottato da parte della GR e approvato dal Consiglio regionale.</p> <p>Azioni A. e B. – L'Autorità d'Ambito (di seguito AURI) provvede a verificare il grado di efficienza delle perdite in rete e nel caso di non raggiungimento impone al gestore la costituzione di un fondo per tutti gli interventi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo; il fondo è alimentato dall'applicazione della penale fino al 30% del costo del volume di acqua non fatturata eccedente la soglia di efficienza del bilancio idrico. La tempistica di attuazione è nell'orizzonte temporale del primo triennio di valenza dell'aggiornamento del Piano per il raggiungimento del target del 70% e dell'orizzonte temporale del periodo di valenza dell'aggiornamento del Piano per il raggiungimento del target dell'80%.</p> <p>Azione C. – L'AURI provvede ad applicare una adeguata politica tariffaria che comprende gli aggravati di cui alla Misura B-03. premiante l'uso efficiente della risorsa. La tempistica di attuazione è nell'orizzonte temporale del periodo di valenza dell'aggiornamento del Piano, con l'applicazione degli sgravi previsti dal regolamento regionale 3/11 premiante le utenze virtuose e con penalizzazione delle utenze più dispendiose della risorsa.</p> <p>Azione D: L'AURI completa gli interventi previsti dal PRRA nel Piano d'Ambito e ne garantisce l'efficienza nel tempo attraverso risorse derivanti dal Piano d'Ambito. La tempistica di attuazione è nell'orizzonte temporale</p>
--	--	---	---

opportunità suggeriscono di adottare un unico metodo di calcolo di uno stesso fenomeno. L'approccio seguito dall'AEEGSI, di cui anche alla determina 01/2016 DSID nonché al documento di consultazione n.42/2016/R/IDR, si fonda, con alcune modifiche, sul bilancio idrico annuale proposto dalla Commissione Europea nel documento "EU Reference Document — Good Practices on Leakage Management — WFD CIS WG PoM — Main Report" (2015) che punta alla quantificazione del volume di acqua immesso nelle reti di distribuzione e delle perdite idriche reali, calcolate quest'ultime come differenza tra le perdite idriche totali e quelle apparenti. Sulla base di questa impostazione, ritenuta valida a livello nazionale, sarà possibile addivenire ad una più accurata quantificazione delle perdite reali ponendosi pertanto obiettivi concreti e non basati su mere teorizzazioni. Alla luce di quanto sopra, si contesta pertanto la misura così come attualmente formulata, sia nelle modalità di calcolo che negli obiettivi di efficientamento e, pertanto, si ritiene necessaria la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro tecnico che comprenda oltre alla Regione dell'Umbria anche rappresentanti dei tre Gestori e dei rispettivi ATI.

Con riferimento alla Azione D ai sensi della quale l'AURI deve garantire il completamento degli interventi previsti dal PRRA con il Piano d'Ambito, dovendo lo stesso Piano di Ambito rispondere a precise esigenze di criticità dettate dal MTI-2 si propone di inserire esplicitamente la dizione "L'AURI completa gli interventi previsti dal PRRA nel Piano d'Ambito attraverso fondi pubblici extratariffari anche della Regione Umbria". Si evidenzia inoltre che molti dei serbatoi presenti nel sistema acquedottistico sono ubicati in aree che per urbanizzazione successiva alla loro costruzione o per vincolistica non consentono ampliamenti o adeguamenti. Si propone di inserire esplicitamente la dizione "qualora consentito dai vigenti strumenti urbanistici e dalle caratteristiche tecniche del sistema idrico esistente".

Confindustria

Valgono le considerazioni riportate nella Misura B-03.

Si chiede pertanto di sostituire la frase "l'applicazione di una politica tariffaria premiante il risparmio idrico" con "l'applicazione di una politica tariffaria premiante l'uso efficiente della risorsa" e l'eliminazione della frase:

"con l'applicazione degli aggravati di cui alla Misura B-03"

Non accolta in quanto il piano di interventi dovrebbe tener conto dell'azione D e che comunque la norma non può derogare agli strumenti urbanistici o regolamenti preesistenti

Accolta

del periodo di valenza dell'aggiornamento del Piano.

	<p>Comune di Bevagna <i>Siamo d'accordo con un uso consapevole della risorsa idrica. E' però necessaria una azione di risanamento delle reti idriche pubbliche e, in alcuni casi, delle reti di approvvigionamento privato e industriale.</i></p>	<p>Quanto richiesto è previsto nelle azioni A e B</p>	
<p>Misura B-05: "Azioni per l'utilizzo consapevole della risorsa idrica ad uso industriale"</p> <p>La Misura prevede il contenimento dei prelievi mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo del ricircolo delle acque di raffreddamento, con un valore minimo pari all'80%; - azioni mirate all'efficienza dei processi produttivi rispetto alle migliori tecniche disponibili. <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Ogni titolare di utenza industriale provvede annualmente ad elaborare il bilancio di utilizzo della risorsa, ai sensi della Misura B-01, mettendo in rapporto i volumi prelevati e quelli utilizzati, attraverso l'installazione di contatori alle prese di adduzione e di singoli contatori per ciascuna utenza, con obbligo di registrazione dei dati e di trasmissione degli stessi mediante il catasto informatizzato di cui alla misura B-01 in modo da rendere disponibili i dati a tutti i soggetti competenti.</p> <p>L'attuazione della misura compete ai concessionari che utilizzano la risorsa idrica per uso industriale. In caso di rinnovo o di nuova concessione la misura è di immediata applicazione, mentre per quanto riguarda le concessioni in essere la tempistica di attuazione è nell'orizzonte temporale del periodo di valenza dell'aggiornamento del Piano. L'Autorità competente promuove l'attuazione della misura attraverso la determinazione dei canoni per uso industriale incentivante la riduzione dei prelievi ed il miglioramento dei valori di rilascio/scarico delle acque di processo restituite, in linea con quanto previsto dalla Misura B-03.</p>	<p>Confindustria</p> <p><i>Riguardo all'"obbligo di ricircolo delle acque di raffreddamento", si chiede di tener conto di quanto già previsto dall'art. 21 della vigente direttiva tecnica regionale n. 424/2012 che ha già definito modalità e tempi di attuazione della misura, prevedendo se del caso un controllo sull'applicazione di queste disposizioni.</i></p> <p><i>Quanto alle "azioni mirate all'efficienza dei processi produttivi" si chiede che vengano previsti incentivi e semplificazioni degli iter autorizzativi e delle procedure di controllo per le attività industriali che adottano misure di miglioramento delle prestazioni ambientali.</i></p> <p><i>Relativamente al "bilancio di utilizzo della risorsa" le informazioni che dovranno essere fornite verranno definite con l'apposita direttiva che definirà le modalità di attivazione del "Catasto informatizzato" che viene istituito con la Misura B-01. Conseguente si chiede l'eliminazione della frase: ", con obbligo di registrazione dei dati e di trasmissione degli stessi mediante il catasto informatizzato di cui alla misura B-01 in modo da rendere disponibili i dati a tutti i soggetti competenti.</i></p> <p><i>L'attuazione della misura compete ai concessionari che utilizzano la risorsa idrica per uso industriale. In caso di rinnovo o di nuova concessione la misura è di immediata applicazione, mentre per quanto riguarda le concessioni in essere la tempistica di attuazione è nell'orizzonte temporale del periodo di valenza dell'aggiornamento del Piano".</i></p>	<p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p>	<p>Misura B-05: "Azioni per l'utilizzo consapevole della risorsa idrica ad uso industriale"</p> <p>La Misura prevede il contenimento dei prelievi mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo del ricircolo delle acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento, ed è ammesso un reintegro massimo di un 20% al netto della frazione evaporata a meno di impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili da dimostrare mediante perizia tecnica. con un valore minimo pari all'80%; - azioni mirate all'efficienza dei processi produttivi rispetto alle migliori tecniche disponibili prevedendo incentivi e semplificazioni degli iter autorizzativi e delle procedure di controllo per le attività industriali che adottano misure di miglioramento delle prestazioni ambientali. <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Ogni titolare di utenza industriale provvede annualmente ad elaborare il bilancio di utilizzo della risorsa, mettendo in rapporto i volumi prelevati e quelli utilizzati, attraverso l'installazione di contatori alle prese di adduzione e di singoli contatori per ciascuna utenza, con obbligo di registrazione dei dati e di trasmissione degli stessi mediante il catasto informatizzato di cui alla misura B-01 in modo da rendere disponibili i dati a tutti i soggetti competenti. anche ai sensi della Misura B-01.</p> <p>L'attuazione della misura compete ai concessionari che utilizzano la risorsa idrica per uso industriale. In caso di rinnovo o di nuova concessione la misura è di immediata applicazione, mentre per quanto riguarda le concessioni in essere la tempistica di attuazione è nell'orizzonte temporale del periodo di valenza dell'aggiornamento del Piano.</p> <p>L'Autorità competente promuove l'attuazione della misura attraverso la determinazione dei canoni per uso industriale incentivante l'utilizzo efficiente della risorsa la riduzione dei prelievi ed il miglioramento dei valori di rilascio/scarico delle acque di processo restituite, in linea con quanto previsto dalla Misura B-03.</p> <p>La -e prevedendo che nella determinazione degli importi si tenga tiene</p>

Riguardo “la determinazione dei canoni per uso industriale” incentivante la riduzione dei prelievi ed il miglioramento dei valori di rilascio/scarico delle acque di processo restituite, in linea con quanto previsto dalla Misura B-03”, si chiede di rivedere la frase, in linea con le osservazioni formulate al punto B-03, e prevedere che nella determinazione degli importi si tenga conto dell’uso che viene fatto della risorsa, delle azioni che sono state implementate per ridurre i consumi e quelle che potranno essere introdotte ed i relativi costi, se questi consumi possono essere ridotti, dell’uso efficiente e virtuoso della risorsa.

Comune di Bevagna
E’ necessario realizzare una mappatura completa dei siti e delle aziende industriali, artigianali, commerciali, agricole e manifatturiere, per determinare il totale utilizzo della risorsa idrica, in rapporto alla struttura del ciclo lavorativo ed alle condizioni di sfruttamento della risorsa idrica.

Accolta

Quanto richiesto è previsto nel catasto della misura B-01

conto di tutte le azioni introdotte dall’utente ai fini della riduzione dei consumi, dell’efficientamento del ciclo produttivo secondo le migliori tecniche possibili e delle azioni che l’utente si impegna a realizzare entro il periodo di valenza dell’aggiornamento del piano.

~~uso che viene fatto della risorsa, delle azioni che sono state implementate per ridurre i consumi e quelle che potranno essere introdotte ed i relativi costi, se questi consumi possono essere ridotti, dell’uso efficiente e virtuoso della risorsa.~~

Misura B-06: “Azioni per l’utilizzo consapevole della risorsa idrica ad uso rurale ed irriguo”

La misura attua quanto previsto dal Decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) recependo la direttiva europea 2000/60/CE riguardante l’utilizzo consapevole della risorsa idrica per uso irriguo, zootecnico e agro-aziendale mediante l’individuazione delle dotazioni irrigue per ciascuna coltura e per il comparto zootecnico, l’efficientamento delle reti di adduzione e delle reti distributive, l’installazione di contatori alle prese di adduzione e di singoli contatori per ciascuna utenza.

La misura prevede le seguenti azioni:

Azione A. - Individuazione delle dotazioni irrigue per ciascuna coltura e per il comparto zootecnico, basate su un utilizzo consapevole della risorsa idrica. Nella tabella seguente sono riportati i valori provvisori di applicazione immediata delle dotazioni sia irrigue per ciascuna coltura e sia per il comparto zootecnico.

Fabbisogni irrigui medi stagionali (m3/ettaro) per gruppi colturali da applicarsi nella Regione Umbria	
Barbabietola da zucchero	1.700
Foraggiere irrigue (es.Erba Medica)	1.500
Ortive a ciclo breve (es. Fagiolino)	1.300
Ortive a ciclo lungo (es. Peperone)	3.000
Mais	2.600
Patata	1.500
Tabacco	3.000
Girasole irriguo	1.500
Colture non irrigue che possono necessitare di irrigazioni di soccorso in presenza di scarsità di precipitazioni	600

Successivamente la regione provvede a rendere definitivi i valori di cui sopra attraverso appositi studi di settore basati sulle effettive colture sviluppate in Umbria tenendo conto del ciclo idrologico regionale anche

Autorità Bacino Arno

Vedi anche B-01 – Ok, ma devono essere rispettate forme e tempistica previste dalle richiamate linee guida

In linea con i documenti di cui alla misura B-01 ed all’adozione da parte della Regione delle specifiche linee guida, le azioni della misura saranno adeguate nei tempi previsti

Misura B-06: “Azioni per l’utilizzo consapevole della risorsa idrica ad uso rurale ed irriguo”

La misura attua quanto previsto dal Decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) recependo la direttiva europea 2000/60/CE riguardante l’utilizzo consapevole della risorsa idrica per uso irriguo, zootecnico e agro-aziendale mediante l’individuazione delle dotazioni irrigue per ciascuna coltura e per il comparto zootecnico, l’efficientamento delle reti di adduzione e delle reti distributive, l’installazione di contatori alle prese di adduzione e di singoli contatori per ciascuna utenza.

La misura prevede le seguenti azioni:

Azione A. - Individuazione delle dotazioni irrigue per ciascuna coltura e per il comparto zootecnico, basate su un utilizzo consapevole della risorsa idrica. Nella tabella seguente sono riportati i valori provvisori di applicazione immediata delle dotazioni sia irrigue per ciascuna coltura e sia per il comparto zootecnico.

Fabbisogni irrigui medi stagionali (m3/ettaro) per gruppi colturali da applicarsi nella Regione Umbria	
Barbabietola da zucchero	1.700
Foraggiere irrigue (es.Erba Medica)	1.500
Ortive a ciclo breve (es. Fagiolino)	1.300
Ortive a ciclo lungo (es. Peperone)	3.000
Mais	2.600
Patata	1.500
Tabacco	3.000
Girasole irriguo	1.500
Colture non irrigue che possono necessitare di irrigazioni di soccorso in presenza di scarsità di precipitazioni	600

Successivamente la regione provvede a rendere definitivi i valori di cui sopra attraverso appositi studi di settore basati sulle effettive colture sviluppate in Umbria tenendo conto del ciclo idrologico regionale anche alla

alla luce dei cambiamenti climatici .

La Regione provvede individuando successivamente con apposito atto di indirizzo a rendere definitive le dotazioni idriche. Tali dotazioni rappresentano il riferimento per procedere al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni e concessioni nel rispetto della Misura B-07.

Azione B. - Sostituzione dei canali irrigui in terra con sistemi di adduzione ad alta efficienza.

Azione C. - Adeguamento delle reti di distribuzione irrigua attraverso il passaggio da sistemi scarsamente efficienti (scorrimento superficiale e infiltrazione laterale) e mediamente efficienti (aspersione ad alta pressione) a quelli a minore consumo d'acqua (aspersione a media e bassa pressione, goccia e altre forme di microirrigazione), per il conseguimento di un risparmio e quindi di una riduzione dei volumi di acqua da prelevare.

Azione D. - Elaborazione del bilancio idrico delle utenze ai sensi della Misura B-01. Ogni comprensorio irriguo o acquedotto rurale provvede annualmente ad elaborare il bilancio di utilizzo della risorsa, che mette in rapporto i volumi prelevati e quelli utilizzati, attraverso l'installazione di contatori alle prese di adduzione e di singoli contatori per ciascuna utenza, con obbligo di registrazione dei dati e di trasmissione degli stessi mediante il catasto informatizzato di cui alla misura B-01 e al Singriani in modo da rendere disponibili i dati a tutti i soggetti competenti.

Azione E. - Efficientamento delle reti irrigue. L'Azione prevede che il bilancio idrico di comprensorio di cui all'Azione D. nel rapporto tra prelievi e distribuzione sia pari ad almeno l'80% e che le singole utenze irrigue mantengano nel tempo l'efficienza della rete. L'Azione prevede inoltre che l'utilizzo della risorsa mediante aspersione avvenga solamente nelle ore di minore esposizione solare (di norma escludendo le ore dalle 12,00 alle 16,00) e, nel caso in cui il comprensorio irriguo non riesca a garantire un equilibrato uso della risorsa, il ricorso alla turnazione dei prelievi.

Azione F. - Salvaguardia delle acque superficiali e delle falde al fine di favorire il raggiungimento del deflusso minimo vitale (misura B-07) e della ricarica della falda nelle aree agricole servite da reti irrigue pubbliche che prelevano da invasi; l'azione prevede l'obbligo per le utenze irrigue servite dalla rete pubblica di eliminare qualsiasi prelievo autonomo da corsi d'acqua o da falda, con la decadenza della concessione o autorizzazione delle singole utenze.

Azione G. - Gli Enti gestori delle reti irrigue provvedono ad elaborare la tariffa da applicare alle utenze basandosi non solo sui costi operativi, ma anche sui costi ambientali della risorsa.

Attuazione e tempistica:

Azione A. - La GR nomina apposito gruppo tecnico di lavoro per individuare le definitive dotazioni irrigue per ciascuna coltura e per il comparto zootecnico, attraverso appositi studi di settore basati sulle effettive colture sviluppate in Umbria tenendo conto del ciclo idrologico regionale anche alla luce dei cambiamenti climatici .

La GR provvede ad emanare apposita direttiva di individuazione delle dotazioni idriche entro un anno dall'approvazione dell'aggiornamento del Piano sulla base della Misura B-07.

Azioni B. e C. - Le utenze irrigue provvedono entro il 31 dicembre 2021. L'Azione B. si attua anche attraverso la Misura 4.3.1 del PSR. L'Azione C. è incentivabile per le utenze che si adeguano entro il 2019.

Confagricoltura-Cia-Coldiretti

Si propone la seguente formulazione dell'Azione F:

Azione F. - Salvaguardia delle acque superficiali e delle falde al fine di favorire il raggiungimento del deflusso minimo vitale (misura B-07) e della ricarica della falda nelle aree agricole servite da reti irrigue pubbliche che prelevano da invasi; l'azione prevede per le concessioni esistenti l'obbligo per le utenze irrigue servite dalla rete pubblica di garantire portata certificata e il divieto di rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni.

Prevedere, nella composizione del gruppo di lavoro indicato, la presenza di un rappresentante per ciascuna Organizzazione agricola regionale.

Non accolta in quanto già compresa nell'ambito dei principi che regolano la distribuzione di una rete gestita da Enti pubblici

Accolta

luce dei cambiamenti climatici.

~~La Regione provvede individuando successivamente con apposito atto di indirizzo a rendere definitive le dotazioni idriche. Tali dotazioni rappresentano il riferimento per procedere al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni e concessioni nel rispetto della Misura B-07.~~

Azione B. - Sostituzione dei canali irrigui in terra con sistemi di adduzione ad alta efficienza.

Azione C. - Adeguamento delle reti di distribuzione irrigua attraverso il passaggio da sistemi scarsamente efficienti (scorrimento superficiale e infiltrazione laterale) e mediamente efficienti (aspersione ad alta pressione) a quelli a minore consumo d'acqua (aspersione a media e bassa pressione, goccia e altre forme di microirrigazione), per il conseguimento di un risparmio e quindi di una riduzione dei volumi di acqua da prelevare.

Azione D. - Elaborazione del bilancio idrico delle utenze ai sensi della Misura B-01. Ogni comprensorio irriguo o acquedotto rurale provvede annualmente ad elaborare il bilancio di utilizzo della risorsa, che mette in rapporto i volumi prelevati e quelli utilizzati, attraverso l'installazione di contatori alle prese di adduzione e di singoli contatori per ciascuna utenza, con obbligo di registrazione dei dati e di trasmissione degli stessi mediante il catasto informatizzato di cui alla misura B-01 e al SIGRIANI in modo da rendere disponibili i dati a tutti i soggetti competenti.

Azione E. - Efficientamento delle reti irrigue. L'Azione prevede che il bilancio idrico di comprensorio di cui all'Azione D. nel rapporto tra prelievi e distribuzione sia pari ad almeno l'80% e che le singole utenze irrigue mantengano nel tempo l'efficienza della rete. L'Azione prevede inoltre che l'utilizzo della risorsa mediante aspersione avvenga solamente nelle ore di minore esposizione solare (di norma escludendo le ore dalle 12,00 alle 16,00) e, nel caso in cui il comprensorio irriguo non riesca a garantire un equilibrato uso della risorsa, il ricorso alla turnazione dei prelievi.

Azione F. - Salvaguardia delle acque superficiali e delle falde al fine di favorire il raggiungimento dell'**Ecological Flow** ~~deflusso minimo vitale~~ (misura B-07) e della ricarica della falda nelle aree agricole servite da reti irrigue pubbliche che prelevano da invasi; l'azione prevede l'obbligo per le utenze irrigue servite dalla rete pubblica di eliminare qualsiasi prelievo autonomo da corsi d'acqua o da falda, con la decadenza della concessione o autorizzazione delle singole utenze.

Azione G. - Gli Enti gestori delle reti irrigue provvedono ad elaborare la tariffa da applicare alle utenze basandosi non solo sui costi operativi, ma anche sui costi ambientali e della risorsa.

Attuazione e tempistica:

Azione A: **La Regione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, nomina apposito gruppo tecnico di lavoro che potrà comprendere anche la partecipazione delle associazioni rappresentative dei soggetti interessati alla misura. Il gruppo di lavoro individua le definitive dotazioni irrigue per ciascuna coltura e per il comparto zootecnico, attraverso appositi studi di settore basati sulle effettive colture sviluppate in Umbria, tenendo conto del ciclo idrologico regionale, alla luce dei cambiamenti climatici. Entro 120 giorni dalla nomina, il gruppo di lavoro presenta la proposta di direttiva tecnica contenente le dotazioni idriche per ciascuna coltura; tali dotazioni rappresentano il riferimento per procedere al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni e concessioni nel rispetto della**

<p>Azioni D. e E. - Le utenze irrigue provvedono entro il 31 dicembre 2018; queste Azioni sono incentivabili per gli utenti che si adeguano entro il 2017.</p> <p>Azione F. - Le utenze irrigue attuano la misura al momento dell'allaccio alla rete pubblica.</p> <p>Azione G. - L'azione decorre con l'entrata in vigore del PTA.2.</p> <p>L'Autorità competente all'atto di rinnovo o di rilascio di nuova concessione o autorizzazione procede al rilascio del titolo d'uso solo nel caso in cui l'utenza rispetti tutte le Azioni.</p>			<p>Misura B-07. La Regione, entro 12 mesi dall'approvazione dell'aggiornamento del Piano, provvede ad emanare apposita direttiva di individuazione delle dotazioni idriche entro un anno sulla base della Misura B-07.</p> <p>Azioni B. e C: Le utenze irrigue provvedono ad adeguarsi entro il 31 dicembre 2021. L'Azione B. si attua anche attraverso la Misura 4.3.1 del PSR. L'Azione C. è incentivabile per le utenze che si adeguano entro il 2019.</p> <p>Azioni D. e E: Le utenze irrigue provvedono ad adeguarsi entro il 31 dicembre 2018; queste Azioni sono incentivabili per gli utenti che si adeguano entro il 2017.</p> <p>Azione F: Le utenze irrigue attuano la misura al momento dell'allaccio alla rete pubblica.</p> <p>Azione G: L'azione decorre con l'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano PTA.2.</p> <p>L'Autorità competente all'atto di rinnovo o di rilascio di nuova concessione o autorizzazione procede al rilascio del titolo d'uso previa verifica del rispetto della misura solo nel caso in cui l'utenza rispetti tutte le Azioni.</p>
<p>Misura B-07: "Determinazione e applicazione dell'Ecological Flow (EF)"</p> <p>Per raggiungere il corretto valore dell'EF si deve necessariamente partire dalle indicazioni dettate dalle Autorità di Distretto e dagli studi già effettuati per la definizione del DMV nel PTA.</p> <p>L'applicazione dell'EF si attua partendo dai corpi idrici superficiali che non hanno raggiunto lo stato di qualità "buono" al 31.12.2015.</p> <p>La misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> - Prima applicazione dell'EF come valore percentuale del "Q Ottimale" (Q_{ott}) in tutti i corpi idrici superficiali designati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che non hanno raggiunto lo stato di qualità "buono" al 31.12.2015, e per i quali era stata già calcolata la Q ottimale (Q_{ott}) nel PTA. I corpi idrici a cui si applica l'Azione A sono elencati nella tabella seguente:</p> <p>INSERIRE TABELLA</p> <p><u>Azione B.</u> - Per tutti gli altri corpi idrici superficiali non previsti nell'azione A e che non hanno raggiunto lo stato di qualità "buono" al 31.12.2015, l'applicazione dell'EF viene definita sulla base del DMV individuato dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere (oggi Autorità di Distretto Appennino Centrale) con atto n.97 del 18.12.2001 e successive modifiche, e da una attività di sperimentazione, da applicare per ciascun corpo idrico (o, in subordine, per gruppi omogenei di corpi idrici, come individuati nella fase di tipizzazione), per poter correlare i valori degli indici ambientali con le portate defluenti.</p> <p><u>Azione C.</u> - Per tutti gli altri corpi idrici superficiali non previsti nelle Azioni A e B (che hanno già raggiunto lo stato di qualità "buono" al 31.12.2015), l'applicazione dell'EF coincide con la portata assegnata in sede di concessione se non inferiore al valore di DMV definito dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere (oggi Autorità di Distretto Appennino Centrale) con atto n.97 del 18.12.2001 e successive modifiche.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p>	<p>Gestori SII Ad oggi non è possibile quantificare l'effetto di questa misura. Non è chiaro se saranno applicate delle variazioni sui volumi già assentiti in concessione delle risorse (sorgenti) che con i loro esuberanti alimentano significativi corsi d'acqua, riducendo quindi la disponibilità idrica per l'approvvigionamento idrico. In particolare in zone con presenza di dighe, è importante il DMV (Deflusso Minimo Vitale) come rilascio di acqua da garantire per i corpi idrici superficiali del territorio interessato, soprattutto in periodi siccitosi sempre più frequenti e per corsi idrici superficiali con portata molto ridotta (e/o non costante per tutto l'anno) dove scaricano uno o più depuratori pubblici (e/o industriali). Tutte le concessioni già assentite e previste nel vigente PRRA dovranno essere garantite e fatte salve da modifiche derivanti dalla applicazione della presente misura.</p> <p>ERG: Si suggerisce di aggiornare la colonna a destra della Tabella inserendo al posto di "DMV (m3/s)" la dicitura "Ecological Flow di riferimento (m3/s)". Si suggerisce di specificare nella colonna "Sezione di riferimento" l'esatta ubicazione o in alternativa fornire indicazioni più puntuali. Si suggerisce di citare esclusivamente l'atto n.97 del 18.12.2001 e di eliminare la frase "successive modifiche". Si suggerisce di inserire alla fine del paragrafo relativo all'Azione B la seguente frase: "L'attività di sperimentazione parte dal valore di portata attualmente rilasciata,</p>	<p>Non accolta nel testo della misura: il gruppo tecnico di lavoro che provvederà al programma di sperimentazione dell'EF dovrà però tenere conto di quanto segnalato.</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p>	<p>Misura B-07: "Determinazione e applicazione dell'Ecological Flow (EF)"</p> <p>Per raggiungere il corretto valore dell'EF si deve necessariamente partire dalle indicazioni dettate dalle Autorità di Distretto e dagli studi già effettuati per la definizione del DMV nel PTA.</p> <p>L'applicazione dell'EF si attua partendo dai corpi idrici superficiali che non hanno raggiunto lo stato di qualità "buono" al 31.12.2015.</p> <p>La misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> - Prima applicazione dell'EF come valore percentuale del "Q Ottimale" (Q_{ott}) in tutti i corpi idrici superficiali designati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che non hanno raggiunto lo stato di qualità "buono" al 31.12.2015, e per i quali era stata già calcolata la Q ottimale (Q_{ott}) nel PTA. I corpi idrici a cui si applica l'Azione A sono elencati nella tabella seguente:</p> <p>INSERIRE TABELLA</p> <p><u>Azione B.</u> - Per tutti gli altri corpi idrici superficiali non previsti nell'azione A e che non hanno raggiunto lo stato di qualità "buono" al 31.12.2015, l'applicazione dell'EF viene definita sulla base del DMV individuato dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere (oggi Autorità di Distretto Appennino Centrale) con atto n.97 del 18.12.2001 e successive modifiche, e da una attività di sperimentazione, da applicare per ciascun corpo idrico (o, in subordine, per gruppi omogenei di corpi idrici, come individuati nella fase di tipizzazione), per poter correlare i valori degli indici ambientali con le portate defluenti. L'attività di sperimentazione parte dal valore di portata attualmente rilasciata dall'utente, in precedenza già individuata in sede di concessione e/o aggiornata mediante comunicazioni da parte dell'Autorità competente."</p> <p><u>Azione C.</u> - Per tutti gli altri corpi idrici superficiali non previsti nelle Azioni A e B (che hanno già raggiunto lo stato di qualità "buono" al 31.12.2015), l'applicazione dell'EF coincide con la portata attualmente rilasciata dall'utente, in precedenza già individuata in sede di concessione e/o aggiornata mediante comunicazioni da parte dell'Autorità competente."</p> <p>l'applicazione dell'EF coincide con la portata assegnata in sede di</p>

Azione A. - Tutte le concessioni e autorizzazioni sono adeguate entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano. L'autorità competente provvede a comunicare a tutte le utenze i valori dell'E.F. e le modalità di applicazione, nonché alla verifica del rispetto della misura.

È facoltà dei concessionari e dei titolari di autorizzazione di richiedere, entro 30 giorni dalla notifica dell'adeguamento la sottoscrizione di apposito protocollo di sperimentazione in cui sarà individuato il valore di portata da verificare; l'attività di sperimentazione parte dal DMV previsto in concessione, o in mancanza, da quello individuato dall'Autorità di Bacino con l'atto sopra citato, avrà una durata di almeno 12 mesi ed i costi della medesima saranno a carico dei titolari di concessione/autorizzazione. Tale attività può essere effettuata anche tramite il contratto di fiume.

I risultati ottenuti saranno validati dal gruppo di lavoro di cui all'Azione B. ed approvati definitivamente dalla GR come valori dell'EF.

Azione B. - L'attuazione avviene nell'orizzonte temporale del primo triennio di valenza dell'aggiornamento del Piano, in coerenza con le indicazioni da parte dei PdG. La sperimentazione sarà regolamentata attraverso apposito protocollo tra l'autorità competente al rilascio e rinnovo delle concessioni di derivazione e di utilizzo ed i titolari delle medesime. La sperimentazione individuerà il valore più consono a mantenere il regolare flusso ecologico necessario alla conservazione della risorsa idrica senza comprometterne tutti gli aspetti quantitativi e qualitativi.

Per entrambe le azioni A e B la GR individua apposito gruppo tecnico di lavoro, a cui partecipano d'obbligo i rappresentanti delle Autorità di Distretto competenti, che entro 60 giorni dalla nomina dovrà provvedere ad attivare l'azione con l'individuazione dei valori di portata (minimo vitale) sulla base del DMV individuato dall'Autorità di bacino e del valore di DMV previsto in concessione, nonché a redigere un apposito protocollo per la gestione della sperimentazione medesima. L'attività di sperimentazione avrà una durata di almeno 12 mesi ed i costi della medesima saranno a carico dei titolari di concessione/autorizzazione.

I risultati ottenuti saranno validati dal gruppo di lavoro ed approvati definitivamente dalla GR come valori dell'EF.

I concessionari che aderiscono alla sperimentazione possono usufruire di una riduzione del canone di concessione durante tale attività oltreché mantenere i valori di DMV assentito in fase di concessione fino alla determinazione del valore finale.

Azione C. l'azione è di immediata applicazione. L'autorità competente provvede a verificare l'applicazione dell'azione.

individuata in sede di concessione e/o mediante comunicazioni da parte dell'Autorità competente."

Si suggerisce di modificare la frase relativa all'Azione C come segue:

"Per tutti gli altri corpi idrici superficiali non previsti nelle Azioni A e B (che hanno già raggiunto lo stato di qualità "buono" al 31.12.2015), l'applicazione dell'EF coincide con la portata attualmente rilasciata, individuata in sede di concessione e/o mediante comunicazioni da parte dell'Autorità competente."

Si suggerisce di specificare meglio il paragrafo relativo all'attuazione e alla tempistica dell'Azione A sostituendolo come segue:

"L'autorità competente provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano a comunicare a tutte le utenze i valori dell'E.F. e le modalità di applicazione, nonché alla verifica del rispetto della misura."

È facoltà dei concessionari e dei titolari di autorizzazione di richiedere, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione suddetta, la sottoscrizione di apposito protocollo di sperimentazione in cui sarà individuato il valore di portata da verificare; l'attività di sperimentazione parte dal valore di portata attualmente rilasciata, in precedenza già individuata in sede di concessione e/o mediante altre comunicazioni da parte dell'Autorità competente. La sperimentazione avrà una durata di almeno 12 mesi ed i costi della medesima saranno a carico dei titolari di concessione/autorizzazione. Tale attività può essere effettuata anche tramite il contratto di fiume. I risultati ottenuti saranno validati dal gruppo di lavoro di cui all'Azione B. ed approvati definitivamente dalla GR come valori dell'EF."

Si suggerisce di modificare la frase come segue:

"Per entrambe le azioni A e B la GR individua apposito gruppo tecnico di lavoro, a cui partecipano d'obbligo i rappresentanti delle Autorità di Distretto competenti e i rappresentanti delle Associazioni di Categoria degli enti privati coinvolti, che entro 60 giorni dalla nomina dovrà provvedere ad attivare l'azione, nonché a redigere un apposito protocollo per la gestione della sperimentazione medesima. L'attività di sperimentazione avrà una durata di almeno 12 mesi ed i costi della medesima saranno a carico dei titolari di concessione/autorizzazione."

Si suggerisce di sostituire la frase "i valori di DMV" con "i valori di portata attualmente rilasciata, in precedenza già

Accolta

Accolta (vedere CONFINDUSTRIA)

Accolta

Accolta

~~concessione se non inferiore al valore di DMV definito dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere (oggi Autorità di Distretto Appennino Centrale) con atto n.97 del 18.12.2001 e successive modifiche.~~

Attuazione e tempistica:

~~Azione A: Tutte le concessioni e autorizzazioni sono adeguate entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano. L'autorità competente provvede a comunicare a tutte le utenze i valori dell'E.F. e le modalità di applicazione, nonché alla verifica del rispetto della misura.~~

L'Autorità competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede a comunicare ai concessionari e titolari di autorizzazione i valori dell'E.F. e le modalità di applicazione, nonché alla verifica del rispetto della misura".

È facoltà dei concessionari e dei titolari di autorizzazione di richiedere, entro 30 giorni dalla notifica **della comunicazione suddetta,** ~~dell'adeguamento~~ la sottoscrizione di apposito protocollo di sperimentazione in cui sarà individuato il valore di portata da verificare; l'attività di sperimentazione parte **dal valore di portata attualmente rilasciata dall'utente in precedenza già individuata in sede di concessione e/o aggiornata mediante comunicazioni da parte dell'Autorità competente."**

~~DMV previsto in concessione, o in mancanza, da quello individuato dall'Autorità di Bacino con l'atto sopra citato,~~ **La sperimentazione** avrà una durata di almeno 12 mesi ed i costi della medesima saranno a carico dei titolari di concessione/autorizzazione. Tale attività può essere effettuata anche tramite i contratti di fiume.

I risultati ottenuti saranno validati dal gruppo di lavoro di cui all'Azione B. ed approvati definitivamente dalla GR come valori dell'EF.

Azione B: L'attuazione avviene nell'orizzonte temporale del primo triennio di valenza dell'aggiornamento del Piano, in coerenza con le indicazioni da parte dei PdG. La sperimentazione sarà regolamentata attraverso apposito protocollo tra l'autorità competente al rilascio e rinnovo delle concessioni di derivazione e di utilizzo ed i titolari delle medesime. La sperimentazione individuerà il valore più consono a mantenere il regolare flusso ecologico necessario alla conservazione della risorsa idrica senza comprometterne tutti gli aspetti quantitativi e qualitativi.

L'attività di sperimentazione parte dal valore di portata attualmente rilasciata dall'utente in precedenza già individuata in sede di concessione e/o aggiornata mediante comunicazioni da parte dell'Autorità competente."

Per entrambe le azioni A e B la Regione individua apposito gruppo tecnico di lavoro, a cui partecipano ~~d'obbigo~~ i rappresentanti delle Autorità di Distretto competenti e **che potrà comprendere anche la partecipazione delle associazioni rappresentative dei soggetti interessati alla misura che potrà comprendere anche la partecipazione delle associazioni che rappresentano gli utenti coinvolti nella misura;** **il gruppo di lavoro, entro 60 giorni dalla nomina, redige apposito disciplinare di sperimentazione ed il protocollo da sottoscrivere con i concessionari e titolari di autorizzazione. dovrà provvedere ad attivare le azioni, nonché a redigere un apposito protocollo per la gestione della sperimentazione medesima.** ~~con l'individuazione dei valori di portata (minimo vitale) sulla base del DMV individuato dall'Autorità di bacino e del valore di DMV previsto in concessione.~~

L'attività di sperimentazione avrà una durata di almeno 12 mesi ed i costi

individuata in sede di concessione e/o mediante altre comunicazioni da parte dell'Autorità competente"

Servizio Foreste

riprendere la sperimentazione e concluderla tenendo conto dei corpi idrici con presenza di salmonidi e ciprinidi

AT12

Ad oggi non è possibile quantificare l'effetto di questa misura. Non è chiaro se saranno applicate delle variazioni sui volumi già assentiti in concessione delle risorse (sorgenti) che con i loro esuberanti alimentano significativi corsi d'acqua, riducendo quindi la disponibilità idrica per l'approvvigionamento idrico.

In particolare in zone con presenza di dighe, è importante il DMV (Deflusso Minimo Vitale) come rilascio di acqua da garantire per i corpi idrici superficiali del territorio interessato, soprattutto in periodi siccitosi sempre più frequenti e per corsi idrici superficiali con portata molto ridotta (e/o non costante per tutto l'anno) dove scaricano uno o più depuratori pubblici (e/o industriali).

Parco Sibillini

Nell'individuazione dell'EF e nella sperimentazione si dovrà tenere presente che nel progetto LIFE+ a cui aderisce il parco è prevista anche la valutazione dei criteri per il calcolo del DMV. Si ricorda poi che l'aggiornamento del Piano dovrà tenere conto dello speciale regime di tutela e gestione di cui alla L.394/1991 e smi, laddove, all'art.11 comam 3 vieta "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat" e, in particolare vieta "la modificazione del regime del/e acque". Il PTA.2 deve altresì tenere conto dell'art.164 del Decreto il quale prevede che "Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate" e che "Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salvo la relativo

Non accolta in quanto tali considerazioni saranno valutate nell'ambito del gruppo di lavoro

Non accolta in quanto basata su richieste generiche non suffragate da aspetti tecnici.

Non accolta in quanto tali considerazioni sono superate dalla misura territoriale T-02

della medesima saranno a carico dei titolari di concessione/autorizzazione.

I risultati ottenuti saranno validati dal gruppo di lavoro ed approvati definitivamente dalla GR come valori dell'EF.

I concessionari che aderiscono alla sperimentazione possono usufruire di una riduzione del canone di concessione durante tale attività. ~~oltreché mantenere i valori di DMV assentito in fase di concessione fino alla determinazione del valore finale.~~

Azione C: l'azione è di immediata applicazione. ~~L'autorità competente provvede a verificare l'applicazione dell'azione.~~

riduzione del canone demaniale di concessione" il PTA.2 deve infine recepire il *Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche*" redatto da questo Ente ai sensi del citato art.164 ed approvato con Decreto del Commissario Straordinario n.25 del 27.04.2007

ATI 3

La Legge regionale 24 Febbraio 2006, n. 5 "Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della Legge regionale 23 dicembre 2004, n.33" con l'art. 8 Revisione delle concessioni evidenzia come (c.1) in applicazione del principio sancito dall'articolo 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che assicura la primaria destinazione delle risorse idriche all'uso umano è escluso, per l'utilizzo delle acque riservate, l'obbligo della corresponsione dell'indennizzo, a qualsiasi titolo dovuto, così come disciplinato dagli articoli 45, 46 e 47 del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre (c.2) Le Province, nell'ambito del procedimento istruttorio per l'utilizzo delle acque riservate dal PRRA, provvedono, ove necessario:

a) alla revisione delle concessioni esistenti impartendo prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative ai prelievi in atto, nel rispetto del disposto di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione; Considerato pertanto l'uso umano prioritario e tenuto conto del fatto che il sistema acquedottistico calcolato sulla base delle "ACQUE RISERVATE" dal PRGA si ritiene che le acque destinate al consumo umano idropotabile immesse nel sistema acquedottistico del SII non debbano essere interessate dalla misura e conseguentemente vengano fatte salve le quantità già riservate con il PRGA.

Confagricoltura-Cia-Coldiretti

- Prevedere, nella composizione del gruppo tecnico di lavoro indicato, la presenza di un rappresentante designato dalle Organizzazioni agricole regionali.

- Al penultimo capoverso del paragrafo Attuazione e tempistica sostituire la frase "i costi della medesima saranno a carico dei titolari di concessione/autorizzazione" con la frase "i costi della medesima saranno a carico dell'autorità competente".

- All'ultimo capoverso inserire l'aliquota del 100% per la riduzione del canone di concessione.

Non accolta in quanto si tratta di osservazioni non strettamente attinenti alla misura

Accolta

Non accolta in quanto non compresa nelle spese di istruttoria che pagano i concessionari al momento della nuova concessione.

Non accolta in quanto sarebbe troppo oneroso per l'Amministrazione.

Confindustria

Viene prevista l'applicazione dell'EF, senza prevedere una valutazione degli impatti sulle imprese, con la necessità quindi di prevedere una apposita sperimentazione e la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro.

L'applicazione della misura avrà inevitabili, importanti riflessi operativi sul sistema produttivo e questi potranno essere particolarmente gravosi.

Per questo suggeriamo la seguente modalità attuativa.

Azione A

Si chiede di modificare la frase:

"Tutte le concessioni e autorizzazioni sono adeguate entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano. L'autorità competente provvede a comunicare a tutte le utenze i valori dell'E.F. e le modalità di applicazione, nonché alla verifica del rispetto della misura", con

"L'Autorità competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede a comunicare ai concessionari e titolari di autorizzazione i valori dell'E.F. e le modalità di applicazione, nonché alla verifica del rispetto della misura", e le parole

"dalla notifica dell'adeguamento" con "dalla comunicazione ricevuta,"

Il Gruppo di lavoro dovrà provvedere a definire tempestivamente le modalità di svolgimento della sperimentazione per consentire agli utenti di poter valutare l'adesione alla sperimentazione stessa.

Deve essere inserita la previsione che al Gruppo di lavoro partecipano anche esperti designati dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese .

Le aziende interessate non dovranno farsi carico dei costi della sperimentazione.

Pertanto si chiede l'eliminazione delle seguenti frasi "ed i costi della medesima saranno a carico dei titolari di concessione/autorizzazione" e "ed i costi della medesima saranno a carico dei titolari di concessione/autorizzazione".

Va precisato che fino alla conclusione di tutta la procedura di sperimentazione i titolari potranno mantenere i valori assegnati.

Per questo si chiede di aggiungere la seguente frase:

"L'attività di sperimentazione parte dal valore di portata attualmente rilasciata, individuata in sede di concessione/autorizzazione e/o precedentemente assegnata da parte dell'Autorità competente".

Conseguentemente, anche l'Azione B dovrà tenere conto di questa impostazione.

Per quanto riguarda l'Azione C si chiede

Accolta parzialmente per la quasi totalità delle richieste tranne per quello che riguarda le considerazioni iniziali.

Non accolta in quanto non compresa nelle spese di istruttoria che pagano i concessionari al momento della nuova concessione.

Accolta

	<p><i>di sostituire la frase:</i> <i>“l’applicazione dell’EF coincide con la portata assegnata in sede di concessione se non inferiore al valore di DMV definito dall’Autorità di Bacino del fiume Tevere (oggi Autorità di Distretto Appennino Centrale) con atto n.97 del 18.12.2001 e successive modifiche” con</i> <i>“l’applicazione dell’EF coincide con il valore di portata attualmente rilasciata, individuata in sede di concessione e/o precedentemente assegnata da parte dell’Autorità competente”.</i> <i>E la frase:</i> <i>“l’azione è di immediata applicazione. L’autorità competente provvede a verificare l’applicazione dell’azione” con</i> <i>“l’azione è di immediata applicazione. L’autorità competente provvede a verificare il valore della portata”.</i></p> <p>Autorità di Bacino Arno</p> <p><i>Si consiglia di prendere visione delle redigende linee guida nazionali in merito all’EF.</i></p> <p><i>Si prende positivamente atto della previsione della revisione generale delle derivazioni</i></p>	<p>Accolta ad esclusione della parte riguardante i costi poiché a carico del concessionario e tale attività è legata all’istruttoria tecnica che deve svolgere l’autorità concedente non attualmente compresa,</p> <p>Il Gruppo di lavoro terrà conto delle Linee guida nel suo operato</p>	
<p>Misura B-08: “Catasto informatizzato delle opere idrauliche”</p> <p>La misura prevede la realizzazione di un Catasto Informatizzato in cui siano censite tutte le opere idrauliche, al fine della valutazione delle potenziali alterazioni dell’idrodinamismo e dell’idromorfologia dei corpi idrici. La misura è necessaria per integrare la conoscenza dell’indice IQM, (indice già calcolato per quanto riguarda i corpi idrici fortemente modificati). Il catasto costituisce lo strumento operativo per il rilascio delle autorizzazione idrauliche.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’aggiornamento del Piano individua un gruppo di lavoro che nei successivi 60 giorni elabora una direttiva tecnica per la realizzazione e l’attivazione del catasto informatizzato connesso con il Centro Documentazione Acque.</p> <p>La tempistica di attuazione è nell’orizzonte temporale del primo triennio di valenza dell’aggiornamento del Piano in coerenza con le indicazioni da parte dei PdG.</p>			<p>Misura B-08: “Catasto informatizzato delle opere idrauliche”</p> <p>La misura prevede la realizzazione di un Catasto Informatizzato in cui siano censite tutte le opere idrauliche, al fine della valutazione delle potenziali alterazioni dell’idrodinamismo e dell’idromorfologia dei corpi idrici. La misura è necessaria per integrare la conoscenza dell’indice IQM, (indice già calcolato per quanto riguarda i corpi idrici fortemente modificati). Il catasto costituisce lo strumento operativo per il rilascio delle autorizzazione idrauliche.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’aggiornamento del Piano, individua un gruppo di lavoro che nei successivi 60 giorni elabora una direttiva tecnica per la realizzazione e l’attivazione del catasto informatizzato connesso con il Centro Documentazione Acque.</p> <p>La tempistica di attuazione è nell’orizzonte temporale del primo triennio di valenza dell’aggiornamento del Piano in coerenza con le indicazioni da parte dei PdG.</p>
<p>Misura B-09: “Gestione degli invasi”</p> <p>La misura prevede le attività che devono essere svolte dal gestore dell’invaso in caso di operazioni di manutenzione, sghiaimento e sfangamento al fine di garantire la compatibilità ambientale delle manovre nei confronti del corpo idrico interessato.</p>	<p>ERG</p> <p><i>Si suggerisce di specificare che per l’individuazione delle attività saranno consultati i gestori delle opere idrauliche.</i></p> <p>Comune di Bevagna</p> <p><i>Al fine di impedire inutili allarmismi, come spesso è avvenuto fino ad oggi, è necessario avvertire riguardo le attività da svolgere i comuni interessati da opere di manutenzione dei fiumi e dei fossi realizzate da enti pubblici.</i></p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Osservazione non pertinente: la misura si riferisce ad invasi (dighe) e non alla manutenzione ordinaria di sponde ed argini</p>	<p>Misura B-09: “Gestione degli invasi”</p> <p>La misura prevede le attività che devono essere svolte dal gestore dell’invaso in caso di operazioni di manutenzione, sghiaimento e sfangamento al fine di garantire la compatibilità ambientale delle manovre nei confronti del corpo idrico interessato.</p> <p>Attuazione e tempistica</p> <p><i>La Regione in sede di conferenza dei servizi provvede a dare attuazione alla misura su specifica richiesta del concessionario dell’invaso.</i></p>
<p>Misura B-10: Rispetto della copertura del sistema fognario alle</p>	<p>Gestori SII</p>		<p>Misura B-10: Rispetto della copertura del sistema fognario alle</p>

disposizioni di cui all'articolo 3 della Direttiva 91/271/CEE

La precedente misura del 2009 aveva come obiettivo l'adeguamento della copertura del sistema fognario regionale a quanto previsto all'art. 3 della Direttiva e all'art. 100 del D.Lgs. 152/06, per gli agglomerati di consistenza \geq a 2.000 AE.

Nel corso dell'anno 2014 la DG Ambiente della CE ha ulteriormente chiarito il concetto di conformità all'art.3 della Direttiva. In particolare, nel caso di agglomerati in cui vi siano frazioni di carico generato ma non collettato (e quindi non depurato), viene introdotto un margine di flessibilità, all'interno del quale l'agglomerato viene complessivamente valutato conforme. Tale margine è limitato al 2% del carico generato nell'agglomerato (comunque la percentuale del 2% non può mai superare un carico pari a 2.000AE). La quota del 2% deve essere calcolata esclusivamente sulla quota parte di carico generato (né collettato né avviato a sistemi individuali di trattamento) pari quindi al 98%; da ciò ne deriva l'obbligo di raggiungere la copertura del 98% in questi agglomerati.

Per tali considerazioni la misura prevede i seguenti obblighi:

Gli agglomerati di consistenza nominale \geq a 2.000 AE devono raggiungere una copertura fognaria del 98% degli AE.

Gli interventi che sono stati attuati hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo ma è necessario conservare tale livello di copertura nel tempo.

Pertanto, nel caso di variazioni della consistenza degli agglomerati, per effetto, ad es. di nuove urbanizzazioni e/o attuazione di quelle esistenti, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali della verifica preventiva del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva, nel rispetto dell'art.157 del Decreto, garantendo la non alterazione della conformità dell'agglomerato ai suddetti articoli della Direttiva. E' obbligo dei gestori SII di mantenere il sistema fognario in perfetta efficienza.

Attuazione e tempistica:

L'AURI provvede a mantenere la copertura fognaria secondo quanto previsto dalla normativa europea e in caso di variazioni urbanistiche ad adeguare contemporaneamente la stessa copertura.

La misura è di immediata attuazione, trattandosi di sostanziale prosecuzione di obblighi del PTA, ancorché derivanti da obbligo comunitario.

Gli ultimi dati comunicati da ARPA sono da rivedere in quanto talvolta sono difformi dalla realtà, probabilmente non tengono conto degli aggiornamenti delle opere eseguite negli ultimi anni. I criteri di delimitazione degli agglomerati debbono essere rivisti anche alla luce delle considerazioni emerse durante l'incontro del 3 febbraio per tener conto anche degli insediamenti privati che attualmente sono invece ricompresi nell'attuale perimetrazione. Appare pertanto fondamentale procedere propedeuticamente ad una revisione di tali agglomerati al fine di consentire il controllo del rispetto della misura o individuare una esatta pianificazione delle attività.

Risultano delle incongruenze sulla ricognizione degli agglomerati fornita negli ultimi incontri in Regione rispetto all'ultima versione definita con l'ARPA a conclusione dell'analisi sulle pressioni. È pertanto necessario procedere ad una revisione dei dati di input degli agglomerati

AT12

Si ritiene che tali previsioni contenute nel PTA adottato non appaiono coerenti con i provvedimenti approvati dall' AEEGSI (deliberazione n. 664/2015 e determinazione n.2/2016) che impongono un sistema di priorità su cui deve fondarsi la programmazione degli interventi strumentali al servizio idrico integrato, basato sul superamento di criticità identificate dalla stessa AEEGSI. La generica formulazione della norma contenuta nel PTA adottato, sembra imporre concretamente all'Ente di governo d'ambito una serie di continue revisioni della propria programmazione, da disporre "contemporaneamente" alle variazioni urbanistiche (soltanto varianti e/o strumenti attuativi e/o altro?) che potranno essere definite nel corso del tempo dai 92 Comuni Umbri. Si evidenzia che attualmente il soggetto competente all'approvazione dei programmi pluriennali degli investimenti del S.I.I. e delle relative variazioni è l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico) che difficilmente vorrà prendere in considerazione una molteplicità di varianti alla programmazione pluriennale (già approvata dalla stessa Autorità nazionale) necessarie a consentire il rispetto del principio di contemporaneità prevista dalla norma regionale. Sotto il profilo sostanziale, inoltre, appare irragionevole e poco efficiente, proprio in considerazione delle molteplici criticità presenti nel sistema, valutare

Non accolta in quanto si tratta di osservazioni non strettamente attinenti alla misura

Non accolta in quanto l'obbligo del rispetto della stessa dipende dalla Direttiva Europea che è sovraordinata a qualsiasi altra norma o indirizzo nazionale tra cui anche quella dell' AEEGSI.

disposizioni di cui all'articolo 3 della Direttiva 91/271/CEE

La precedente misura del 2009 aveva come obiettivo l'adeguamento della copertura del sistema fognario regionale a quanto previsto all'art. 3 della Direttiva e all'art. 100 del D.Lgs. 152/06, per gli agglomerati di consistenza \geq a 2.000 AE.

Nel corso dell'anno 2014 la DG Ambiente della CE ha ulteriormente chiarito il concetto di conformità all'art.3 della Direttiva. In particolare, nel caso di agglomerati in cui vi siano frazioni di carico generato ma non collettato (e quindi non depurato), viene introdotto un margine di flessibilità, all'interno del quale l'agglomerato viene complessivamente valutato conforme. Tale margine è limitato al 2% del carico generato nell'agglomerato (comunque la percentuale del 2% non può mai superare un carico pari a 2.000AE). La quota del 2% deve essere calcolata esclusivamente sulla quota parte di carico generato (né collettato né avviato a sistemi individuali di trattamento) pari quindi al 98%; da ciò ne deriva l'obbligo di raggiungere la copertura del 98% in questi agglomerati.

Per tali considerazioni la misura prevede i seguenti obblighi:

Gli agglomerati di consistenza nominale \geq a 2.000 AE devono raggiungere una copertura fognaria del 98% degli AE.

Gli interventi che sono stati attuati hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo ma è necessario conservare tale livello di copertura nel tempo.

Pertanto, nel caso di variazioni della consistenza degli agglomerati, per effetto, ad es. di nuove urbanizzazioni e/o attuazione di quelle esistenti, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali della verifica preventiva del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva, nel rispetto dell'art.157 del Decreto, garantendo la non alterazione della conformità dell'agglomerato ai suddetti articoli della Direttiva. E' obbligo dei gestori SII di mantenere il sistema fognario in perfetta efficienza.

Attuazione e tempistica:

L'AURI provvede a mantenere la copertura fognaria secondo quanto previsto dalla normativa europea e in caso di variazioni urbanistiche ad adeguare contemporaneamente la stessa copertura.

La misura è di immediata attuazione, trattandosi di sostanziale prosecuzione di obblighi del PTA, ancorché derivanti da obbligo comunitario.

	<p>quale priorità assoluta, rispetto ad ogni altra criticità rilevante ai fini ambientali, l'adeguamento infrastrutturale del S.I.I. (dirottando quindi ingenti finanziamenti a tal scopo) connesso a variazioni urbanistiche dei Comuni che potrebbero, tra l'altro, rimanere anche inattuato.</p> <p>Comune di Bevagna Prevedere un censimento particolareggiato, per ogni territorio comunale, degli scarichi civili, del reticolo fognario cittadino e frazionale, delle abitazioni e dei nuclei sparsi, per evidenziare il potenziale di reflui e scarichi in depurazione e quelli fuori dalla depurazione. Determinare il potenziale inquinante di ogni singola casa e di intere aree, sia ad uso privato che ad uso industriale, commerciale e artigianale e la loro incidenza sulla depurazione. Censire le case o interi nuclei abitati non ancora allacciati ai collettori fognari. Mettere in rete i dati.</p>	<p>La misura B-20 prevede il catasto (censimento) di ogni scarico. Il catasto sarà a disposizione di tutti i soggetti interessati. Fin da ora i Comuni, rappresentati negli ATI, possono effettuare verifiche mediante i gestori SII</p>	
<p>Misura B-11: Adeguamento dei sistemi di trattamento alle disposizioni di cui all'articolo 4 della Direttiva 91/271/CEE</p> <p>L'art. 4 della Direttiva stabilisce che un agglomerato con classe di consistenza \geq a 2000 AE è conforme quando tutto il carico generato è collettato e trattato presso impianti di depurazione aventi un trattamento depurativo secondario o equivalente e che i reflui in uscita siano conformi ai limiti di tabella 1 (ed eventualmente tab. 3 in caso di trattamento acque reflue industriali).</p> <p>Anche in questo caso la DG Ambiente ha chiarito il concetto di conformità introducendo un margine di flessibilità, all'interno del quale l'agglomerato viene complessivamente valutato conforme nel caso in cui il 99% del carico fognato sia trattato in impianti aventi il livello depurativo sopra descritto ed il rimanente 1% inviato a sistemi individuali di trattamento (IAS), che devono comunque garantire lo stesso livello di protezione ambientale stabilito per l'agglomerato. Nel caso di agglomerati superiori o uguali a 10000 AE l'1% non può comunque eccedere i 2000 AE con IAS.</p> <p>La misura prevede i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattamento depurativo adeguato al carico generato dall'agglomerato e collettato; - Rispetto dei valori limite per ciascun parametro stabilito dalla normativa di riferimento; - Capacità depurativa complessiva dei depuratori a servizio dell'agglomerato adeguata al carico generato, e dei singoli depuratori dell'agglomerato adeguata al carico ad essi collettato/convogliato; <p>Gli interventi che sono stati attuati hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo ma è necessario conservare i livelli sopra citati nel tempo.</p> <p>Nel caso di variazioni della consistenza degli agglomerati, per effetto, ad es. di nuove urbanizzazioni e/o attuazione di quelle esistenti, è fatto obbligo di garantire la capacità depurativa per il mantenimento del livello prescritto dalla Direttiva. E' inoltre obbligo dei gestori SII di mantenere il sistema depurativo in perfetta efficienza.</p>	<p>Gestori SII Valgono le stesse considerazioni espresse per la misura B-10.</p> <p>AT12 Si ritiene che tali previsioni contenute nel PTA adottato non appaiono coerenti con i provvedimenti approvati dall' AEEGSI (deliberazione n. 664/2015 e determinazione n.2/2016) che impongono un sistema di priorità su cui deve fondarsi la programmazione degli interventi strumentali al servizio idrico integrato, basato sul superamento di criticità identificate dalla stessa AEEGSI. La generica formulazione della norma contenuta nel PTA adottato, sembra imporre concretamente all'Ente di governo d'ambito una serie di continue revisioni della propria programmazione, da disporre "contemporaneamente" alle variazioni urbanistiche (soltanto varianti e/o strumenti attuativi e/o altro?) che potranno essere definite nel corso del tempo dai 92 Comuni Umbri. Si evidenzia che attualmente il soggetto competente all'approvazione dei programmi pluriennali degli investimenti del S.I.I. e delle relative variazioni è l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico) che difficilmente vorrà prendere in considerazione una molteplicità di varianti alla programmazione pluriennale (già approvata dalla stessa Autorità nazionale) necessarie a consentire il rispetto del principio di contemporaneità prevista dalla norma regionale. Sotto il profilo sostanziale, inoltre, appare irragionevole e poco efficiente, proprio in considerazione delle molteplici criticità presenti nel sistema, valutare quale priorità assoluta, rispetto ad ogni</p>	<p>Non accolta in quanto si tratta di osservazioni non strettamente attinenti alla misura</p> <p>Non accolta in quanto l'obbligo del rispetto della stessa dipende dalla Direttiva Europea che è sovraordinata a qualsiasi altra norma o indirizzo nazionale tra cui anche quella dell' AEEGSI.</p>	<p>Misura B-11: Adeguamento dei sistemi di trattamento alle disposizioni di cui all'articolo 4 della Direttiva 91/271/CEE</p> <p>L'art. 4 della Direttiva stabilisce che un agglomerato con classe di consistenza \geq a 2000 AE è conforme quando tutto il carico generato è collettato e trattato presso impianti di depurazione aventi un trattamento depurativo secondario o equivalente e che i reflui in uscita siano conformi ai limiti di tabella 1 (ed eventualmente tab. 3 in caso di trattamento acque reflue industriali).</p> <p>Anche in questo caso la DG Ambiente ha chiarito il concetto di conformità introducendo un margine di flessibilità, all'interno del quale l'agglomerato viene complessivamente valutato conforme nel caso in cui il 99% del carico fognato sia trattato in impianti aventi il livello depurativo sopra descritto ed il rimanente 1% inviato a sistemi individuali di trattamento (IAS), che devono comunque garantire lo stesso livello di protezione ambientale stabilito per l'agglomerato. Nel caso di agglomerati superiori o uguali a 10000 AE l'1% non può comunque eccedere i 2000 AE con IAS.</p> <p>La misura prevede i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattamento depurativo adeguato al carico generato dall'agglomerato e collettato; - Rispetto dei valori limite per ciascun parametro stabilito dalla normativa di riferimento; - Capacità depurativa complessiva dei depuratori a servizio dell'agglomerato adeguata al carico generato, e dei singoli depuratori dell'agglomerato adeguata al carico ad essi collettato/convogliato; <p>Gli interventi che sono stati attuati hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo ma è necessario conservare i livelli sopra citati nel tempo.</p> <p>Nel caso di variazioni della consistenza degli agglomerati, per effetto, ad es. di nuove urbanizzazioni e/o attuazione di quelle esistenti, è fatto obbligo di garantire la capacità depurativa per il mantenimento del livello prescritto dalla Direttiva. E' inoltre obbligo dei gestori SII di mantenere il sistema depurativo in perfetta efficienza.</p>

<p>Attuazione e tempistica:</p> <p>L'AURI provvede a mantenere il trattamento e la capacità depurativa secondo quanto previsto dalla normativa europea e in caso di variazioni urbanistiche ad adeguare contemporaneamente tali sistemi. Il gestore SII provvede a garantire il rispetto dei valori limite.</p> <p>La misura è di immediata attuazione, trattandosi di sostanziale prosecuzione di obblighi del PTA, ancorché derivanti da obbligo comunitario.</p>	<p>altra criticità rilevante ai fini ambientali, l'adeguamento infrastrutturale del S.I.I. (dirottando quindi ingenti finanziamenti a tal scopo) connesso a variazioni urbanistiche dei Comuni che potrebbero, tra l'altro, rimanere anche inattuate.</p> <p>Comune di Bevagna Qualsiasi azione di adeguamento e potenziamento dei depuratori diventa parziale, poco lungimirante e non risolutiva, se a monte non viene risolto il problema dell'afflusso delle acque chiare nei depuratori e quindi l'impedimento del loro funzionamento ottimale.</p>	<p>Le reti di acque bianche sono di esclusiva competenza dei Comuni. La separazione delle reti miste deve essere affrontata in sede di Piani d'ambito</p>	<p>Attuazione e tempistica:</p> <p>L'AURI provvede a mantenere il trattamento e la capacità depurativa secondo quanto previsto dalla normativa europea e in caso di variazioni urbanistiche ad adeguare contemporaneamente tali sistemi. Il gestore SII provvede a garantire il rispetto dei valori limite.</p> <p>La misura è di immediata attuazione, trattandosi di sostanziale prosecuzione di obblighi del PTA, ancorché derivanti da obbligo comunitario.</p>
<p>Misura B-12: Estensione delle reti fognarie e collegamento ad adeguati impianti di depurazione al fine di garantire la raccolta e trattamento dei reflui in agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE</p> <p>La misura prevede, per gli agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE, il raggiungimento di una adeguata copertura fognaria e collegamento delle reti fognarie ad impianti di depurazione dotati di trattamento appropriato. In particolare prevede i seguenti obblighi:</p> <p><u>Azione A.</u> Raggiungimento di una copertura fognaria di almeno il 95% degli AE nominali per gli agglomerati di consistenza compresa tra 1000 e 1.999 AE e collegamento delle reti fognarie ad impianti di depurazione dotati di trattamento secondario;</p> <p><u>Azione B.</u> Raggiungimento di una copertura fognaria di almeno il 90% degli AE nominali per gli agglomerati di consistenza compresa tra 200 e 999 AE e collegamento delle reti fognarie ad adeguati impianti di depurazione dotati di trattamento primario;</p> <p><u>Azione C.</u> Raggiungimento di una copertura fognaria di almeno l'80% degli AE nominali per gli agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 199 AE e collegamento delle reti fognarie ad adeguati impianti di depurazione dotati di trattamento primario.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Azione A. L'AURI provvede ad adeguare i piani di ambito individuando gli interventi necessari per dare continuità all'attuazione della misura entro il 2019. Il gestore SII provvede a realizzare gli interventi contenuti nel piano secondo il cronoprogramma ivi previsto</p> <p>Azione B. L'AURI provvede ad adeguare i piani di ambito individuando gli interventi necessari per dare continuità all'attuazione della misura entro il 2021. Il gestore SII provvede a realizzare gli interventi contenuti nel piano secondo il cronoprogramma ivi previsto</p> <p>Azione C. L'AURI provvede ad adeguare i piani di ambito individuando gli interventi necessari per dare continuità all'attuazione della misura entro il 2021. Il gestore SII provvede a realizzare gli interventi contenuti nel piano secondo il cronoprogramma ivi previsto.</p>	<p>Gestori SII Si evidenzia che la direttiva comunitaria non prevede obblighi particolari per gli agglomerati <2.000 A.E., lasciando ai singoli stati membri ed in particolare per l'Italia alle Regioni, la responsabilità di disciplinare gli scarichi delle acque reflue. Infatti intervenire su piccole realtà dove il sistema fognario è assente o effettuato con mezzi individuali e considerata la morfologia del territorio Umbro con piccoli centri abitati posti su colline recapitanti in più versanti, risulta improponibile anche in un rapporto costi/benefici e anche in rapporto all'apporto inquinante sul corpo idrico recettore. In tal senso si ritiene più utile indirizzare le risorse disponibili in una logica di risanamento dei corpi idrici con maggiori carenze ecologiche</p> <p>Ai fini della risoluzione di varie criticità ambientali e normative, ma anche in relazione alla revisione della DGR 424/2012, sarebbe utile considerare adeguate ed autorizzabili anche fosse settiche pubbliche da installare come trattamento finale di collettori fognari esistenti, ma senza trattamento depurativo finale.</p> <p>Proposta Misura: da inserire come misura complementare in funzione della sostenibilità economica finanziaria dei Piani d'Ambito.</p> <p>AT12 In considerazione della necessità di revisione degli agglomerati inferiori ai 2.000 AE che tenga conto dello stato di fatto del territorio, si ritiene indispensabile prevedere una misura propedeutica per la ripermetrazione degli agglomerati suddetti. All'esito di tale attività dovrà essere costituita apposita commissione tecnica che sulla base di un corretto rapporto costi/benefici e sulla base dell'effettiva disponibilità finanziaria, individui le</p>	<p>Accolta parzialmente in quanto la misura non può essere considerata complementare</p> <p>Accolta parzialmente in quanto tale attività è prevista nella misura B-21</p>	<p>Misura B-12: Estensione delle reti fognarie e collegamento ad adeguati impianti di depurazione al fine di garantire la raccolta e trattamento dei reflui in agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE</p> <p>La misura prevede, per gli agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE, il raggiungimento di una adeguata copertura fognaria e collegamento delle reti fognarie ad impianti di depurazione dotati di trattamento appropriato. In particolare prevede i seguenti obblighi:</p> <p><u>Azione A.</u> Raggiungimento di una adeguata copertura fognaria di almeno il 95% degli AE nominali per gli agglomerati di consistenza compresa tra 1000 e 1.999 AE e collegamento delle reti fognarie ad impianti di depurazione dotati di trattamento secondario;</p> <p><u>Azione B.</u> Raggiungimento di una adeguata copertura fognaria di almeno il 90% degli AE nominali per gli agglomerati di consistenza compresa tra 200 e 999 AE e collegamento delle reti fognarie ad adeguati impianti di depurazione dotati di trattamento primario;</p> <p><u>Azione C.</u> Raggiungimento di una adeguata copertura fognaria di almeno l'80% degli AE nominali per gli agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 199 AE e collegamento delle reti fognarie ad adeguati impianti di depurazione dotati di trattamento primario.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Per le Azioni A, B e C, la Regione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Piano, nomina un apposito gruppo tecnico di lavoro che potrà comprendere anche la partecipazione delle associazioni rappresentative dei soggetti interessati alla misura potrà comprendere anche la partecipazione delle associazioni che rappresentano i soggetti coinvolti nella misura, per stabilire i criteri e gli indirizzi con cui definire gli adeguamenti riguardanti l'estensione delle reti fognarie collegate agli impianti di depurazione, il trattamento dei reflui in agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE.</p> <p>Il gruppo di lavoro, entro 180 giorni dalla nomina, dovrà provvedere a individuare l'adeguata copertura fognaria per il collegamento agli impianti di depurazione nonché l'appropriato trattamento depurativo dei reflui provenienti dagli agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE.</p> <p>Successivamente la Regione provvede ad adeguare la direttiva tecnica regionale in materia di acque reflue, con apposito atto, provvederà ad approvare i lavori del gruppo individuando la tempistica per tali adeguamenti.</p>

	<p>priorità sulle quali intervenire.</p> <p>Infine, come già più volte evidenziato, la direttiva comunitaria 91/271/CE non pone alcun obbligo per gli agglomerati con consistenza inferiore ai 2.000 AE.</p> <p>ATI 3</p> <p><u>In considerazione della necessità di revisione degli agglomerati inferiori ai 2.000 AE che tenga conto dello stato di fatto del territorio, si ritiene indispensabile prevedere una misura propedeutica per la ripermetrazione degli agglomerati suddetti. All'esito di tale attività dovrà essere costituita apposita commissione tecnica che sulla base di un corretto rapporto costi/benefici e sulla base dell'effettiva disponibilità finanziaria, individui le priorità sulle quali intervenire.</u></p> <p>Dato atto che la direttiva comunitaria 91/271/CE non pone alcun obbligo per gli agglomerati con consistenza inferiore ai 2.000 AE, appare evidente come la Regione Umbria con il PTA vada a stabilire specifiche più restrittive in merito al collettamento e al trattamento delle acque reflue. Si ritiene pertanto prioritario il reperimento di risorse extratariffarie per l'attuazione della misura.</p> <p><u>Pertanto si propone che nella parte relativa all'attuazione si faccia esplicito riferimento a risorse pubbliche extratariffarie, o in alternativa lo stralcio delle disposizioni eccedenti gli obblighi previsti dalla Direttiva Comunitaria 91/271/CE.</u></p>	<p>Accolta parzialmente in quanto i costi di tali attività attualmente non possono che essere in capo alla tariffa e comunque tale problematiche saranno oggetto di lavoro del gruppo.</p>	<p>L'AURI provvederà ad adeguare i piani di ambito individuando gli interventi necessari per dare continuità all'attuazione della misura secondo quanto previsto dalla Regione.</p> <p>Azione A. L'AURI Il gestore SII provvede a realizzare gli interventi contenuti nel piano secondo il cronoprogramma ivi previsto</p> <p>Azione B. L'AURI provvede ad adeguare i piani di ambito individuando gli interventi necessari per dare continuità all'attuazione della misura entro il 2021. Il gestore SII provvede a realizzare gli interventi contenuti nel piano secondo il cronoprogramma ivi previsto</p> <p>Azione C. L'AURI provvede ad adeguare i piani di ambito individuando gli interventi necessari per dare continuità all'attuazione della misura entro il 2021. Il gestore SII provvede a realizzare gli interventi contenuti nel piano secondo il cronoprogramma ivi previsto.</p>
<p>Misura B-13: Contenimento dei carichi derivanti dalle acque di prima pioggia</p> <p>La misura prevede la realizzazione di vasche di raccolta e stoccaggio delle acque di prima pioggia in corrispondenza di determinati impianti di depurazione. La misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> - Obbligo di dotare tutti gli impianti di depurazione di capacità superiore a 100.000 AE di vasche di raccolta e stoccaggio di prima pioggia.</p> <p><u>Azione B.</u> - Obbligo di ottimizzare le reti fognarie a servizio di agglomerati ≥ 10000 AE adeguando gli sfioratori di piena, anche con vasche di ritenuta, in modo da garantire l'efficienza idraulica della rete, il corpo superficiale ricevente, e l'efficienza depurativa finale.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Per le Azione A. e B. i gestori dei Servizi Idrici Integrati (SII), sotto la vigilanza ed il controllo dell'AURI, provvedono ad attuare gli interventi necessari entro periodo di validità dell'aggiornamento del Piano.</p>	<p>Gestori SII</p> <p><u>SFIORATORI DI PIENA: la misura è di difficile applicazione visto che tecnicamente la maggior parte degli sfioratori sono stati realizzati dai comuni e sono ubicati per lo più in aree ove realizzare dei manufatti è estremamente complicato. Inoltre la realizzazione di uno sfioratore con il trattamento di sgrigliatore richiederebbe la creazione di una vasca e la modifica idraulica del sistema fognario (es. pompaggio) oltre costituire problematiche ambientali legati a cattivi odori. Alla luce di quanto sopra esposto non è quantificabile l'impegno economico. Si propone l'individuazione di alcuni casi per ogni Gestore particolarmente sensibili considerato anche lo stato del corpo idrico recettore.</u></p> <p>Proposta Misura (Azioni A e B): da inserire come misura complementare in funzione della sostenibilità economica finanziaria dei Piani d'Ambito</p>	<p>Accolta parzialmente in quanto l'attuazione della misura è collegata a quanto definito da parte dell'AURI nell'aggiornamento del Piano d'Ambito.</p>	<p>Misura B-13: Contenimento dei carichi derivanti dalle acque di prima pioggia</p> <p>La misura prevede la realizzazione di vasche di raccolta e stoccaggio delle acque di prima pioggia in corrispondenza di determinati impianti di depurazione. La misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> - Obbligo di dotare tutti gli impianti di depurazione di capacità superiore a 100.000 AE di vasche di raccolta e stoccaggio di prima pioggia.</p> <p><u>Azione B.</u> - Obbligo di ottimizzare le reti fognarie a servizio di agglomerati ≥ 10000 AE adeguando gli sfioratori di piena, anche con vasche di ritenuta, in modo da garantire l'efficienza idraulica della rete, il corpo superficiale ricevente, e l'efficienza depurativa finale.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Per le Azione A. e B. L'AURI modifica il Piano d'Ambito in modo da avviare le azioni previste dalla misura entro la valenza del piano e provvede alla vigilanza e al controllo dell'attuazione della medesima.</p> <p>I gestori dei Servizi Idrici Integrati (SII), sotto la vigilanza ed il controllo dell'AURI, provvedono ad attuare gli interventi previsti nell'aggiornamento del Piano in base alle disponibilità economiche previste nel Piano d'Ambito.</p>

	<p>ATI2 SFIORATORI DI PIENA: la misura è di difficile applicazione visto che tecnicamente la maggior parte degli sfioratori sono stati realizzati dai comuni e sono ubicati per lo più in aree ove realizzare dei manufatti è estremamente complicato. Inoltre la realizzazione di uno sfioratore con il trattamento di sgrigliatore richiederebbe la creazione di una vasca e la modifica idraulica del sistema fognario (es. pompaggio) oltre costituire problematiche ambientali legati a cattivi odori. Alla luce di quanto sopra esposto non è quantificabile l'impegno economico. Si propone l'individuazione di alcuni casi per ogni Gestore particolarmente sensibili considerato anche lo stato del corpo idrico recettore.</p> <p>Comune di Bevagna Determinazione dell'incidenza inquinante della Fossa Nuova che, attraversando alcune aree ad alto rischio, si immette nel Teverone senza passare per nessun sistema di depurazione.</p>	<p>Accolta parzialmente in quanto l'attuazione della misura è collegata a quanto definito da parte dell'AURI nell'aggiornamento del Piano d'Ambito</p> <p>Non accolta: la conoscenza di situazioni illecite deve essere segnalata all'autorità competente e non rientra nelle competenze del PTA</p>	
<p>Misura B-14: Realizzazione di trattamenti avanzati per l'abbattimento combinato dei solidi sospesi e della carica batterica fecale sullo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in impianti di potenzialità di progetto \geq a 10000 AE</p> <p>Nel PTA si evidenziava la criticità derivante dalla presenza di contaminazione batterica (parametro Escherichia Coli) ed era prevista una specifica misura, obbligatoria per gli impianti di depurazione con capacità superiore a 10000 AE, per l'abbattimento dei coliformi attraverso trattamenti terziari di sterilizzazione e le principali soluzioni economicamente utilizzabili impiegano, quali antibatterici, ossidanti come l'ozono o le radiazioni UV. Le soluzioni ipotizzate richiedono, per essere efficaci, un pretrattamento per l'eliminazione dei solidi sospesi fino a limiti estremamente ridotti, non raggiungibili mediante le consuete tecniche di sedimentazione. La rimozione dei solidi sospesi, oltre che essere propedeutica all'abbattimento dei coliformi, contribuisce essa stessa direttamente al miglioramento della qualità ambientale dei corsi d'acqua.</p> <p>Nell'aggiornamento dell'analisi delle pressioni la necessità dell'abbattimento della carica batterica viene confermata, anche se si è preso atto delle difficoltà gestionali del funzionamento di questi trattamenti avanzati, e quindi la misura viene riproposta in una nuova veste.</p> <p>La misura prevede l'obbligo di dotare tutti gli impianti di depurazione di capacità \geq a 10000 AE di sistemi di abbattimento combinato dei solidi sospesi e della carica batterica fecale che non dovrà superare il limite di 5000 UFC/ml (Escherichia Coli).</p> <p>Le tecniche di abbattimento dovranno privilegiare sistemi ad alta efficienza (lampade UV, ozonizzazione, ecc.), evitando sistemi che rilascino sostanze comunque impattanti sulle acque e sulle comunità acquatiche; i sistemi meno avanzati, che rilascino sostanze (ad es. acido peracetico) potranno essere utilizzati solo in emergenza, nei casi di fermo impianto (ad es. manutenzione prolungata delle lampade UV).</p>	<p>Gestori SII</p> <p><u>Dai dati di letteratura tecnica nonché da riscontri analitici in campo sugli impianti già dotati di tali sistemi, si è evidenziato che nonostante la tecnologia a U.V. risulta la migliore sul mercato, non possono essere raggiunti stabilmente limiti inferiori a 50.000 MPN/100 ml. Si sottolinea che i corpi idrici ricettori non sono sterili e quindi riescono a sopportare anche effluenti con presenza di escherichia coli con valori suddetti.</u></p> <p><u>La misura va applicata agli impianti sopra i 10.000 AE. Per quella sopra i 2.000 esistenti si propone la misura come complementare.</u></p> <p><u>Rimane l'obbligo di installare idonei sistemi di trattamento per i nuovi impianti con capacità > 2000 A.E.</u></p> <p>ATI2 Da dati di letteratura tecnica nonché da riscontri analitici in campo sugli impianti già dotati di tali sistemi, si è evidenziato che nonostante la tecnologia a U.V. risulta la migliore sul mercato, non possono essere raggiunti stabilmente limiti inferiori a 50.000 MPN/100 ml. Si sottolinea che i corpi idrici ricettori non sono sterili e quindi riescono a sopportare anche effluenti con presenza di escherichia coli con valori suddetti.</p> <p>ATI3 Considerato che la misura riguarda gli impianti con potenzialità superiore a</p>	<p>Accolta parzialmente in quanto non è possibile considerare la misura complementare in quanto l'azione è già prevista come obbligo dal D.lgs 152/2006 e dalla Direttiva UE.</p> <p>Accolta parzialmente in quanto non è possibile considerare la misura complementare in quanto l'azione è già prevista come obbligo dal D.lgs 152/2006 della Direttiva UE.</p> <p>Accolta</p>	<p>Misura B-14: Realizzazione di trattamenti avanzati per l'abbattimento combinato dei solidi sospesi e della carica batterica fecale sullo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in impianti di potenzialità di progetto \geq a 10.000 AE</p> <p>Nel PTA si evidenziava la criticità derivante dalla presenza di contaminazione batterica (parametro Escherichia Coli) ed era prevista una specifica misura, obbligatoria per gli impianti di depurazione con capacità superiore a 10.000 AE, per l'abbattimento dei coliformi attraverso trattamenti terziari di sterilizzazione e le principali soluzioni economicamente utilizzabili impiegano, quali antibatterici, ossidanti come l'ozono o le radiazioni UV. Le soluzioni ipotizzate richiedono, per essere efficaci, un pretrattamento per l'eliminazione dei solidi sospesi fino a limiti estremamente ridotti, non raggiungibili mediante le consuete tecniche di sedimentazione. La rimozione dei solidi sospesi, oltre che essere propedeutica all'abbattimento dei coliformi, contribuisce essa stessa direttamente al miglioramento della qualità ambientale dei corsi d'acqua.</p> <p>Nell'aggiornamento dell'analisi delle pressioni la necessità dell'abbattimento della carica batterica viene confermata, anche se si è preso atto delle difficoltà gestionali del funzionamento di questi trattamenti avanzati, e quindi la misura viene riproposta in una nuova veste.</p> <p>La misura prevede l'obbligo di dotare tutti gli impianti di depurazione di capacità \geq a 10.000 AE di sistemi di abbattimento combinato dei solidi sospesi e della carica batterica fecale che non dovrà superare il limite di 5.000 UFC/ml (Escherichia Coli).</p> <p>Le tecniche di abbattimento dovranno privilegiare sistemi ad alta efficienza (lampade UV, ozonizzazione, ecc.), evitando sistemi che rilascino sostanze comunque impattanti sulle acque e sulle comunità acquatiche; i sistemi meno avanzati, che rilascino sostanze (ad es. acido peracetico) potranno essere utilizzati solo in emergenza, nei casi di fermo impianto (ad es. manutenzione prolungata delle lampade UV).</p>

<p>Attuazione e tempistica:</p> <p>I gestori SII, sotto la vigilanza ed il controllo dell'AURI, provvedono ad attuare tutti gli interventi necessari per il rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Entro il 2019 dovranno essere adeguati al rispetto del valore limite di 5000 UFC/ml (Escherichia Coli) tutti gli impianti di depurazione con capacità \geq a 100000 AE ed entro il 2021 tutti gli impianti di depurazione con capacità superiore ai 2000 AE.</p>	<p>10.000 A.E. si propone di eliminare il riferimento agli impianti di potenzialità superiore a 2.000 A.E. (ultimo periodo).</p> <p>Comune di Bevagna E' necessario l'inserimento di una clausola di pubblicazione immediata dei by pass dei depuratori, la quantità di reflui sversati e la lunghezza temporale dello sversamento. E' necessaria una catalogazione di tutti i siti singoli o complessi, pubblici e privati, i cui reflui non sono interessati da nessun sistema di depurazione. Censire tutti gli allevamenti zootecnici, di qualsiasi natura, i cui reflui non passano attraverso la depurazione, per individuare il loro potenziale inquinante. Proponiamo l'obbligatorietà, in sede di redazione dei Piani regolatori e di rilascio delle concessioni private, di separare le acque chiare da quelle scure.</p>	<p>Non accolta: la regolazione dei by-pass è già normata nella direttiva tecnica regionale La conoscenza di situazioni illecite deve essere segnalata all'autorità competente e non rientra nelle competenze del PTA Oltre a quanto sopra sulle situazioni illecite si ricorda che l'utilizzo agronomico dei reflui è disciplinato al livello regionale, statale e comunitario I PRG sono di esclusiva competenza dei Comuni</p>	<p>Attuazione e tempistica:</p> <p>I gestori SII, sotto la vigilanza ed il controllo dell'AURI, provvedono ad attuare tutti gli interventi necessari per il rispetto delle norme comunitarie e statali di riferimento. Entro il 2019 dovranno essere adeguati al rispetto del valore limite di 5.000 UFC/ml (Escherichia Coli) tutti gli impianti di depurazione con capacità \geq a 100.000 AE ed entro il 2021 tutti gli impianti di depurazione con capacità superiore ai 2000 AE- 10.000 AE</p>
<p>Misura B-15: Limiti di emissione per gli scarichi di attività produttive in fognatura o in corpo idrico superficiale</p> <p>Le misure attuative del Piano hanno già stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli scarichi provenienti dalle attività produttive, recapitanti in pubblica fognatura, servita da idoneo impianto di depurazione, devono rispettare i limiti della disciplina regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura e le ulteriori prescrizioni rilasciate dal gestore del SII; - gli scarichi provenienti dalle attività produttive, recapitanti in pubblica fognatura non servite da idoneo impianto di depurazione o che recapitano direttamente in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti della disciplina regionale in materia di scarichi in corpi idrici superficiali e le ulteriori prescrizioni rilasciate dall'Autorità competente all'autorizzazione allo scarico. <p>Le nuove autorizzazioni dovranno attenersi a quanto sopra previsto, mentre quelle già autorizzate devono mantenere l'efficienza degli impianti rispettando i limiti previsti in sede di autorizzazione.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura è di immediata attuazione.</p> <p>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, la Regione provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura.</p>	<p>Comune di Bevagna Istituire un catasto degli scarichi industriali e metterli in relazione con i piani regolatori di tutta la valle e il potenziale inquinante singolo e complessivo.</p>	<p>La misura B-20 prevede il catasto (censimento) di ogni scarico. Il catasto sarà a disposizione di tutti i soggetti interessati. Fin da ora i Comuni, rappresentati negli ATI, possono effettuare verifiche mediante i gestori SII</p>	<p>Misura B-15: Limiti di emissione per gli scarichi di attività produttive in fognatura o in corpo idrico superficiale</p> <p>Le misure attuative del Piano hanno già stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli scarichi provenienti dalle attività produttive, recapitanti in pubblica fognatura, servita da idoneo impianto di depurazione, devono rispettare i limiti della disciplina regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura e le ulteriori prescrizioni rilasciate dal gestore del SII; - gli scarichi provenienti dalle attività produttive, recapitanti in pubblica fognatura non servite da idoneo impianto di depurazione o che recapitano direttamente in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti della disciplina regionale in materia di scarichi in corpi idrici superficiali e le ulteriori prescrizioni rilasciate dall'Autorità competente all'autorizzazione allo scarico. <p>Le nuove autorizzazioni dovranno attenersi a quanto sopra previsto, mentre quelle già autorizzate devono mantenere l'efficienza degli impianti rispettando i limiti previsti in sede di autorizzazione.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura è di immediata attuazione.</p> <p>La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura.</p>
<p>Misura B-16: Limiti di emissione in fognatura o in corpo idrico più restrittivi per le sostanze pericolose e le sostanze prioritarie</p> <p>L'attuale disciplina regionale ha già previsto specifici limiti per le sostanze pericolose e le sostanze prioritarie.</p> <p>La misura prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limiti di emissione in fognatura e in corpo idrico più restrittivi per le sostanze pericolose e le sostanze prioritarie per recepire l'implementazione del quadro normativo comunitario. - nelle aree caratterizzate da inquinamento diffuso con particolare riferimento ai composti organo-alogenati devono essere stabiliti limiti più restrittivi in base alle specifiche criticità locali, anche con l'adozione di 	<p>Confindustria Si chiede di eliminare le parole "più restrittivi" dal testo della Misura. Limiti più restrittivi e l'adozione di altre prescrizioni potranno essere attuate con l'aggiornamento della vigente direttiva tecnica regionale sugli scarichi</p>	<p>Accolta</p>	<p>Misura B-16: Limiti di emissione in fognatura o in corpo idrico più restrittivi per le sostanze pericolose e le sostanze prioritarie</p> <p>L'attuale disciplina regionale ha già previsto specifici limiti per le sostanze pericolose e le sostanze prioritarie.</p> <p>La misura prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limiti di emissione in fognatura e in corpo idrico più restrittivi per le sostanze pericolose e le sostanze prioritarie per recepire l'implementazione del quadro normativo comunitario. - nelle aree caratterizzate da inquinamento diffuso con particolare riferimento ai composti organo-alogenati devono essere stabiliti limiti più restrittivi in base alle specifiche criticità locali, anche con l'adozione di prescrizioni inerenti il ciclo produttivo quale il ricorso al ciclo chiuso per

<p>prescrizioni inerenti il ciclo produttivo quale il ricorso al ciclo chiuso per determinati composti.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, la Regione provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura.</p>			<p>determinati composti.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura.</p>
<p>Misura B-17: Attuazione degli interventi, delle limitazioni e prescrizioni stabilite dal Piano regionale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso proveniente da solventi organo-alogenati</p> <p>Il Piano regionale per la bonifica di cui all'art.239 comma 3 del Decreto 152/2006, può individuare nelle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, valori più restrittivi per i limiti di emissione specifici sia in termini di concentrazione, sia in termini di massa, per gli scarichi di sostanze contenenti composti organo-alogenati.</p> <p>Nei tempi previsti nel Piano regionale per la bonifica gli uffici competenti provvederanno ad adeguare le autorizzazioni allo scarico.</p> <p>La misura sarà applicata a seguito dell'emanazione del Piano regionale per il risanamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso da solventi organo-alogenati di cui all'art.239 comma 3 lettera c) del D.Lgs 152/06 e per il contenimento della loro diffusione. Gli obiettivi di qualità per i corpi idrici sotterranei compromessi saranno individuati ed aggiornati in base ai risultati degli interventi di bonifica indicati nel sopra citato Piano di bonifica.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento la Regione rivede gli obiettivi di qualità dei corpi idrici compromessi ed emana prescrizioni, limiti parametrici, vincoli e divieti, adottando una specifica direttiva tecnica per tali aree.</p>	<p>Gestori SII</p> <p><i>Purtroppo è ancora in corso il rilevamento anche da parte di ARPA di inquinamento da Tricloro- e Tetracloroetilene nella zona del Folignate – Bevagna – Spello – Spoleto e sarebbe utile capire tempi e modi di risanamento/bonifica previsti da PTA 2 per le suddette zone e ovviamente per le conseguenze su pozzi a scopo idropotabile sfortunatamente ancora necessari per integrazioni in varie reti di distribuzione.</i></p> <p>Vd. anche T - 12</p> <p>Confindustria</p> <p><i>Si chiede di eliminare le parole "più restrittivi" dal testo della Misura tenuto conto che la misura sarà attuata a seguito dell'emanazione del Piano regionale per il risanamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso da solventi organo-alogenati</i></p>	<p>Non accolta in quanto tale attività rientra nella misura T-12</p> <p>Accolta</p>	<p>Misura B-17: Attuazione degli interventi, delle limitazioni e prescrizioni stabilite dal Piano regionale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso proveniente da solventi organo-alogenati</p> <p>Il Piano regionale per la bonifica di cui all'art.239 comma 3 del Decreto 152/2006, può individuare nelle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, valori più restrittivi per i limiti di emissione specifici sia in termini di concentrazione, sia in termini di massa, per gli scarichi di sostanze contenenti composti organo-alogenati.</p> <p>Nei tempi previsti nel Piano regionale per la bonifica gli uffici competenti provvederanno ad adeguare le autorizzazioni allo scarico.</p> <p>La misura sarà applicata a seguito dell'emanazione del Piano regionale per il risanamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso da solventi organo-alogenati di cui all'art.239 comma 3 lettera c) del D.Lgs 152/06 e per il contenimento della loro diffusione. Gli obiettivi di qualità per i corpi idrici sotterranei compromessi saranno individuati ed aggiornati in base ai risultati degli interventi di bonifica indicati nel sopra citato Piano di bonifica.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione, entro 180 giorni sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento, rivede gli obiettivi di qualità dei corpi idrici compromessi ed emana prescrizioni, limiti parametrici, vincoli e divieti, adottando una specifica direttiva tecnica per tali aree.</p>
<p>Misura B-18: Contenimento dei carichi derivanti dal dilavamento di superfici di aree a servizio di attività commerciali e/o di produzione di beni e servizi</p> <p>La misura prevede l'obbligo, per le attività commerciali o di produzione di beni e servizi, di dotare le superfici impermeabili scoperte adibite ad attività di produzione di beni e servizi per le quali sussiste il rischio di dilavamento e scorrimento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di idonei sistemi di raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli e delle altre sostanze inquinanti, secondo quanto stabilito dalla direttiva regionale. Sono escluse dal presente obbligo tutte le superfici adibite esclusivamente ad aree di parcheggio pubblico di dimensione inferiore a 50 posti auto.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, la Regione provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura.</p> <p>Tutti i nuovi insediamenti sono adeguati alla misura fin dalla loro attivazione. I titolari degli insediamenti già esistenti provvedono ad adeguarsi alla misura entro il primo triennio di validità dell'aggiornamento del Piano, salvo prescrizione più restrittiva stabilita dal gestore SII ovvero in sede di rilascio/rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).</p>	<p>Confindustria</p> <p><i>L'attuale direttiva tecnica regionale n. 424/2012 è già intervenuta sugli scarichi delle acque reflue di dilavamento. Non si comprende poi la motivazione dell'esclusione solo per alcuni parcheggi. Si chiede pertanto di far riferimento alla disciplina attuale e in ogni caso eliminare dalla parte finale della misura la frase: "Sono escluse dal presente obbligo tutte le superfici adibite esclusivamente ad aree di parcheggio pubblico di dimensione inferiore a 50 posti auto". Si chiede conseguentemente di eliminare anche la seguente frase: "Tutti i nuovi insediamenti sono adeguati alla misura fin dalla loro attivazione. I titolari degli insediamenti già esistenti provvedono ad adeguarsi alla misura entro il primo triennio di validità dell'aggiornamento del Piano, salvo prescrizione più restrittiva stabilita dal gestore SII ovvero in sede di rilascio/rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)."</i></p> <p><i>Eventuali nuove prescrizioni potranno essere introdotte e disciplinate in sede</i></p>	<p>Accolta</p> <p>Accolta</p>	<p>Misura B-18: Contenimento dei carichi derivanti dal dilavamento di superfici di aree a servizio di attività commerciali e/o di produzione di beni e servizi</p> <p>La misura prevede l'obbligo, per le attività commerciali o di produzione di beni e servizi, di dotare le superfici impermeabili scoperte adibite ad attività di produzione di beni e servizi per le quali sussiste il rischio di dilavamento e scorrimento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di idonei sistemi di raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli e delle altre sostanze inquinanti, secondo quanto stabilito dalla direttiva regionale 424/2012 all'art. 17. Sono escluse dal presente obbligo tutte le superfici adibite esclusivamente ad aree di parcheggio pubblico di dimensione inferiore a 50 posti auto.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura è di immediata attuazione trattandosi di sostanziale prosecuzione di obblighi della vigente direttiva tecnica.</p> <p>La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura.</p> <p>La misura è di immediata applicazione in quanto l'attuazione segue quanto previsto dall'art. 17 comma 4 della direttiva tecnica regionale 424/2012.</p> <p>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, la Regione provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale vigente</p>

	<p>del previsto adeguamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.</p> <p>Comune di Bevagna <i>E' necessario mettere in collegamento, azione mai eseguita prima e alla base dell'inquinamento del Marroggia-Teverone-Timia, i Piani Regolatori Generali e gli sviluppi urbani dei Comuni della valle e controllare e gestire il residuo urbanistico di qualsiasi natura. Come evidenziato, infatti, il problema dei fiumi di Bevagna è un problema di correlazioni e di sviluppo integrato tra tutti i comuni della Valle Umbra Sud. Le scelte urbanistiche e di sviluppo dei Comuni della cintura Foligno-Spoleto pesano in maniera esponenziale sul livello dell'inquinamento e sullo stato dei fiumi di Bevagna e provocano gravi ripercussioni sul nostro territorio. Riteniamo che sia indispensabile una intesa tra tutti i Comuni affinché sia alzato il livello totale di salvaguardia. Proponiamo che venga messo obbligatoriamente nelle stesure dei Piani Regolatori Generali, anche in quelli di vecchia redazione, lo studio di incidenza del potenziale sviluppo urbanistico e demografico, di quello edificato e del residuo edificatorio in relazione al potenziale inquinante e che vengano allegate, di conseguenza, la progettualità e le linee programmatiche finanziarie per gli adeguamenti necessari. A tal proposito riteniamo necessaria una programmazione edificatoria complessiva della valle.</i></p>	<p>Non accolta: come in precedenza si ricorda che I PRG sono di esclusiva competenza dei Comuni</p> <p>Non accolta: appare utile evidenziare che lo strumento per coordinare i Comuni possono essere i contratti di fiume o specifici accordi programmatici da stipulare tra le varie amministrazioni locali</p>	<p>in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura.</p> <p>Tutti i nuovi insediamenti sono adeguati alla misura fin dalla loro attivazione. I titolari degli insediamenti già esistenti provvedono ad adeguarsi alla misura entro il primo triennio di validità dell'aggiornamento del Piano, salvo prescrizione più restrittiva stabilita dal gestore SII ovvero in sede di rilascio/rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).</p>
<p>Misura B-19: Ottimizzazione della gestione degli impianti di itticoltura e dei relativi scarichi</p> <p>La misura prevede di completare le azioni per il contenimento dei carichi immessi su tutti i corpi idrici del territorio regionale prodotti dagli impianti di itticoltura sulla base delle attività di sperimentazione effettuate a seguito dell'attuazione del Piano Stralcio di Piediluco (PS3).</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano la Regione provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura, al fine di consentire all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di stabilire i limiti più adatti alla tutela ambientale del corpo idrico.</p> <p>La misura è attuata in contemporanea con le azioni previste da parte delle regioni confinanti che sversano nei corpi idrici interessati da tale attività.</p>			<p>Misura B-19: Ottimizzazione della gestione degli impianti di itticoltura e dei relativi scarichi</p> <p>La misura prevede di completare le azioni per il contenimento dei carichi immessi su tutti i corpi idrici del territorio regionale prodotti dagli impianti di itticoltura sulla base delle attività di sperimentazione effettuate a seguito dell'attuazione del Piano Stralcio di Piediluco (PS3).</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura è di immediata attuazione trattandosi di sostanziale prosecuzione di obblighi del PTA e della vigente direttiva tecnica.</p> <p>La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura.</p> <p>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, la Regione, provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura, al fine di consentire all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di stabilire i limiti più adatti alla tutela ambientale del corpo idrico.</p> <p>La misura è attuata in contemporanea con le azioni previste da parte delle regioni confinanti che sversano nei corpi idrici interessati da tale attività.</p>
<p>Misura B-20: Creazione del Sistema Informativo e Gestionale</p>	<p>Gestori SII</p>		<p>Misura B-20: Creazione del Sistema Informativo e Gestionale</p>

Regionale per la regolazione dei carichi civili e industriali

La misura prevede la creazione di una banca dati necessaria ai fini autorizzativi, di controllo e per le attività di reporting, di tutti gli scarichi civili e industriali in pubblica fognatura o in corpo idrico; lo strumento integrerà le potenzialità dell'attuale "catasto scarichi" con il sistema cartografico "data mapping system". Il Sistema si interfaccia con la procedura di rilascio dell'AUA e dell'AIA.

Il Sistema deve contenere le informazioni relative agli scarichi di:

- a) acque reflue urbane;
- b) acque reflue industriali;
- c) acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- d) acque reflue domestiche.

Le informazioni base previste nel sistema sono le seguenti:

- anagrafica del soggetto autorizzato e data di autorizzazione/rinnovo;
- localizzazione georeferenziata dello scarico;
- sistemi di trattamento esistenti;
- natura ed entità dello scarico;
- pareri e prescrizioni;
- limiti di emissione autorizzati;
- punti di ispezione e campionamento georeferenziati;
- sistemi di controllo e campionamento (portate, autocampionatori, ecc.);
- controlli e sopralluoghi.

Il Sistema si compone di sezioni principali ed ausiliarie:

I) Sezioni principali:

- Sezione anagrafica in cui sono riportate le informazioni anagrafiche del soggetto che richiede l'autorizzazione, e le informazioni di base riferibili all'autorizzazione;
- Sezione impianti in cui sono riportate le informazioni riguardanti i depuratori di acque reflue urbane, industriali e domestiche e i riferimenti alla sezione anagrafica;
- Sezione scarichi in cui sono riportate le informazioni riguardanti gli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, industriali, industriali assimilate alle domestiche e domestiche (queste ultime solo se di consistenza > a 50 AE), oltre ai riferimenti alla sezione anagrafica ed eventualmente alla sezione degli impianti.

II) Sezioni ausiliarie:

- Sezione qualità scarico in cui è contenuta la caratterizzazione qualitativa dello scarico così come riportata nella documentazione relativa all'autorizzazione;
- Sezione sostanze pericolose in cui vengono riportate in dettaglio le informazioni sulle sostanze pericolose così come riportate nella documentazione relativa all'autorizzazione;
- Sezione smaltimento fanghi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo smaltimento di eventuali fanghi di depurazione;
- Sezione rifiuti liquidi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo smaltimento di eventuali rifiuti liquidi.

III) Sezione di dialogo con il sistema "agglomerati". In questa sezione i gestori dei servizi idrici integrati sono obbligati ad aggiornare il quadro cartografico dei sistemi fognari-depurativi.

Il Sistema è anche lo strumento unico operativo per la gestione ed il controllo delle pratiche autorizzative di tutti i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni e concorre alla semplificazione amministrativa e all'innovazione tecnologica, con riduzione degli adempimenti amministrativi e dei tempi di rilascio. L'autorità competente al

Il catasto dovrà essere visibile e la Regione dovrà fornire le licenze dei software necessari nonché la formazione necessaria

Confindustria

Nella descrizione della misura la banca dati è prevista come "necessaria ai fini autorizzativi" e che "L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni è obbligata all'utilizzo del Sistema".

Dovrà essere precisato che ciò potrà avvenire solo dopo la completa implementazione del sistema Informativo e della verifica della sua funzionalità.

In sostanza si propone di modificare le frasi:

- "necessaria ai fini autorizzativi" con la frase: "utile ai fini autorizzativi"

- "Il Sistema si interfaccia con la procedura di rilascio dell'AUA e dell'AIA" con la frase "il Sistema si interfaccia con la procedura di rilascio delle autorizzazioni ambientali"

- "Il Sistema è, altresì, lo strumento di informazione al cittadino sullo stato della pratica autorizzativa (...)" con la frase "Il Sistema è, altresì, lo strumento di informazione all'utente sullo stato della pratica autorizzativa (...)"

Riguardo alla attuazione e tempistica, si chiede di valutare la reale possibilità di attuare alla scadenza indicata per l'attivazione della misura ("entro il 30 giugno 2017")

Comune di Bevagna

Istituire un catasto degli scarichi civili e industriali e metterli in relazione con i piani regolatori di tutta la valle e il potenziale inquinante singolo e complessivo di ogni zona..

Accolta parzialmente in quanto non saranno necessarie licenze, ma sarà possibile consultarlo liberamente

Accolta

Accolta

Accolta

Accolta

La misura B-20 prevede il catasto (censimento) di ogni scarico. Il catasto sarà a disposizione di tutti i soggetti interessati. Fin da ora i Comuni, rappresentati negli ATI, possono effettuare verifiche mediante i gestori SII

Regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali

La misura prevede la creazione di una banca dati necessaria **utile** ai fini autorizzativi, di controllo e per le attività di reporting, di tutti gli scarichi civili e industriali in pubblica fognatura o in corpo idrico; lo strumento integrerà le potenzialità dell'attuale "catasto scarichi" con il sistema cartografico "data mapping system". Il Sistema si interfaccia con la procedura di rilascio dell'AUA e dell'AIA **delle Autorizzazioni Ambientali**.

Il Sistema deve contenere le informazioni relative agli scarichi di:

- a) acque reflue urbane;
- b) acque reflue industriali;
- c) acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- d) acque reflue domestiche.

Le informazioni base previste nel sistema sono le seguenti:

- anagrafica del soggetto autorizzato e data di autorizzazione/rinnovo;
- localizzazione georeferenziata dello scarico;
- sistemi di trattamento esistenti;
- natura ed entità dello scarico;
- pareri e prescrizioni;
- limiti di emissione autorizzati;
- punti di ispezione e campionamento georeferenziati;
- sistemi di controllo e campionamento (portate, autocampionatori, ecc.);
- controlli e sopralluoghi.

Il Sistema si compone di sezioni principali ed ausiliarie:

I) Sezioni principali:

- Sezione anagrafica in cui sono riportate le informazioni anagrafiche del soggetto che richiede l'autorizzazione, e le informazioni di base riferibili all'autorizzazione;
- Sezione impianti in cui sono riportate le informazioni riguardanti i depuratori di acque reflue urbane, industriali e domestiche e i riferimenti alla sezione anagrafica;
- Sezione scarichi in cui sono riportate le informazioni riguardanti gli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, industriali, industriali assimilate alle domestiche e domestiche (queste ultime solo se di consistenza > a 50 AE), oltre ai riferimenti alla sezione anagrafica ed eventualmente alla sezione degli impianti.

II) Sezioni ausiliarie:

- Sezione qualità scarico in cui è contenuta la caratterizzazione qualitativa dello scarico così come riportata nella documentazione relativa all'autorizzazione;
- Sezione sostanze pericolose in cui vengono riportate in dettaglio le informazioni sulle sostanze pericolose così come riportate nella documentazione relativa all'autorizzazione;
- Sezione smaltimento fanghi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo smaltimento di eventuali fanghi di depurazione;
- Sezione rifiuti liquidi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo smaltimento di eventuali rifiuti liquidi.

III) Sezione di dialogo con il sistema "agglomerati". In questa sezione i gestori dei servizi idrici integrati sono obbligati ad aggiornare il quadro cartografico dei sistemi fognari-depurativi.

Il Sistema è anche lo strumento unico operativo per la gestione ed il controllo delle pratiche autorizzative di tutti i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni e concorre alla semplificazione amministrativa e all'innovazione tecnologica, con riduzione degli adempimenti amministrativi e dei tempi di rilascio. L'autorità competente al

rilascio delle autorizzazioni è obbligata all'utilizzo del Sistema provvedendo al popolamento e continuo aggiornamento dello stesso per quanto attiene alle informazioni di propria competenza. Il Sistema deve essere strutturato per garantire la compatibilità e dialogare con il Centro Documentazione Acque.

Il Sistema è, altresì, lo strumento di informazione al cittadino sullo stato della pratica autorizzativa, secondo il principio della trasparenza cui devono ispirarsi tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Attuazione e tempistica:

La Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, individua un gruppo di lavoro che elabora un disciplinare per la realizzazione del Sistema ed una direttiva tecnica per l'attivazione, l'utilizzo e la gestione del Sistema. Il Sistema, deve essere attivato entro il 30 giugno 2017 ed è disciplinato all'interno della direttiva regionale in materia di scarichi.

La Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale, adeguandola alla presente misura.

Misura B-21: Aggiornamento dello stato degli agglomerati umbri

L'analisi pressioni dell'aggiornamento del Piano, al fine di incrementare l'accuratezza dei dati, è ricorsa ad un ulteriore strumento di indagine che ha perfezionato i dati di base ISTAT. La tecnica utilizzata è stata quella del Dasymetric Mapping con la quale il calcolo della popolazione per ettaro di territorio è avvenuto attraverso la suddetta tecnica statistica, utilizzata per dettagliare la densità di popolazione, ovvero per disaggregare l'informazione generalizzata della popolazione (sezione di censimento) su dati ancillari che hanno una minore generalizzazione (volume degli edifici).

Al fine di avere un quadro conoscitivo approfondito per l'analisi pressioni che precede ogni aggiornamento dei Piani di Tutela e dei Piani di Gestione, la misura prevede:

- l'aggiornamento costante dello stato degli agglomerati presenti nel territorio umbro, in armonia ed ai fini del funzionamento del catasto scarichi di cui alla misura B-20.

Attuazione e tempistica:

Entro 2 anni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano i Gestori SII, sotto il controllo e la sorveglianza dell'AURI, sono obbligati ad aggiornare il quadro cartografico dei sistemi fognari-depurativi del Dasymetric Mapping, all'interno del Catasto scarichi.

Gestori SII

Il catasto dovrà essere visibile e la Regione dovrà fornire le licenze dei software necessari nonché la formazione necessaria

rilascio delle autorizzazioni è obbligata all'utilizzo del Sistema provvedendo al popolamento e continuo aggiornamento dello stesso per quanto attiene alle informazioni di propria competenza. Il Sistema deve essere strutturato per garantire la compatibilità e dialogare con il Centro Documentazione Acque.

Il Sistema è, altresì, lo strumento di informazione ~~al cittadino~~ **all'utente** sullo stato della pratica autorizzativa, secondo il principio della trasparenza cui devono ispirarsi tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Attuazione e tempistica:

La Regione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, individua un gruppo di lavoro che elabora un disciplinare per la realizzazione del Sistema ed i tempi di fornitura dello stesso.

Il Sistema entra in funzione entro 30 giorni dalla sua attivazione.

L'attivazione, l'utilizzo e la gestione del sistema è contemplato nella direttiva tecnica in materia di scarichi e deve essere consultabile da tutti gli utenti.

~~deve essere attivato entro 180 dall'approvazione del Piano il 30 giugno 2017 ed è disciplinato all'interno della direttiva regionale in materia di scarichi e deve essere consultabile da tutti gli utenti.~~

La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede all'adeguamento della direttiva tecnica regionale, adeguandola alla presente misura.

Misura B-21: Aggiornamento dello stato degli agglomerati umbri

L'analisi pressioni dell'aggiornamento del Piano, al fine di incrementare l'accuratezza dei dati, è ricorsa ad un ulteriore strumento di indagine che ha perfezionato i dati di base ISTAT. La tecnica utilizzata è stata quella del Dasymetric Mapping con la quale il calcolo della popolazione per ettaro di territorio è avvenuto attraverso la suddetta tecnica statistica, utilizzata per dettagliare la densità di popolazione, ovvero per disaggregare l'informazione generalizzata della popolazione (sezione di censimento) su dati ancillari che hanno una minore generalizzazione (volume degli edifici).

Al fine di avere un quadro conoscitivo approfondito per l'analisi pressioni che precede ogni aggiornamento dei Piani di Tutela e dei Piani di Gestione, la misura prevede:

- l'aggiornamento costante dello stato degli agglomerati presenti nel territorio umbro, in armonia ed ai fini del funzionamento del catasto scarichi di cui alla misura B-20.

Attuazione e tempistica:

Entro 30 giorni dall'approvazione del Piano l'Arpa mette a disposizione dell'AURI il sistema denominato Dasymetric Mapping.

Entro 180 giorni dalla disponibilità del sistema, l'AURI attraverso il SII provvede ad aggiornare gli agglomerati in base alla procedura informatizzata individuata dall'Arpa denominata Dasymetric Mapping e periodicamente nel caso di nuovi insediamenti.

L'aggiornamento deve avvenire ogni 2 anni in concomitanza con la compilazione del questionario UWWTD.

~~Entro 2 anni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano i Gestori SII, sotto il controllo e la sorveglianza dell'AURI, sono obbligati ad aggiornare il quadro cartografico dei sistemi fognari-depurativi del~~

<p>Misura B-22: Sviluppo di un Sistema Informativo e Gestionale Regionale per l'Agricoltura e l'Ambiente</p> <p>La misura prevede l'efficientamento della banca dati agro-ambientale, per consentire il superamento di obblighi multipli per le aziende, ma anche per ottemperare all'obbligo della digitalizzazione della pubblica amministrazione e la piena attuazione del sistema "Umbria Digitale". Il sistema dovrà essere organizzato in modo da essere uno strumento che attui una reale semplificazione per tutte le aziende e per superare la molteplicità di documentazione e duplicazione di dati richiesti nelle varie autorizzazioni e concessioni.</p> <p>Tale sistema, in continuità con quanto già implementato con il Sistema Integrato per la Gestione delle Procedure Aziendali (SIGPA) consentirebbe di concentrare in un unico polo digitale tutte le informazioni, correlate all'attività agricola nel rispetto dell'ambiente, costituendo un sistema aperto interfacciato con tutte le altre banche dati ambientali e con eventuali altri sistemi informativi esterni utilizzati dalle aziende agricole e zootecniche.</p> <p>Il sistema prende a riferimento le informazioni presenti nel Fascicolo Aziendale, strumento istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate e verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente un'attività agricola.</p> <p>Il sistema deve garantire la compatibilità con tutte le altre banche dati ambientali, tra cui il sistema "Agua" di Arpa Umbria.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione con apposito provvedimento della GR individua le modalità di gestione ed il soggetto gestore del sistema informativo, dettando anche indicazioni sulla semplificazione delle procedure aziendali e sull'attuazione del registro unico dei controlli. Lo sviluppo del sistema deve avvenire, mediante il ricorso ad un apposito gruppo di lavoro, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano ed entrerà in funzione entro i successivi 180 giorni.</p>	<p>Confagricoltura-Cia-Coldiretti</p> <p>Si ritiene che il riferimento allo studio effettuato da ARPA Umbria (AGUA) sia improprio. Si tratta infatti di un geodatabase nel quale l'uso agricolo del territorio regionale è stato ricostruito sulla base dei dati SIAN (fascicolo aziendale – domanda unica) relativi al triennio 2011-2013 e delle superfici a premio della Mis. 2.1.4 (Az. A - Agricoltura integrata, az. B. agricoltura biologica) del PSR 20072013.(cfr.http://www.arpa.umbria.it/cadoc/home/details/press3?containerid=TDC). Siamo di fronte ad un sistema chiuso, che per definizione non può essere collegato ad un altro applicativo che di fatto deve avere funzionalità dinamiche e gestionali.</p> <p>Prevedere, nella composizione del gruppo di lavoro indicato, la presenza di un rappresentante per ciascuna Organizzazione agricola regionale</p>	<p>Accolta</p> <p>Accolta</p>	<p>Dasymetric Mapping, all'interno del Catasto scarichi.</p> <p>Misura B-22: Sviluppo di un Sistema Informativo e Gestionale Regionale per l'Agricoltura e l'Ambiente</p> <p>La misura prevede l'efficientamento della banca dati agro-ambientale, per consentire il superamento di obblighi multipli per le aziende, ma anche per ottemperare all'obbligo della digitalizzazione della pubblica amministrazione e la piena attuazione del sistema "Umbria Digitale". Il sistema dovrà essere organizzato in modo da essere uno strumento che attui una reale semplificazione per tutte le aziende e per superare la molteplicità di documentazione e duplicazione di dati richiesti nelle varie autorizzazioni e concessioni.</p> <p>Tale sistema, in continuità con quanto già implementato con il Sistema Integrato per la Gestione delle Procedure Aziendali (SIGPA) consentirebbe di concentrare in un unico polo digitale tutte le informazioni, correlate all'attività agricola nel rispetto dell'ambiente, costituendo un sistema aperto interfacciato con tutte le altre banche dati ambientali e con eventuali altri sistemi informativi esterni utilizzati dalle aziende agricole e zootecniche.</p> <p>Il sistema prende a riferimento le informazioni presenti nel Fascicolo Aziendale, strumento istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate e verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente un'attività agricola.</p> <p>Il sistema deve garantire la compatibilità con tutte le altre banche dati ambientali, tra cui il sistema "Agua" di Arpa Umbria.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione con apposito provvedimento della GR</p> <p>La Regione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, individua apposito gruppo tecnico di lavoro, che potrà comprendere anche la partecipazione delle associazioni rappresentative dei soggetti interessati alla misura, e che potrà comprendere anche la partecipazione delle associazioni che rappresentano gli utenti coinvolti nella misura.</p> <p>Il gruppo di lavoro, individua entro 90 giorni dalla nomina, definisce le modalità di sviluppo del sistema informativo e gestionale, prevedendo anche individuando e di gestione ed il soggetto gestore del sistema informativo, dettando anche indicazioni sulla semplificazioni delle procedure aziendali e l'attuazione del registro unico dei controlli; elabora inoltre il disciplinare per la realizzazione del Sistema ed i tempi di fornitura dello stesso.</p> <p>Lo sviluppo del sistema deve avvenire, mediante il ricorso ad un apposito gruppo di lavoro, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano ed entrerà in funzione entro i successivi 270 giorni.</p> <p>Il Sistema entra in funzione definitivamente entro 270 giorni dalla sua attivazione.</p> <p>La Regione, adegua alla misura, prima dell'entrata in funzione del sistema, le direttive tecniche di settore.</p>
<p>Misura B-23: Applicazione del corretto apporto di nutrienti secondo i dettami del Codice di Buona Pratica Agricola</p> <p>Al fine di garantire la salvaguardia delle risorse idriche ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, e la redditività delle attività agricole, è necessario assicurare alle colture il corretto apporto di nutrienti, in modo da evitare fenomeni di lisciviazione nei corpi idrici superficiali e sotterranei. La misura applica su tutto il territorio regionale i principi del Codice di Buona</p>	<p>Confagricoltura-Cia-Coldiretti</p> <p>Si propone di inserire la possibilità di adeguare il CBPA alla realtà agricola regionale come per altro previsto dalla citata normativa.</p>	<p>Accolta</p>	<p>Misura B-23: Applicazione del corretto apporto di nutrienti secondo i dettami del Codice di Buona Pratica Agricola</p> <p>Al fine di garantire la salvaguardia delle risorse idriche ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, e la redditività delle attività agricole, è necessario assicurare alle colture il corretto apporto di nutrienti, in modo da evitare fenomeni di lisciviazione nei corpi idrici superficiali e sotterranei. La</p>

<p>Pratica Agricola, di cui al Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 e smmi, e di quelli indicati all'art.14, comma 1, del DM 25.02.2015. A tal fine la regione definisce il dettaglio delle azioni, in rapporto alle particolarità territoriali del comparto agrozootecnico regionale.</p> <p>La misura parte dal presupposto che il carico di azoto al terreno, in termini di efficienza d'utilizzo, è la somma di tutti gli apporti diretti (organico e di sintesi) e si attua attraverso:</p> <p><u>Azione A.</u> - Il corretto utilizzo agronomico di effluenti di allevamento e di tutti i nutrienti azotati provenienti da altre fonti quali acque reflue di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06, digestato di cui al DM 25.02.2016, concimi di sintesi e ammendanti, le cui dotazioni per ettaro e per coltura, in termini di fabbisogno complessivo di azoto efficiente, con riferimento ai quantitativi previsti dai provvedimenti regionali di applicazione del CBPA come sopra descritto.</p> <p><u>Azione B.</u> - La tracciabilità dei quantitativi di fertilizzante utilizzato attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il registro dei fertilizzanti, ove obbligato da norme regionali e nazionali e per le aziende che accedono a misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR); l'azione si attua con il sistema di cui alla misura B-22 o di altro sistema di registrazione collegato al fascicolo aziendale e implementabile nel sistema regionale di cui alla predetta misura B-22. <p><u>Azione C.</u> - Il trasferimento di conoscenze a favore degli imprenditori agricoli su tematiche inerenti processi innovativi volti ad un miglior utilizzo dei fertilizzanti azotati in termini di sostenibilità ambientale.</p> <p><u>Azione D.</u> - Aggiornamento della Tabella 1 del DM 19.04.199 (CBPA) estendendola a tutte le specie agrarie presenti in Umbria con riportato il relativo fabbisogno, in termini di azoto efficiente.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua su tutto il territorio regionale con DGR attuativa del CBPA sopra descritto, che dovrà essere adottata entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano. Fino all'adozione della DGR la misura è attuata facendo riferimento al Codice di Buona Pratica Agricola, di cui al Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 e smi.</p>	<p>Confagricoltura-Cia-Coldiretti Nella descrizione dell'Azione B aggiungere le parole "ove previsto" dopo le parole "Programma di Sviluppo Rurale (PSR)"; sostituire le parole "collegato al" con le parole "che utilizza i dati del"; infine sostituire le parole "implementabile nel" con le parole "interfacciabile con il".</p>	<p>Accolta</p>	<p>misura applica su tutto il territorio regionale i principi del Codice di Buona Pratica Agricola, di cui al Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 e smmi, e di quelli indicati all'art.14, comma 1, del DM 25.02.2015. A tal fine la regione definisce il dettaglio delle azioni, in rapporto alle particolarità territoriali del comparto agrozootecnico regionale.</p> <p>A tal fine la Regione adegua il CBPA alla realtà agricola regionale in linea con quanto previsto dalla normativa</p> <p>La misura parte dal presupposto che il carico di azoto al terreno, in termini di efficienza d'utilizzo, è la somma di tutti gli apporti diretti (organico e di sintesi) e si attua attraverso:</p> <p><u>Azione A.</u> - Il corretto utilizzo agronomico di effluenti di allevamento e di tutti i nutrienti azotati provenienti da altre fonti quali acque reflue di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06, digestato di cui al DM 25.02.2016, concimi di sintesi e ammendanti, le cui dotazioni per ettaro e per coltura, in termini di fabbisogno complessivo di azoto efficiente, con riferimento ai quantitativi previsti dai provvedimenti regionali di applicazione del CBPA come sopra descritto.</p> <p><u>Azione B.</u> - La tracciabilità dei quantitativi di fertilizzante utilizzato attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il registro dei fertilizzanti, ove obbligato da norme regionali e nazionali e per le aziende che accedono a misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), ove previsto; l'azione si attua con il sistema di cui alla misura B-22 o di altro sistema di registrazione collegato al che utilizza i dati del fascicolo aziendale e implementabile nel interfacciabile con il sistema regionale di cui alla predetta misura B-22. <p><u>Azione C.</u> - Il trasferimento di conoscenze a favore degli imprenditori agricoli su tematiche inerenti processi innovativi volti ad un miglior utilizzo dei fertilizzanti azotati in termini di sostenibilità ambientale.</p> <p><u>Azione D.</u> - Aggiornamento della Tabella 1 del DM 19.04.199 (CBPA) estendendola a tutte le specie agrarie presenti in Umbria con riportato il relativo fabbisogno, in termini di azoto efficiente.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua su tutto il territorio regionale con DGR attuativa del CBPA sopra descritto, che dovrà essere adottata entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano. Fino all'adozione della DGR la misura è attuata facendo riferimento al Codice di Buona Pratica Agricola, di cui al Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 e smi.</p>
<p>Misura B-24: Realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti</p> <p>La misura prevede la costituzione/mantenimento di una fascia continua stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza minima di 5 mt, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive. Tali fasce filtro devono essere realizzate in adiacenza ai corpi idrici superficiali del territorio umbro individuati ai sensi del DM 131/2008 e riportati Tavola 2.1.1 del presente aggiornamento al Piano. In tale fascia è vietato ogni apporto diretto di concimi, fertilizzanti e ammendanti, e fitosanitari.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua su tutto il territorio regionale a partire dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano e costituisce regola di condizionalità di cui all'art.93 del regolamento 1306/2013 e relativo DM 23.01.2015.</p>	<p>Autorità di Bacino Arno A tal fine (anche con riferimento a misure successive) si ricorda la vigente misura di salvaguardia relativa al bacino del lago di Chiusi per il versante umbro (Norma n.8 dpcm 31 marzo 1999)</p>	<p>La prescrizione si recepisce con una specifica misura territoriale</p>	<p>Misura B-24: Realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti</p> <p>La misura prevede la costituzione/mantenimento di una fascia continua stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza minima di 5 mt, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive. Tali fasce filtro devono essere realizzate in adiacenza ai corpi idrici superficiali del territorio umbro individuati ai sensi del DM 131/2008 e riportati Tavola 2.1.1 del presente aggiornamento al Piano. In tale fascia è vietato ogni apporto diretto di concimi, fertilizzanti e ammendanti, e fitosanitari.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua su tutto il territorio regionale a partire dall'entrata in</p>

<p>Per le aziende che accedono agli aiuti PAC e Condizionalità i controlli fanno riferimento a quelli effettuati dall'Organismo pagatore AGEA. Per le rimanenti aziende i controlli sono effettuati dalle Autorità competenti in materia di controlli ambientali.</p>			<p>vigore dell'aggiornamento del Piano e costituisce regola di condizionalità di cui all'art.93 del regolamento 1306/2013 e relativo DM 23.01.2015.</p> <p>Per le aziende che accedono agli aiuti PAC e Condizionalità i controlli fanno riferimento a quelli effettuati dall'Organismo pagatore AGEA. Per le rimanenti aziende i controlli sono effettuati dalle Autorità competenti in materia di controlli ambientali.</p>
<p>Misura B-25: Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue di cui all'art. 112 del DLgs. 152/06, del digestato di cui al DM 25 febbraio 2016, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari e Registrazione dell'utilizzazione agronomica di qualsiasi altro fertilizzante azotato.</p> <p>L'obiettivo della misura è quello di garantire la tracciabilità in fase di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di tutti i nutrienti provenienti da altre fonti, quali acque reflue di cui all'art.112 del D.Lgs. 152/06, digestato di cui al DM 25.02.2016, concimi di sintesi e ammendanti, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari; nonché di qualsiasi altro apporto di azoto da altre fonti, previste da norme nazionali e regionali diverse da quelle sopra richiamate, incluso l'utilizzo dei fanghi di depurazione di cui al DLgs 99/92 e dei rifiuti il cui spandimento rientra nella procedura R10. Inoltre la misura intende attuare la semplificazione delle procedure riguardanti la comunicazione ed i collegamenti con la normativa AUA ed AIA.</p> <p>La misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attua il DM 25.2.2016 e prevede l'aggiornamento della relativa direttiva regionale, ai sensi degli artt.1, comma 2, e 45, comma unico, del suddetto DM; - attua la L.574/96 e prevede l'aggiornamento della direttiva regionale (DGR 1423/05). <p>Pertanto la misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> - Per gli effluenti di allevamento e le acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06, per il digestato di cui al DM 25.2.2016, e per gli ammendanti, la compilazione della comunicazione all'interno del sistema di cui alla misura B-22, nell'ottica dello snellimento e semplificazione delle procedure, allineata con le esigenze di controllo del territorio e dell'ambiente;</p> <p><u>Azione B.</u> - Per i concimi di sintesi la comunicazione è assolta con la compilazione del registro dei fertilizzanti, per i casi previsti nell'Azione B della precedente misura B-23;</p> <p><u>Azione C.</u> Per le acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari la compilazione della comunicazione all'interno del sistema di cui alla misura B-22, nell'ottica dello snellimento e semplificazione delle procedure, allineata con le esigenze di controllo del territorio e dell'ambiente;</p> <p><u>Azione D.</u> - Per gli apporti di azoto da altre fonti si applicano le procedure di cui ai punti A. e B. secondo la normativa nazionale e regionale di riferimento.</p> <p>Nei casi di applicazione delle tecniche previste dall'"Agricoltura di Precisione" regolarmente riconosciute con apposito provvedimento regionale, ovvero ricomprese nelle Linee Guida per l'Agricoltura di Precisione, la comunicazione si intende assolta con il collegamento dei dati delle mappe di prescrizione e dei dati GPS con il registro di magazzino ed il</p>	<p>Az.Agr.LaCollina <i>ai sensi dell'art.4, comma 11 del DM 25.02.2016, si segnala, per i soggetti che svolgono attività di trattamento di effluenti zootecnici e valorizzazione delle singole frazioni, la necessità di individuare le modalità di comunicazione ovvero "l'unico tipo di comunicazione" previsto dall'articolo richiamato nel DM; la scrivente effettua separazione solido/liquido degli effluenti zootecnici con cessione ad impianti di biogas del separato solido, ritiene opportuno che la regione adotti un unico modello in cui sono identificati i singoli soggetti della filiera (produttore effluenti, trasformatore, cessionario solido, cessionario liquido)</i></p> <p>Confagricoltura-Cia-Coldiretti <i>La proposta mira a esplicitare la necessità di armonizzare, ed in qualche caso chiarire (!), le norme che dal 2010 in poi sono state emanate dalla Giunta Regionale come norme transitorie delle misure del PTA e/o prescrizioni aggiuntive nelle ZVN. La mancanza di un testo coordinato rende difficoltosa la consultazione da parte delle imprese e dei tecnici, oltre che di fatto complicare l'implementazione del Sistema Informativo di cui alla misura B22.</i></p> <p><i>Coerentemente con quanto sopra riportato si evidenzia la necessità da parte degli operatori di disporre di norme chiare e applicabili, derivanti sì da un aggiornamento da dispositivi sovraordinati, ma anche da un'armonizzazione degli atti vigenti. Se quanto in vigore non è chiaro, un suo aggiornamento "tout court" non risulterebbe fruibile dal tessuto imprenditoriale al quale si rivolge e genererebbe, come per altro ampiamente successo, problematiche in sede di autorizzazione e/o controllo dei procedimenti amministrativi</i></p>	<p>L'osservazione è condivisibile ma non trova collocazione nella misura ma sarà recepita nell'apposita disciplina regionale.</p> <p>Accolta nell'ambito della fase attuativa</p> <p>L'osservazione è condivisibile ma non trova collocazione nella misura ma sarà recepita nell'apposita disciplina regionale</p>	<p>Misura B-25: Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue di cui all'art. 112 del DLgs. 152/06, del digestato di cui al DM 25 febbraio 2016, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari e Registrazione dell'utilizzazione agronomica di qualsiasi altro fertilizzante azotato.</p> <p>L'obiettivo della misura è quello di garantire la tracciabilità in fase di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di tutti i nutrienti provenienti da altre fonti, quali acque reflue di cui all'art.112 del D.Lgs. 152/06, digestato di cui al DM 25.02.2016, concimi di sintesi e ammendanti, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari; nonché di qualsiasi altro apporto di azoto da altre fonti, previste da norme nazionali e regionali diverse da quelle sopra richiamate, incluso l'utilizzo dei fanghi di depurazione di cui al DLgs 99/92 e dei rifiuti il cui spandimento rientra nella procedura R10 di cui alla parte IV del Decreto. Inoltre la misura intende attuare la semplificazione delle procedure riguardanti la comunicazione ed i collegamenti con la normativa AUA ed AIA.</p> <p>La misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attua il DM 25.2.2016 e prevede l'aggiornamento della relativa direttiva regionale, ai sensi degli artt.1, comma 2, e 45, comma unico, del suddetto DM; - attua la L.574/96 e prevede l'aggiornamento della direttiva regionale (DGR 1423/05). <p>Pertanto la misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> - Per gli effluenti di allevamento e le acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06, per il digestato di cui al DM 25.2.2016, e per gli ammendanti, la compilazione della comunicazione all'interno del sistema di cui alla misura B-22, nell'ottica dello snellimento e semplificazione delle procedure, allineata con le esigenze di controllo del territorio e dell'ambiente;</p> <p><u>Azione B.</u> - Per i concimi di sintesi e per gli ammendanti, la comunicazione è assolta con la compilazione del registro dei fertilizzanti, per i casi previsti nell'Azione B della precedente misura B-23;</p> <p><u>Azione C.</u> Per le acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari la compilazione della comunicazione all'interno del sistema di cui alla misura B-22, nell'ottica dello snellimento e semplificazione delle procedure, allineata con le esigenze di controllo del territorio e dell'ambiente;</p> <p><u>Azione D.</u> - Per gli apporti di azoto da altre fonti si applicano le procedure di cui ai punti A. e B. secondo la normativa nazionale e regionale di riferimento.</p> <p>Nei casi di applicazione delle tecniche previste dall'"Agricoltura di Precisione" regolarmente riconosciute con apposito provvedimento regionale, ovvero ricomprese nelle Linee Guida per l'Agricoltura di Precisione, la comunicazione si intende assolta con il collegamento dei dati</p>

<p>sistema SIGPA, secondo un apposito protocollo che sarà definito nell'aggiornamento della disciplina regionale di settore.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano la Regione verificherà e aggiornerà la direttiva regionale di cui alle DGR 1492/06 e 1423/05 per adeguarla ai contenuti della misura medesima ed al DM 25.02.2016 e l'attuazione della misura decorrerà dall'entrata in vigore dell'aggiornamento delle direttive, attraverso la Misura B-22.</p>	<p>Si confronti la tempistica con quanto previsto alla misura B30. Sostituire, all'inizio della descrizione dell'Attuazione e tempistica, il numero "60" (riferito ai giorni) con il numero "180".</p>	<p>Accolta</p>	<p>delle mappe di prescrizione e dei dati GPS con il registro di magazzino ed il sistema SIGPA, secondo un apposito protocollo che sarà definito nell'aggiornamento della disciplina regionale di settore.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano provvede all'adeguamento delle direttive tecniche regionali di settore, adeguandole alla presente misura verificherà e aggiornerà le direttive regionali di cui alle DGR 1492/06 e 1423/05 per adeguarla ai contenuti della misura medesima ed al DM 25.02.2016, attraverso l'armonizzazione delle norme in un unico testo coordinato che sarà poi convertito in regolamento regionale e.</p> <p>L'attuazione della misura decorre dall'entrata in vigore dell'aggiornamento delle direttive, attraverso la Misura B-22.</p>
<p>Misura B-26: Gestione ambientale del comparto zootecnico.</p> <p>La misura individua le azioni per una gestione sostenibile del comparto zootecnico in grado di garantire soluzioni certe alle aziende per la gestione degli effluenti e la loro valorizzazione.</p> <p>La misura prevede che:</p> <p><u>Azione A.</u> Le autorizzazioni ambientali di nuove attività zootecniche, o modifiche di quelle esistenti, sono rilasciate tenendo conto della corretta gestione degli effluenti (utilizzo agronomico ai sensi della misura B-23, trasformazione in ammendante, trattamento depurativo, gestione come rifiuto). Qualora l'azienda intenda valorizzare il refluo attraverso sistemi di trasformazione (biogas, compostaggio, separazione solido liquido o altre migliori tecniche di trattamento) dovrà comunque individuare la destinazione finale degli stessi nell'ambito di quanto sopra esposto.</p> <p>Le Aziende già in possesso di autorizzazione ambientale provvedono, se del caso, ad aggiornare e trasmettere le comunicazioni antecedenti all'entrata in vigore della presente misura con le modalità previste dalla misura B-25 (comunicazione) ed il rispetto dei quantitativi di cui alla misura B-23 (CBPA), utilizzando lo strumento previsto dalla misura B-22.</p> <p><u>Azione B.</u> Nel caso di utilizzazioni agronomiche degli effluenti l'autorità competente valuta la richiesta positivamente solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono individuati nella comunicazione i terreni coltivati dove avverrà l'effettivo utilizzo degli effluenti con le modalità previste dalla misura B-25 (comunicazione) e B-23 (CBPA) e, se previsto dalla normativa di riferimento, anche l'obbligo di rispettare le procedure del PUA; - ha verificato la correttezza dei dati riguardanti le superfici particellari utilizzate ai fini agronomici e all'ordinamento colturale praticato. <p>Le aziende provvedono ad aggiornare, le comunicazioni antecedenti all'entrata in vigore della presente misura e l'eventuale PUA con i dati di cui sopra.</p> <p>In caso di modifiche alla disponibilità dei terreni o all'utilizzo agronomico (non contemplate nella comunicazione) per poter proseguire l'attività zootecnica le aziende devono informare l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale attraverso l'utilizzo del sistema di cui alla misura B-22.</p> <p><u>Azione C.</u> Le aziende aggiornano la conduzione degli allevamenti alle migliori tecniche disponibili ed al benessere animale.</p>	<p>Confagricoltura-Cia-Coldiretti</p> <p>Si propone di elidere il periodo indicato in quanto tutti i sistemi di trasformazione riportati di fatto producono matrici assimilate agli effluenti di allevamento, ai sensi del DM 25 febbraio 2016. Per tanto la valorizzazione a livello aziendale di un refluo rientra nell'ambito della gestione degli effluenti, della quale si deve tener conto nel rilasciare un'autorizzazione ambientale, come già specificato.</p> <p>Le dosi di applicazione degli effluenti di allevamento e assimilati, conformemente a quanto previsto all'art. 14 del DM 25 febbraio 2016, devono far riferimento ad un quantitativo medio aziendale per ettaro. Il rispetto del CBPA, e quindi della misura B-23, non è attuabile in fase di comunicazione preventiva (che per altro vale un minimo di 5 anni), ma è verificabile solo a consuntivo. Si ribadisce che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento NON È UN'AUTORIZZAZIONE ed è disciplinata dal DM 25 febbraio 2016, le cui disposizioni non sono modificabili e/o attuabili con uno strumento di pianificazione come il PTA, che per altro appaiono in contrasto con la normativa nazionale di riferimento.</p> <p>Per quanto concerne le modifiche alla comunicazione si veda anche quanto previsto dall'art. 4 del DM 25 febbraio 2016. Il riferimento alla procedura PUA è generico e fuorviante. Obblighi e adempimenti in tal senso sono anch'essi disciplinati dal suddetto DM.</p> <p>Si propone di elidere l'azione C in quanto le Migliori Tecniche Disponibili di settore sono cogenti per i siti IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control=prevenzione e controllo</p>	<p>Accolta parzialmente: in quanto si fa riferimento al DM del 2016 per le attività da esso disciplinate e non è possibile elidere in quanto non tutte le attività sono contemplate dal suddetto DM</p> <p>L'osservazione è parzialmente accolta per quello che riguarda i riferimenti alla comunicazione.</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta parzialmente</p>	<p>Misura B-26: Gestione ambientale del comparto zootecnico.</p> <p>La misura individua le azioni per una gestione sostenibile del comparto zootecnico in grado di garantire soluzioni certe alle aziende per la gestione degli effluenti e la loro valorizzazione.</p> <p>La misura prevede che:</p> <p><u>Azione A.</u> Le autorizzazioni ambientali di nuove attività zootecniche, o modifiche di quelle esistenti, sono rilasciate tenendo conto della corretta gestione degli effluenti (utilizzo agronomico ai sensi della misura B-23 e del DM 25.02.2016, trasformazione in ammendante, trattamento depurativo, gestione come rifiuto). Qualora l'azienda intenda valorizzare i reflui il refluo attraverso propri sistemi di trasformazione (biogas, compostaggio, separazione solido liquido o altre migliori tecniche di trattamento) dovrà comunque individuare la destinazione finale degli stessi nell'ambito di quanto sopra esposto e del DM 25.02.2016.</p> <p>Le Aziende già in possesso di autorizzazione ambientale provvedono, se del caso, ad aggiornare e trasmettere le comunicazioni antecedenti all'entrata in vigore della presente misura con le modalità previste dalla misura B-25 (comunicazione) ed il rispetto dei quantitativi di cui alla misura B-23 (CBPA), utilizzando lo strumento previsto dalla misura B-22.</p> <p><u>Azione B.</u> Nel caso di utilizzazioni agronomiche degli effluenti l'autorità competente valuta la comunicazione richiesta positivamente solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono individuati nella comunicazione i terreni coltivati dove avverrà l'effettivo utilizzo degli effluenti con le modalità previste dalla misura B-25 (comunicazione) e B-23 (CBPA) e, se previsto dalla normativa di riferimento, anche l'obbligo di rispettare le procedure del PUA; - ha verificato la correttezza dei dati riguardanti le superfici particellari utilizzate ai fini agronomici e all'ordinamento colturale praticato. <p>Le aziende provvedono ad aggiornare, le comunicazioni antecedenti all'entrata in vigore della presente misura e l'eventuale PUA con i dati di cui sopra.</p> <p>In caso di modifiche alla disponibilità dei terreni o all'utilizzo agronomico (non contemplate nella comunicazione) per poter proseguire l'attività zootecnica le aziende devono informare l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale attraverso l'utilizzo del sistema di cui alla misura B-22.</p> <p><u>Azione C.</u> Le aziende aggiornano la conduzione degli allevamenti alle</p>

<p>Attuazione e tempistica:</p> <p>L'azione A. si attua dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano mentre per quanto riguarda le aziende già autorizzate entro sei mesi dalla medesima data.</p> <p>L'azione B. si attua dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano le aziende aggiornano le comunicazioni antecedenti all'entrata in vigore e l'eventuale PUA entro sei mesi dalla medesima data.</p> <p>L'azione C. si attua dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano per le nuove attività zootecniche o le modifiche di quelle esistenti, mentre per quanto riguarda le attività esistenti all'atto del rinnovo autorizzativo. L'azione può essere incentivata nel caso in cui l'azienda, in maniera volontaria, provveda ad attivarsi prima della scadenza autorizzativa.</p>	<p>integrato dell'inquinamento) e un riferimento generico ad interventi strutturali e/o impiantistici da attuare presso tutti gli allevamenti regionali appare eccessivo e soprattutto non applicabile in considerazione del contesto di riferimento. Si evidenzia inoltre che le norme sul benessere animale non rientrano nel campo di applicazione del Piano. Appare fuori luogo un richiamo generico a tali disposizioni, tenuto anche in considerazione che la Regione incentiva con le politiche di sviluppo rurale, l'adozione di tecniche gestionali per innalzare il livello di benessere degli animali.</p>		<p>migliori tecniche disponibili. ed al benessere animale.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Azione A.: l'azione è di immediata attuazione per le nuove autorizzazioni. Per le aziende già autorizzate l'azione si attua entro sei mesi 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano. mentre per quanto riguarda le dalla medesima data.</p> <p>Azione B.: l'azione si attua dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano. Le aziende non soggette a PUA aggiornano le comunicazioni antecedenti all'entrata in vigore della misura e l'eventuale PUA entro sei mesi 180 giorni dalla medesima data.</p> <p>Azione C.: l'azione è di immediata attuazione per le nuove attività zootecniche o le modifiche di quelle esistenti, soggette ad AIA. si attua dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano per le nuove attività zootecniche o le modifiche di quelle esistenti per le aziende in AIA, mentre per quanto riguarda le attività esistenti all'atto del rinnovo autorizzativo.</p> <p>L'azione può essere incentivata nel caso in cui l'azienda non in AIA, in maniera volontaria, intenda attuare la misura. provveda ad attivarsi prima della scadenza autorizzativa.</p>
<p>Misura B-27: Protezione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.</p> <p>La misura prevede che tutte le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano siano adeguatamente protette attraverso l'applicazione del Regolamento Regionale, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'individuazione e la perimetrazione delle aree secondo le "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche", adottate nell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2002; - La definizione dei divieti e dei vincoli, nonché delle attività consentite a determinate condizioni, all'interno delle aree perimetrate; - Il controllo e la gestione delle aree di salvaguardia. <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano la GR provvede a riapprovare la proposta di regolamento.</p> <p>Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento l'AURI, previa partecipazione pubblica, presenta, ai sensi dell'art.94 del Dlgs152/2006 e secondo le modalità previste dal regolamento, le proposte di delimitazione delle aree di salvaguardia per tutte le captazioni esistenti alla medesima data di entrata in vigore del regolamento. Per le proposte di delimitazione delle aree di salvaguardia per le captazioni strategiche con portate superiori ai 30 l/s presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento l'AURI provvede alla loro ripresentazione corredate dalla partecipazione pubblica.</p> <p>I gestori SII provvedono alla gestione delle aree di salvaguardia secondo quanto previsto dal regolamento regionale; ai soggetti previsti dal regolamento spettano le funzioni di monitoraggio delle stesse.</p>	<p>Gestori SII le Autorità d'ambito hanno già presentato le proposte di delimitazione delle aree di salvaguardia, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs.152/2006, per le captazioni strategiche aventi portate superiori ai 30 l/s L'attuazione delle fasi temporali e procedurali, con particolare attenzione alla fase partecipativa è a carico della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006</p> <p>ATI 3 Il D.Lgs. 152/2006, nel dettaglio con l'art. 94. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, stabilisce che (ci.) Su proposta delle Autorità d'Ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. La ATI 3 Umbria ha già formulato la propria proposta di perimetrazione e di conseguenza spetta alla Regione Umbria, e non ad ATI 3 o ad AURI (per le captazioni presenti nel sub-ambito), ogni attività ulteriore .</p> <p>Confindustria La misura prevede la riapprovazione della proposta di Regolamento.</p>	<p>Non accolta in quanto si tratta di osservazioni non strettamente attinenti alla misura</p> <p>Non accolta in quanto si tratta di osservazioni non strettamente attinenti alla misura</p> <p>Non accolta in quanto non strettamente pertinente alla misura mentre è comunque condivisibile</p>	<p>Misura B-27: Protezione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.</p> <p>La misura prevede che tutte le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano siano adeguatamente protette attraverso l'applicazione del Regolamento Regionale, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'individuazione e la perimetrazione delle aree secondo le "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche", adottate nell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2002; - La definizione dei divieti e dei vincoli, nonché delle attività consentite a determinate condizioni, all'interno delle aree perimetrate; - Il controllo e la gestione delle aree di salvaguardia. <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede ad adottare riapprovare la proposta di regolamento.</p> <p>Entro 180 giorni 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento l'AURI, previa partecipazione pubblica, presenta, ai sensi dell'art.94 del Dlgs152/2006 e secondo le modalità previste dal regolamento, le proposte di delimitazione delle aree di salvaguardia per tutte le captazioni esistenti alla medesima data di entrata in vigore del regolamento. Per le proposte di delimitazione delle aree di salvaguardia, per le captazioni strategiche con portate superiori ai 30 l/s, presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento, l'AURI provvede alla loro ripresentazione corredate dalla partecipazione pubblica.</p> <p>I gestori SII provvedono alla gestione delle aree di salvaguardia secondo quanto previsto dal regolamento regionale; ai soggetti previsti dal regolamento spettano le funzioni di monitoraggio delle stesse.</p>

	<p>Se lo schema di Regolamento è quello che è stato oggetto dell'audizione svolta dalla Seconda Commissione consiliare sull'atto predisposto dalla Giunta regionale nel mese di marzo 2015, confermiamo la richiesta di modifica del Regolamento che formulammo in quella Sede in quanto, nella versione del testo che allora ci era stata messa a disposizione, vengono previsti puntuali vincoli e divieti a carico delle attività industriali esistenti e nuove, senza definire in concreto quali saranno le aree su cui le nuove disposizioni si applicheranno.</p>	<p>mettere a disposizione come richiesto nell'osservazione le aree individuate da sottoporre a protezione e gestione sopra i 30l/s e dei punti di captazione per le restanti</p>	
<p>Misura B-28: Ottimizzazione della rete di monitoraggio per la protezione delle acque destinate alla vita dei pesci</p> <p>La misura prevede l'ottimizzazione della rete per la specifica destinazione funzionale, attualmente costituita da 18 stazioni localizzate in 15 tratti, attraverso la graduale dismissione della rete di controllo e l'integrazione della stessa nelle reti istituite per la valutazione della qualità ambientale.</p> <p>In particolare si prevede la sospensione del monitoraggio dei parametri di cui all'All.2 Sez-B nelle 13 stazioni già monitorate anche per la rilevazione della qualità ambientale e l'inserimento, ove non previsto nel programma di controllo, dell'elemento di qualità biologica "fauna ittica", al fine di garantire continuità con gli obiettivi di tutela.</p> <p>Per le rimanenti 5 stazioni localizzate in corpi idrici non monitorati ai sensi dell'All. 1, il monitoraggio dei parametri dell'All. 2 Sez-B proseguirà fino all'abrogazione definitiva della DIR 78/659/CE.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua con l'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano.</p>			<p>Misura B-28: Ottimizzazione della rete di monitoraggio per la protezione delle acque destinate alla vita dei pesci</p> <p>La misura prevede l'ottimizzazione della rete per la specifica destinazione funzionale, attualmente costituita da 18 stazioni localizzate in 15 tratti, attraverso la graduale dismissione della rete di controllo e l'integrazione della stessa nelle reti istituite per la valutazione della qualità ambientale.</p> <p>In particolare si prevede la sospensione del monitoraggio dei parametri di cui all'All.2 Sez-B nelle 13 stazioni già monitorate anche per la rilevazione della qualità ambientale e l'inserimento, ove non previsto nel programma di controllo, dell'elemento di qualità biologica "fauna ittica", al fine di garantire continuità con gli obiettivi di tutela.</p> <p>Per le rimanenti 5 stazioni localizzate in corpi idrici non monitorati ai sensi dell'All. 1, il monitoraggio dei parametri dell'All. 2 Sez-B proseguirà fino all'abrogazione definitiva della DIR 78/659/CE.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua con l'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano.</p>
<p>Misura B-29: Adeguamento impianti di depurazione a servizio di agglomerati di consistenza \geq a 2.000 AE in presenza di aree designate alla balneazione o per fini ricreativi</p> <p>La misura si applica a tutte le situazioni in cui gli impianti di depurazione sono individuati come elemento di rischio nei profili di balneazione.</p> <p>La misura prevede in questo caso:</p> <p><u>Azione A.</u> Obbligo di dotare tutti gli impianti di depurazione di capacità superiore a 2000 AE di trattamento terziario o equivalente e di sistemi di abbattimento combinato dei solidi sospesi e della carica batterica fecale che non dovrà superare il limite di 5000 UFC/ml (Escherichia Coli). Le tecniche di abbattimento dovranno privilegiare sistemi ad alta efficienza (lampade UV, ozonizzazione, ecc.).</p> <p><u>Azione B.</u> La possibilità di dettare limiti di emissione più restrittivi di quelli di cui alle tabelle 1, 2 e 3 del D.Lgs 152/06 per gli scarichi di impianti di depurazione aventi capacità depurativa \geq a 2000 AE, da inserire nelle autorizzazioni allo scarico.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>I gestori SII, sotto la vigilanza ed il controllo dell'AURI, provvedono ad attuare tutti gli interventi necessari di cui alle azioni A. e B. entro il primo triennio di validità dell'aggiornamento del Piano.</p>	<p>Gestori SII</p> <p>Si richiama integralmente quanto espresso nella misura B-14, la misura dovrebbe essere inserita come complementare</p> <p>AT12</p> <p>Si richiama integralmente quanto espresso nella misura B-14, la misura dovrebbe essere inserita come complementare.</p>	<p>Non accolta in quanto non è possibile considerare la misura complementare poiché l'azione è già prevista come obbligo dal D.lgs 152/2006 e della Direttiva UE.</p> <p>Non accolta in quanto non è possibile considerare la misura complementare poiché l'azione è già prevista come obbligo dal D.lgs 152/2006 e della Direttiva UE.</p>	<p>Misura B-29: Adeguamento impianti di depurazione a servizio di agglomerati di consistenza \geq a 2.000 AE in presenza di aree designate alla balneazione o per fini ricreativi elencate nel registro delle aree protette.</p> <p>La misura si applica a tutte le situazioni in cui gli impianti di depurazione sono individuati come elemento di rischio nei profili di balneazione.</p> <p>La misura prevede in questo caso:</p> <p><u>Azione A.</u> Obbligo di dotare tutti gli impianti di depurazione di capacità superiore a 2000 AE di trattamento terziario o equivalente e di sistemi di abbattimento combinato dei solidi sospesi e della carica batterica fecale che non dovrà superare il limite di 5000 UFC/ml (Escherichia Coli). Le tecniche di abbattimento dovranno privilegiare sistemi ad alta efficienza (lampade UV, ozonizzazione, ecc.).</p> <p><u>Azione B.</u> La possibilità di dettare limiti di emissione più restrittivi di quelli di cui alle tabelle 1, 2 e 3 del D.Lgs 152/06 per gli scarichi di impianti di depurazione aventi capacità depurativa \geq a 2000 AE, da inserire nelle autorizzazioni allo scarico.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>I gestori SII, sotto la vigilanza ed il controllo dell'AURI, provvedono ad attuare tutti gli interventi necessari di cui alle azioni A. e B. entro il primo</p>

<p>Misura B-30: Attuazione della Direttiva Comunitaria 91/676/CEE</p> <p>La misura prevede la possibilità di una ulteriore revisione e aggiornamento delle ZVN già individuate, l'adeguamento dei programmi di azione (PUA), al nuovo quadro normativo nazionale, di cui DM 25 febbraio 2016, nonché all'introduzione di innovazioni tecniche di settore rappresentate da quelle derivanti dall'"Agricoltura di Precisione" regolarmente riconosciute con apposito provvedimento regionale da parte della GR.</p> <p>Le suddette tecniche possono superare l'attuale impostazione del PUA in quanto, all'interno delle stesse, sono previsti collegamenti georeferenziati e mappati con dati GPS, con il registro di magazzino ed il sistema SIGPA secondo apposito protocollo.</p> <p>La misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> Designazione e perimetrazione di nuove aree che necessitano di protezione ai sensi della direttiva ed eventuale revisione ed aggiornamento delle ZVN esistenti;</p> <p><u>Azione B.</u> Adeguamento della direttiva regionale al nuovo quadro normativo nazionale in materia di Programma di Azione (DM 25.2.2016) ed alle innovazioni tecniche in agro zootecnia;</p> <p><u>Azione C.</u> Inserimento del PUA all'interno del Sistema Informativo e Gestionale Regionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di cui alla misura B-22 attraverso il collegamento al registro dei fertilizzanti (chimici + organici) nell'ambito del fascicolo aziendale.</p> <p>Nei casi di applicazione delle tecniche previste dall'"Agricoltura di Precisione", regolarmente riconosciute con apposito provvedimento regionale, l'obbligo del PUA si intende assolto con il collegamento dei dati delle mappe di prescrizione e dei dati GPS con il registro di magazzino ed il sistema SIGPA, secondo un apposito protocollo che sarà definito nell'aggiornamento della disciplina regionale di settore.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Azione A. la Regione provvede alla designazione e perimetrazione, ovvero alla revisione delle perimetrazioni esistenti, a seguito dell'accertamento del superamento delle concentrazioni di azoto nelle acque.</p> <p>Nei casi già accertati di superamento dei limiti ovvero in caso di corpi idrici superficiali in stato eutrofico o ipertrofico, come segnalati nel rapporto quadriennale del 2016 e nell'analisi pressioni, si procede con le successive misure Territoriali.</p> <p>Azione B. entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano la Regione procederà alla revisione della direttiva regionale.</p> <p>Azione C. è fatto obbligo alle aziende che sono tenute all'adempimento del PUA di inserirlo nel sistema di cui alla misura B-22, rispettando la direttiva regionale vigente.</p>	<p><i>Gestori SII</i> <i>Vd. anche T – 05 e T – 07.</i></p> <p><i>Risulta di fondamentale importanza per la valutazione della misura la conoscenza dell'esatta perimetrazione delle ZVN e delle aree sensibili dei bacini afferenti ai corpi idrici in stato eutrofico e ipertrofico</i></p> <p>AT12 <i>Risulta di fondamentale importanza per la valutazione della misura la conoscenza dell'esatta perimetrazione delle ZVN e delle aree sensibili dei bacini afferenti ai corpi idrici in stato eutrofico e ipertrofico.</i></p> <p>Confagricoltura-Cia-Coldiretti <i>In linea con quanto riportato alla mis. B25, si propone di specificare anche la necessità di un intervento di armonizzazione delle norme relativa al Programma di Azione che, in attuazione allo scorso PTA, risultano oggi di difficile interpretazione tecnica.</i></p> <p>Si confronti la tempistica con quanto previsto alla misura B25. C'è discordanza per quanto concerne l'aggiornamento della direttiva regionale afferente al DM 25.02.2016.</p>	<p>Non accolta in quanto la misura è obbligatoria ai sensi della Direttiva Comunitaria 91/676/CEE ogni qual volta che si riscontrino valori superiori ai limiti previsti per le aree vulnerabili</p> <p>Non accolta in quanto la misura è obbligatoria ai sensi della Direttiva Comunitaria 91/676/CEE ogni qual volta che si riscontrino valori superiori ai limiti previsti per le aree vulnerabili</p> <p>L'osservazione è condivisibile ma non trova collocazione nella misura ma sarà recepita nell'apposita disciplina regionale</p> <p>Accolta</p> <p>Non accolta in quanto non pertinente alla misura e comunque il bacino drenante è immediatamente "individuabile" nel momento in cui viene designata l'area sensibile.</p>	<p>triennio di validità dell'aggiornamento del Piano.</p> <p>Misura B-30: Attuazione della Direttiva Comunitaria 91/676/CEE</p> <p>La misura prevede la possibilità di una ulteriore revisione e aggiornamento delle ZVN già individuate, l'adeguamento dei programmi di azione (PUA), al nuovo quadro normativo nazionale, di cui DM 25 febbraio 2016, nonché all'introduzione di innovazioni tecniche di settore rappresentate da quelle derivanti dall'"Agricoltura di Precisione" regolarmente riconosciute con apposito provvedimento regionale da parte della GR.</p> <p>Le suddette tecniche possono superare l'attuale impostazione del PUA in quanto, all'interno delle stesse, sono previsti collegamenti georeferenziati e mappati con dati GPS, con il registro di magazzino ed il sistema SIGPA secondo apposito protocollo.</p> <p>La misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> Designazione e perimetrazione di nuove aree che necessitano di protezione ai sensi della direttiva ed eventuale revisione ed aggiornamento delle ZVN esistenti;</p> <p><u>Azione B.</u> Adeguamento della direttiva regionale al nuovo quadro normativo nazionale in materia di Programma di Azione (DM 25.2.2016) ed alle innovazioni tecniche in agro zootecnia;</p> <p><u>Azione C.</u> Inserimento del PUA all'interno del Sistema Informativo e Gestionale Regionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di cui alla misura B-22 attraverso il collegamento al registro dei fertilizzanti (chimici + organici) nell'ambito del fascicolo aziendale.</p> <p>Nei casi di applicazione delle tecniche previste dall'"Agricoltura di Precisione", regolarmente riconosciute con apposito provvedimento regionale, l'obbligo del PUA si intende assolto con il collegamento dei dati delle mappe di prescrizione e dei dati GPS con il registro di magazzino ed il sistema SIGPA, secondo un apposito protocollo che sarà definito nell'aggiornamento della disciplina regionale di settore.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Azione A.: la Regione provvede alla designazione e perimetrazione, ovvero alla revisione delle perimetrazioni esistenti, a seguito dell'accertamento del superamento delle concentrazioni di azoto nelle acque.</p> <p>Nei casi già accertati di superamento dei limiti ovvero in caso di corpi idrici superficiali in stato eutrofico o ipertrofico, come segnalati nel rapporto quadriennale del 2016 e nell'analisi pressioni, si procede con le successive misure Territoriali.</p> <p>Azione B.: entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano la Regione procederà alla revisione della direttiva tecnica regionale.</p> <p>Azione C.: è fatto obbligo alle aziende che sono tenute all'adempimento del PUA di inserirlo nel sistema di cui alla misura B-22, rispettando la direttiva tecnica regionale vigente.</p>
<p>Misura B-31: Attuazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 91/271/CEE nei bacini di aree sensibili</p> <p>La misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> individuazione e designazione di nuove Aree Sensibili per i corpi idrici di cui è accertata la sensibilità a nutrienti; ovvero revisione delle Aree Sensibili esistenti.</p>	<p><i>Gestori SII</i> <i>Sarebbe opportuno definire con esattezza i bacini drenanti delle aree sensibili (tratto Casco dell'Acqua Trevi p.e.) ai fini della precisa valutazione degli impianti interessati e ovviamente delle relative conseguenze</i></p>	<p>Non accolta in quanto non pertinente alla misura e comunque il bacino drenante è immediatamente "individuabile" nel momento in cui viene designata l'area sensibile.</p>	<p>Misura B-31: Attuazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 91/271/CEE nei bacini di aree sensibili</p> <p>La misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> individuazione e designazione di nuove Aree Sensibili per i corpi idrici di cui è accertata la sensibilità a nutrienti; ovvero revisione delle Aree Sensibili esistenti.</p>

<p>Azione B. Gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati di consistenza \geq a 10.000 AE, ricompresi nei bacini drenanti delle aree sensibili, sono dotati di trattamenti più spinti per la rimozione dell'azoto e del fosforo.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Azione A. la Regione provvede alla designazione e perimetrazione, ovvero alla revisione delle perimetrazioni esistenti, a seguito dell'accertamento del superamento delle concentrazioni di nutrienti nelle acque.</p> <p>Nei casi già accertati di superamento dei limiti ovvero in caso di corpi idrici superficiali in stato eutrofico o ipertrofico si procede con le successive misure Territoriali</p> <p>Azione B. entro 180 giorni dall'individuazione da parte della Regione di nuove Aree sensibili, l'AURI provvede a modificare il Piano di Ambito inserendo i nuovi interventi necessari per rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva. I gestori SII, provvedono a realizzare gli interventi contenuti nel piano secondo il cronoprogramma ivi previsto e comunque entro 360 giorni dall'approvazione del Piano d'Ambito.</p>	<p>ATI 3</p> <p>Si ritiene pertanto prioritaria una dilazione in termini temporale e si propone si propone che nella parte relativa all'attuazione si faccia esplicito riferimento a risorse pubbliche extratariffarie</p>	<p>Non accolta in quanto l'adeguamento è già stato dato per scontato per le aree sensibili ed esistenti conosciute dal 2003</p>	<p>Azione B. Gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati di consistenza \geq a 10.000 AE, ricompresi nei bacini drenanti delle aree sensibili, sono dotati di trattamenti più spinti per la rimozione dell'azoto e del fosforo.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Azione A.: la Regione provvede alla designazione e perimetrazione, ovvero alla revisione delle perimetrazioni esistenti, a seguito dell'accertamento del superamento delle concentrazioni di nutrienti nelle acque.</p> <p>Nei casi già accertati di superamento dei limiti ovvero in caso di corpi idrici superficiali in stato eutrofico o ipertrofico si procede con le successive misure Territoriali</p> <p>Azione B.: entro 180 giorni dall'individuazione da parte della Regione di nuove Aree sensibili, l'AURI provvede a modificare il Piano di Ambito inserendo i nuovi interventi necessari per rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE. I gestori SII, provvedono a realizzare gli interventi contenuti nel piano secondo il cronoprogramma ivi previsto e comunque entro 360 giorni dall'approvazione del Piano d'Ambito.</p> <p>Per quanto riguarda gli scarichi industriali la misura si attua con le modalità previste dalla direttiva tecnica regionale in materia di scarichi di cui alla DGR 424/2012 e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p>Misura B-32: Rispetto dei limiti e vincoli contenuti nei Piani di Gestione delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000.</p> <p>La misura prevede il rispetto dei divieti, dei vincoli, delle limitazioni e delle prescrizioni contenute nei Piani di gestione delle aree naturali protette regionali e nei siti della rete Natura 2000 e del Parco dei Monti Sibillini, ai fini della conservazione della biodiversità mediante il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie presenti, nonché del miglioramento dello stato di qualità dei singoli corpi idrici.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua con l'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano.</p>			<p>Misura B-32: Rispetto dei limiti e vincoli contenuti nei Piani di Gestione delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000.</p> <p>La misura prevede il rispetto dei divieti, dei vincoli, delle limitazioni e delle prescrizioni contenute nei Piani di gestione delle aree naturali protette regionali e nei siti della rete Natura 2000 e del Parco dei Monti Sibillini, ai fini della conservazione della biodiversità mediante il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie presenti, nonché del miglioramento dello stato di qualità dei singoli corpi idrici.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua con l'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano.</p>
<p>Misura B-33: Perimetrazione, regolamentazione e gestione per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</p> <p>La misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> Revisione ed aggiornamento delle Zone Vulnerabili da fitosanitari già individuate ed eventuale designazione e perimetrazione di nuove zone che necessitano di protezione ai sensi della direttiva 2009/128/CE.</p> <p><u>Azione B.</u> Elaborazione del Piano di Utilizzazione dei prodotti Fitosanitari nel quale vengono individuate, in particolare le misure per la tutela della salute umana a riguardo dell'uso potabile su acque prelevate nelle zone vulnerabili, per l'individuazione di fasce adeguatamente dimensionate nelle quali valgono i divieti di coltivazione e concimazione per i corpi idrici significativi e per le zone lacuali.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Azione A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Regione provvede alla designazione e perimetrazione, ovvero alla revisione delle perimetrazioni esistenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, a completamento delle indagini già 	<p>Gestori SII</p> <p>Risulta di fondamentale importanza per la valutazione della misura la conoscenza dell'esatta perimetrazione delle zone vulnerabili da fitosanitari; inoltre sarebbe importante capire e valutare eventuali conseguenze su captazioni a scopo idropotabile delle zone interessate</p> <p>ATI2</p> <p>Risulta di fondamentale importanza per la valutazione della misura la conoscenza dell'esatta perimetrazione delle zone vulnerabili da fitosanitari; inoltre sarebbe importante capire e valutare eventuali conseguenze su captazioni a scopo idropotabile delle zone interessate.</p> <p>Confagricoltura-Cia-Coldiretti</p> <p>Le concimazioni non dovrebbero</p>	<p>L'osservazione è condivisibile, ma non attinente alla misura</p> <p>L'osservazione è condivisibile, ma non attinente alla misura</p> <p>Accolta per errore di stampa</p>	<p>Misura B-33: Perimetrazione, regolamentazione e gestione per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</p> <p>La misura prevede:</p> <p><u>Azione A.</u> Revisione ed aggiornamento delle Zone Vulnerabili da fitosanitari già individuate ed eventuale designazione e perimetrazione di nuove zone che necessitano di protezione ai sensi della direttiva 2009/128/CE.</p> <p><u>Azione B.</u> Elaborazione del Piano di Utilizzazione dei prodotti Fitosanitari nel quale vengono individuate, le modalità di applicazione, i vincoli e limitazioni d'uso e di relativi divieti di utilizzo dei prodotti fitosanitari. in particolare le misure per la tutela della salute umana a riguardo dell'uso potabile su acque prelevate nelle zone vulnerabili, per l'individuazione di fasce adeguatamente dimensionate nelle quali valgono i divieti di utilizzo di prodotti fitosanitari coltivazione e concimazione per i corpi idrici significativi e per le zone lacuali.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Azione A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede alla designazione e perimetrazione, ovvero alla

<p>in atto da parte di ARPA;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARPA prosegue le campagne di monitoraggio ed integra lo studio agli agrofarmaci riportati nel DM 172/2015, con ulteriori dati pedologici e nuove validazioni e calibrizioni dei modelli utilizzati, correlando gli usi degli agrofarmaci più utilizzati in ambito regionale alla loro presenza nelle acque superficiali, tenendo conto della sperimentazione disposta dalla UE (Watch List). <p>Azione B:</p> <p>l'ufficio regionale competente provvede a redigere, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, il Piano di Utilizzazione dei Fitosanitari, la Giunta Regionale provvede entro i successivi 30 giorni alla sua approvazione.</p>	<p>rientrare nel campo di applicazione della misura.</p> <p>Confagricoltura-Cia-Coldiretti Modifica alla C05</p> <p>La definizione di sostanza organica di pregio non esiste a livello normativo. Per un pieno e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi della misura, si ritiene indispensabile inserire il riferimento alle definizioni del DM 25 febbraio 2016. Ciò anche al fine di avere uno sviluppo territoriale armonico della misura del PSR e un approccio</p> <p>Gestori SII modifica alla C01 Si ritiene che per tutto il periodo di validità del PTA 2 non saranno presenti i presupposti tecnico-economici e finanziari per la realizzazione della misura.</p>	<p>Non accolta: le misure C sono quelle del PSR, le modifiche al PSR sono regolate dal Comitato di Sorveglianza dello stesso</p>	<p>revisione delle perimetrazioni esistenti, a completamento delle indagini già in atto da parte di ARPA;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ARPA prosegue le campagne di monitoraggio ed integra lo studio agli agrofarmaci riportati nel DM 172/2015, con ulteriori dati pedologici e nuove validazioni e calibrizioni dei modelli utilizzati, correlando gli usi degli agrofarmaci più utilizzati in ambito regionale alla loro presenza nelle acque superficiali, tenendo conto della sperimentazione disposta dalla UE (Watch List). <p>Azione B:</p> <p>La Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, l'ufficio regionale competente provvede a redigere il Piano di Utilizzazione dei Fitosanitari, che è approvato dalla Giunta Regionale provvede entro i successivi 30 giorni alla sua approvazione.</p>
<p><i>NOTA: si omettono le misure complementari le misure complementari in quanto trattasi esclusivamente delle misure incluse nel PSR 2014/2020</i></p>	<p>VEDERE OSSERVAZIONI Confagricoltura-Cia-coldiretti E GESTORI</p>		<p><i>NOTA: si omettono le misure complementari le misure complementari in quanto trattasi esclusivamente delle misure incluse nel PSR 2014/2020</i></p>
<p>Misura T-01: "Riqualificazione fluviale"</p> <p>La misura prevede il ripristino ed il mantenimento degli habitat naturali per le comunità macrofittiche, per le diatomee, per i macroinvertebrati e la fauna ittica. La misura sarà attuata alla luce delle valutazioni che emergeranno dalle conoscenze acquisite con il catasto di cui alla misura B-08 e prevede, se ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di qualità biologica, la rinaturalizzazione delle sponde ed il ripristino della continuità fluviale ed altre misure puntuali.</p> <p>La misura persegue anche il miglioramento della qualità paesaggistica parallelamente al mantenimento degli habitat; attraverso gli aspetti legati alla fruibilità delle fasce contermini alle sponde, o il miglioramento della loro percezione visiva, il mantenimento della vegetazione ripariale, dando priorità per questi aspetti agli ambiti tutelati dall'art.142, lett.b) e c) e di quelli individuati ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004.</p> <p>La misura sarà avviata in seguito all'entrata in funzione del catasto di cui alla misura B-08. La misura si applica nei corpi idrici per i quali è accertata la criticità derivante da problemi di carattere idromorfologico, idrodinamico, biologico per determinati parametri, nonché ove si deve intervenire con nuove opere di difesa idraulica.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>L'attuazione avviene con l'emanazione di apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in funzione del catasto di cui alla misura B-08, contenente criteri e linee guida per la progettazione degli interventi in materia idraulica coerenti con i principi che regolano i Contratti di fiume, tenendo conto delle attività già avviate all'interno dei contratti attivati, nonché alle norme che regolano le aree protette naturali ed i parchi regionali.</p>			<p>Misura T-01: "Riqualificazione fluviale"</p> <p>La misura prevede il ripristino ed il mantenimento degli habitat naturali per le comunità macrofittiche, per le diatomee, per i macroinvertebrati e la fauna ittica. La misura sarà attuata alla luce delle valutazioni che emergeranno dalle conoscenze acquisite con il catasto di cui alla misura B-08 e prevede, se ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di qualità biologica, la rinaturalizzazione delle sponde ed il ripristino della continuità fluviale ed altre misure puntuali.</p> <p>La misura persegue anche il miglioramento della qualità paesaggistica parallelamente al mantenimento degli habitat; attraverso gli aspetti legati alla fruibilità delle fasce contermini alle sponde, o il miglioramento della loro percezione visiva, il mantenimento della vegetazione ripariale, dando priorità per questi aspetti agli ambiti tutelati dall'art.142, lett.b) e c) e di quelli individuati ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004.</p> <p>La misura sarà avviata in seguito all'entrata in funzione del catasto di cui alla misura B-08. La misura si applica nei corpi idrici per i quali è accertata la criticità derivante da problemi di carattere idromorfologico, idrodinamico, biologico per determinati parametri, nonché ove si deve intervenire con nuove opere di difesa idraulica.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in funzione del catasto di cui alla misura B-08, emana apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale contenente criteri e linee guida per la progettazione degli interventi in materia idraulica coerenti con i principi che regolano i Contratti di fiume, tenendo conto delle attività già avviate all'interno dei contratti attivati, nonché alle norme che regolano le aree protette naturali ed i parchi</p>

Misura T-02: Individuazione dei siti non idonei allo sfruttamento della risorsa (anche per fini non dissipativi e idroelettrici) e divieto di rilascio di concessioni e autorizzazioni

La misura prevede di individuare i corpi idrici da dichiarare non idonei allo sfruttamento della risorsa e per i quali è necessario limitare lo sfruttamento anche per soli fini non dissipativi e/o idroelettrici.

La misura si attua:

- ai corpi idrici-tratti di essi, individuati come siti di riferimento ai sensi del DM 260/2008, di cui al seguente elenco:

Cod. Corpo Idrico	Denominazione Corpo Idrico	Descrizione/coordinate tratto oggetto di divieto
I03001AF	Torrente Sentino intero corso	
N0100109AF	Torrente Carpina intero corso	
N010012602AF	Fiume Corno dalle origini a T. Sordo	
N0100113AF	Torrente Ventia intero corso	

- ai corpi idrici situati all'interno di Aree Naturali Protette e Parchi regionali e che necessitano di particolare tutela ai fini della riduzione delle fonti di rischio per le finalità delle aree protette medesime.

Attuazione e tempistica:

La misura è di immediata attuazione per i corpi idrici-tratti di essi, individuati come siti di riferimento. In tali corpi idrici è vietato il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano i responsabili dei Piani di Gestione delle Aree Naturali Protette e dei Parchi regionali comunicano i corpi idrici situati all'interno dei parchi a cui stendere la misura ai fini della riduzione delle fonti di rischio per le finalità della Aree medesime. La regione provvede ad aggiornare l'elenco dei siti non idonei entro 30 giorni dalla comunicazione.

Servizio Foreste: aggiungere ai corpi idrici siti di riferimento ed a quelli situati nelle Aree naturali Protette e nei Parchi, i seguenti corpi idrici:

a) T.Lama, T.Sovara, T.Aggia, T.Niccone, F.Nestore da sorgenti a P.Caina, Fosso Ierna, T.Fersinone, T.Chiani, T.Fossalto, Rio Grande d'Amelia da Sambucetole a confluenza F.Tevere, Fosso di Giove, per qualsiasi tipo di prelievo/utilizzo.

b) I seguenti corpi idrici: F.Tevere da confine di regione a P.S.Giovanni, F.Chiascio da sorgenti a Valfabbrica, F.Topino intero corso, T.Puglia, T.Naia, T.Carpinella, per qualsiasi tipo di prelievo/utilizzo, con l'eccezione di impianti mini e micro-idroelettrico, purché distanti tra loro almeno di 15km.

c) Inoltre, fino al 2019, estendere il divieto previsto dal RR 7/2011 per impianti idro e mini-idro nel reticolo idrografico con origine nei massicci carbonatici e affluisce in sx idraulica del Tevere e Chiascio, anche al micro-idroelettrico, come pure, per qualsiasi impianto in tutti gli affluenti del Nera fino a Terni.

Parco Sibillini

la misura deve tenere conto dello speciale regime di tutela e gestione di cui alla L.394/1991 e smi, laddove, all'art.11 comma 3 vieta "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat" e, in particolare vieta "la modificazione del regime delle acque". Il PTA.2 deve altresì tenere conto dell'art.164 del Decreto il quale prevede che "Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate" e che "Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salvo la relativo riduzione del canone demaniale di concessione" il PTA.2 deve infine recepire il Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche" redatto da questo Ente ai sensi del citato art.164 ed approvato con Decreto del Commissario Straordinario n.25 del 27.04.2007

lettera a) si accoglie
lettera b) si accoglie tranne per quanto riguarda la distanza in quanto elemento empirico da individuare in sede di approfondimento nell'ambito dell'iter autorizzatorio
lettera c) si respinge in quanto le motivazioni della stessa fanno riferimento a risultati di analisi ancora in corso di redazione

Accolta

regionali.

Misura T-02: Individuazione dei siti non idonei allo sfruttamento della risorsa (anche per fini non dissipativi e idroelettrici) ~~e divieto di rilascio di concessioni e autorizzazioni~~

La misura prevede di individuare i corpi idrici da dichiarare non idonei allo sfruttamento della risorsa e per i quali è necessario limitare lo sfruttamento anche per soli fini non dissipativi e/o idroelettrici, **ad esclusione dell'approvvigionamento idroopotabile.**

La misura si attua:

- ai corpi idrici-tratti di essi, individuati come siti di riferimento ai sensi del DM 260/2008, di cui al seguente elenco:

Cod. Corpo Idrico	Denominazione Corpo Idrico	Descrizione/coordinate tratto oggetto di divieto
I03001AF	Torrente Sentino intero corso	
N0100109AF	Torrente Carpina intero corso	
N010012602AF	Fiume Corno dalle origini a T. Sordo	
N0100113AF	Torrente Ventia intero corso	

- ai corpi idrici situati all'interno di Aree Naturali Protette e Parchi regionali e che necessitano di particolare tutela ai fini della riduzione delle fonti di rischio per le finalità delle aree protette medesime; in coerenza con le norme di settore rappresentate dal DM 10.09.2010 e smi;
- ai corpi idrici situati all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; in coerenza con le norme di settore rappresentate dalla L.394/1991 e smi e dall'art.164 del Decreto;
- ai corpi idrici di cui al seguente elenco, ai fini della salvaguardia delle specie ittiche rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, limitatamente alla realizzazione di nuovi impianti idroelettrici:

Cod. Corpo Idrico	Denominazione Corpo Idrico
	Torrente Lama
	Torrente Sovara
	Torrente Aggia
	Torrente Niccone
	F.Nestore da sorgenti a Pieve Caina
	Fosso Ierna
	Torrente Fersinone
	Torrente Chiani
	Torrente Fossalto
	Torrente Rio Grande d'Amelia da Sambucetole a confluenza Tevere
	Fosso di Giove

- nei corpi idrici di cui al seguente elenco, ai fini della della salvaguardia delle specie ittiche rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, è consentito il rilascio di concessioni e la successiva realizzazione di piccole derivazioni ad uso idroelettrico:

Cod. Corpo Idrico	Denominazione Corpo Idrico
	F.Tevere da confine di regione a P.te S.Giovanni
	F.Chiascio da sorgenti a Valfabbrica
	F.Topino intero corso
	T.Puglia
	T.Naia
	T.Carpinella

Attuazione e tempistica:

La misura è di immediata attuazione per i corpi idrici-tratti di essi, individuati

	<p>ERG <i>Si suggerisce di specificare che “è vietato il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni, esclusi i casi di nuovi impianti che sfruttano rilasci da opere esistenti”.</i></p>	<p>Non accolta</p>	<p>come siti di riferimento. In tali corpi idrici è vietato il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano i responsabili dei Piani di Gestione delle Aree Naturali Protette e dei Parchi regionali comunicano i corpi idrici situati all'interno dei parchi a cui estendere la misura ai fini della riduzione delle fonti di rischio per le finalità della Aree medesime. La regione provvede ad aggiornare l'elenco dei siti non idonei entro 30 giorni dalla comunicazione.</p>
<p>Misura T-03: Limiti di emissione più restrittivi per impianti di depurazione aventi capacità depurativa superiore o uguale a 2000 AE La misura consente alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di prescrivere il rispetto dei limiti di emissione anche più restrittivi di quelli di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e smi per gli scarichi di impianti di depurazione aventi capacità depurativa \geq a 2000 AE. Tali prescrizioni, da inserire nelle autorizzazioni allo scarico, devono essere commisurate allo stato qualitativo del corpo idrico recettore, con particolare riferimento agli impianti di depurazione individuati come elementi di rischio nei profili di balneazione (corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della Direttiva 76/160/CEE), ovvero per i corpi idrici designati per la vita dei pesci o in altre determinate aree regionali indicate dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.</p> <p>Attuazione e tempistica: La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano provvede all'aggiornamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura.</p>	<p>Gestori SII <i>Specificare che la misura riguarda solo agglomerati >2.000 A.E. ricadenti in aree sensibili</i></p> <p><i>Limiti di emissione più restrittivi per impianti di depurazione aventi capacità depurativa superiore o uguale a 2000 AE ricadenti in aree sensibili</i></p> <p>ATI 2 <i>Specificare che la misura riguarda solo agglomerati >2.000 A.E. ricadenti in aree sensibili.</i></p> <p>ATI 3 <i>La stagionalità dei corpi idrici nei quali sono convogliati gli scarichi degli impianti di depurazione influisce sulla qualità del corpo idrico stesso. Si propone di valutare lo stato del corpo idrico tenendo conto del confronto tra lo stato a monte e a valle dell'impianto di depurazione e sul rapporto tra la portata dell'effluente del depuratore e la portata del corpo ricettore.</i></p>	<p>Non accolta: la misura consente all'autorità competente di valutare l'eventuale necessità di stabilire nell'autorizzazione dei valori limite più cautelativi in determinati casi e tenendo conto di particolari fattori quali: lo stato del corpo idrico, del confronto tra lo stato a monte e a valle dell'impianto di depurazione e sul rapporto tra la portata dell'effluente del depuratore e la portata del corpo ricettore</p> <p>Non accolta: la misura consente all'autorità competente di valutare l'eventuale necessità di stabilire nell'autorizzazione dei valori limite più cautelativi in determinati casi e tenendo conto di particolari fattori quali: lo stato del corpo idrico, del confronto tra lo stato a monte e a valle dell'impianto di depurazione e sul rapporto tra la portata dell'effluente del depuratore e la portata del corpo ricettore</p> <p>Accolta parzialmente</p>	<p>Misura T-03: Limiti di emissione più restrittivi per impianti di depurazione aventi capacità depurativa superiore o uguale a 2000 AE La misura consente alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di prescrivere il rispetto dei limiti di emissione anche più restrittivi di quelli di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e smi per gli scarichi di impianti di depurazione aventi capacità depurativa \geq a 2000 AE. Tali prescrizioni, da inserire nelle autorizzazioni allo scarico, devono essere commisurate allo stato qualitativo del corpo idrico recettore, con particolare riferimento agli impianti di depurazione individuati come elementi di rischio nei profili di balneazione (corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della Direttiva 76/160/CEE), ovvero per i corpi idrici designati per la vita dei pesci o in altre determinate aree regionali indicate dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, tenendo conto di particolari fattori quali: lo stato del corpo idrico, del confronto tra lo stato a monte e a valle dell'impianto di depurazione e sul rapporto tra la portata dell'effluente del depuratore e la portata del corpo ricettore.</p> <p>Attuazione e tempistica: La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede all'aggiornamento della direttiva tecnica regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue, adeguandola alla presente misura.</p>
<p>Misura T-04: Estensione delle reti fognarie e collegamento ad idonei impianti di depurazione in agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE.</p> <p>Per gli agglomerati i cui scarichi recapitano in corpi idrici il cui giudizio sullo stato chimico-fisico di base è inferiore al sufficiente, ed i cui scarichi depurati hanno una portata autorizzata (in mc/sec) pari o superiore al 10% della portata media annua del corpo idrico rilevata dall'autorità competente, la misura prevede, il raggiungimento di una copertura fognaria di almeno il 95% degli AE nominali e il collegamento delle reti fognarie ad impianti di depurazione dotati di trattamento adeguato alle caratteristiche quantitative del corpo idrico ricevente. In particolare sono previsti i seguenti livelli depurativi:</p>	<p>Gestori SII <i>Si evidenzia che la direttiva comunitaria non prevede obblighi particolari per gli agglomerati <2.000 A.E., lasciando ai singoli stati membri ed in particolare per l'Italia alle Regioni, la responsabilità di disciplinare gli scarichi delle acque reflue.</i></p> <p><i>Ai fini della risoluzione di varie criticità ambientali e normative, ma anche in relazione alla revisione della DGR 424/2012, sarebbe utile considerare adeguate ed autorizzabili anche fosse settiche pubbliche da installare come trattamento finale di collettori fognari esistenti, ma senza trattamento</i></p>	<p>Accolte parzialmente in quanto i costi di tali attività attualmente non possono che essere in capo alla tariffa e comunque tale problematiche saranno oggetto di lavoro del gruppo.</p>	<p>Misura T-04: Estensione delle reti fognarie e collegamento ad idonei impianti di depurazione in agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE.</p> <p>Per gli agglomerati i cui scarichi recapitano in corpi idrici il cui giudizio sullo stato chimico-fisico di base è inferiore al sufficiente, ed i cui scarichi depurati hanno una portata autorizzata (in mc/sec) pari o superiore al 10% della portata media annua del corpo idrico rilevata dall'autorità competente, la misura prevede, il raggiungimento di una adeguata copertura fognaria e il collegamento delle reti fognarie ad impianti di depurazione dotati di trattamento adeguato alle caratteristiche quantitative del corpo idrico ricevente. In particolare sono previsti i seguenti livelli depurativi:</p> <p>1) per agglomerati di dimensione da 200 a 999 AE trattamento secondario;</p>

1) per agglomerati di dimensione da 200 a 999 AE trattamento secondario;
 2) per agglomerati di dimensione da 50 a 199 AE trattamento primario.

Attuazione e tempistica:

L'AURI provvedono ad adeguare i piani di ambito individuando gli interventi necessari per dare attuazione alla misura entro il 2019.

depurativo finale.
Proposta Misura: da inserire come misura complementare in funzione della sostenibilità economica finanziaria dei Piani d'Ambito.

ATI2
Risulta di fondamentale importanza per la valutazione della misura la conoscenza dell'esatta perimetrazione delle ZVN e delle aree sensibili dei bacini afferenti ai corpi idrici in stato eutrofico e ipertrofico

ATI3
Dato atto che la Direttiva Comunitaria 91/271/CE non prevede obblighi per gli agglomerati inferiori a 2.000 AE si propone di eliminare le previsioni sui livelli depurativi fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti tabellari.

Si propone che nella parte relativa all'attuazione si faccia esplicito riferimento a risorse pubbliche extratariffarie.

Non accolta: le aree sensibili sono ben note fin dalla loro designazione nel 2003

Non accolta: la WFD prevede che gli Stati membri (quindi le Regioni) adottino tutte le misure supplementari necessarie al raggiungimento dello stato di qualità ecologica (cfr. le indicazioni sulle Key Tipe Measures)
 Non accolta

2) per agglomerati di dimensione da 50 a 199 AE trattamento primario.

Attuazione e tempistica:

La Regione, attraverso il gruppo tecnico di lavoro di cui alla misura B-12, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Piano, individua i corpi idrici soggetti alla misura e nei successivi 90 giorni ad individuare i criteri e gli indirizzi con cui definire gli adeguamenti riguardanti l'estensione delle reti fognarie collegate agli impianti di depurazione e il trattamento depurativo.

Successivamente la Regione, con apposito atto, provvederà ad approvare i lavori del gruppo individuando la tempistica per tali adeguamenti.

L'AURI provvederà ad adeguare i piani di ambito individuando gli interventi necessari per dare continuità all'attuazione della misura secondo quanto previsto dalla Giunta regionale.

La Regione individua L'AURI provvedono ad adeguare i piani di ambito individuando gli interventi necessari per dare attuazione alla misura entro il 2019.

Misura T-05: individuazione e perimetrazione di ZVN nei bacini idrografici dei corpi idrici superficiali in stato eutrofico o ipertrofico

La misura prevede:

Azione A. l'individuazione e la perimetrazione di ZVN per i corpi idrici superficiali di cui si è accertato lo stato eutrofico o ipertrofico come riportato nella relazione allegata al reporting art.10 della direttiva 91/676/CEE;

Azione B. l'applicazione nelle ZVN del Programma di azione di cui alla Misura B-30.

La misura si applica ai seguenti corpi idrici:

Cod. Corpo Idrico	Denominazione Corpo Idrico	Condizione
N01001150507AF	Torrente Ose	IPERTROFICO
N010011702BF	Torrente Caina da T. Formanuova a F. Nestore	EUTROFICO
N010011703AF	Torrente Genna intero corso	EUTROFICO
N01001150506EF	Fiume Timia-Teverone-Marroggia da T. Tatarena a F. Clitunno	EUTROFICO
N0100117BF	Fiume Nestore da T. Caina a F. Tevere	EUTROFICO

Attuazione e tempistica:

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano la Regione, con apposito Gruppo di lavoro, individua i criteri di perimetrazione e, su proposta di Arpa, provvede ad individuare le aree soggette a perimetrazione all'interno dei bacini dei corpi idrici sopra indicati.

Entro i successivi 30 giorni la Regione provvede alla designazione delle ZVN ed all'applicazione Programma di azione di cui alla Misura B-30.

Misura T-06: individuazione e perimetrazione di ZVN nei bacini idrografici dei corpi idrici sotterranei

Gestori SI/
Vedere misura B-30.

Confagricoltura-Cia-Coldiretti
- L'applicazione del Programma di Azione di cui alla Misura B-30 entra in vigore nell'annata agraria successiva a quella in cui è stato definitivamente approvato.

- Prevedere, nella composizione del gruppo di lavoro per l'individuazione dei criteri di perimetrazione, la presenza di un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni agricole regionali.

- Successivamente alla designazione delle nuove ZVN e prima dell'attuazione del Programma di Azione si deve necessariamente prevedere una congrua tempistica che consenta alle imprese agricole di verificare la propria situazione e, se del caso, operare gli aggiustamenti necessari. Si tenga conto che in corso di campagna, per effetto degli adempimenti PAC e PSR risulta praticamente impossibile rescindere contratti di affitto o stipularne di nuovi.

Non accolta in quanto non pertinente alla misura

Accolta

Accolta

Accolta

Non accolta in quanto non pertinente alla misura

Misura T-05: individuazione e perimetrazione di ZVN nei bacini idrografici dei corpi idrici superficiali in stato eutrofico o ipertrofico

La misura prevede:

Azione A. l'individuazione e la perimetrazione di ZVN per i corpi idrici superficiali di cui si è accertato lo stato eutrofico o ipertrofico come riportato nella relazione allegata al reporting art.10 della direttiva 91/676/CEE;

Azione B. l'applicazione nelle ZVN del Programma di azione di cui alla Misura B-30.

La misura si applica ai seguenti corpi idrici:

Cod. Corpo Idrico	Denominazione Corpo Idrico	Condizione
N01001150507AF	Torrente Ose	IPERTROFICO
N010011702BF	Torrente Caina da T. Formanuova a F. Nestore	EUTROFICO
N010011703AF	Torrente Genna intero corso	EUTROFICO
N01001150506EF	Fiume Timia-Teverone-Marroggia da T. Tatarena a F. Clitunno	EUTROFICO
N0100117BF	Fiume Nestore da T. Caina a F. Tevere	EUTROFICO

Attuazione e tempistica:

La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, con apposito gruppo tecnico di lavoro, che potrà comprendere anche la partecipazione delle associazioni rappresentative dei soggetti interessati alla misura, individua i criteri di perimetrazione e, su proposta di Arpa, provvede ad individuare le aree soggette a perimetrazione all'interno dei bacini dei corpi idrici sopra indicati.

Entro i successivi 30 giorni la Regione provvede alla designazione delle ZVN ed all'applicazione Programma di azione di cui alla Misura B-30.

Il PUA si applica a partire dall'annata agraria successiva alla designazione

Misura T-06: individuazione e perimetrazione di ZVN nei bacini idrografici dei corpi idrici sotterranei

La misura prevede:
Azione A. ampliamento della perimetrazione delle seguenti ZVN a seguito dell'accertato superamento del valore limite, come evidenziato nel rapporto quadriennale 2015 (reporting) previsto dall'art.10 della direttiva 91/676/CEE;

L'Azione si applica alle seguenti ZVN:

Denominazione ZVN	Cod. ZVN	Corpi idrici sotterranei da proteggere
3 - Media Valle del Tevere - S. Martino in Campo	IT10ZVN	Media Valle del Tevere
4 - Valle Umbra - Petrignano di Assisi	IT10ZVN	Valle Umbra - Petrignano di Assisi
5 - Valle Umbra a sud del fiume Chiascio	IT10ZVN	Valle Umbra - Assisi S
		Valle Umbra - Foligno
		Valle Umbra - Spoleto

Azione B. designazione e perimetrazione di nuove ZVN a seguito dell'accertato superamento del valore limite, come evidenziato nel rapporto quadriennale 2015 (reporting) previsto dall'art.10 della direttiva 91/676/CEE e applicazione del Programma di azione di cui alla Misura B-30.

L'Azione si applica ai seguenti corpi idrici sotterranei:

Denominazione ZVN	Cod. ZVN	Corpi idrici sotterranei da proteggere
6 - V.U. - Confinato di Cannara	IT10ZVN	Valle Umbra - confinato Cannara
7 - Depositi di Montefalco e Spoleto	IT10ZVN	Depositi di Montefalco e di Spoleto
8 - Depositi di Todi - Sangemini e Travertini di M.Martana	IT10ZVN	Depositi di Todi - Sangemini, di riva destra della Media Valle del Tevere e Travertini di Massa M
9 - Bacino Trasimeno e Depositi di Città della Pieve	IT10ZVN	Bacino Trasimeno e Depositi di Città della Pieve
10 - Fascia pedemontana Conca Ternana	IT10ZVN	Conca Ternana - Fascia pedemontana dei Monti Martani

Attuazione e tempistica:

Azione A. entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano la Regione, su proposta di ARPA, provvede ad estendere il perimetro della ZVN. Entro i successivi 30 giorni la Regione provvede all'aggiornamento della ZVN.

Azione B. entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano la Regione, su proposta di ARPA, provvede ad individuare le aree soggette a perimetrazione nei bacini dei corpi idrici sopra indicati. Entro i successivi 30 giorni la Regione provvede alla designazione delle ZVN ed all'applicazione del Programma di azione di cui alla Misura B-30.

Misura T-07: Individuazione e designazione come Aree Sensibili dei bacini afferenti ai corpi idrici in stato eutrofico o ipertrofico di cui alla misura T-05

La misura prevede l'individuazione e la designazione come area sensibile dei bacini o porzioni di essi, afferenti ai corpi idrici di cui si è accertato lo stato eutrofico o ipertrofico.

La misura si applica ai seguenti corpi idrici:

Cod. Corpo Idrico	Denominazione Corpo Idrico	Condizione
-------------------	----------------------------	------------

AT12

Risulta di fondamentale importanza per la valutazione della misura la conoscenza dell'esatta perimetrazione delle ZVN e delle aree sensibili dei bacini afferenti ai corpi idrici in stato eutrofico e ipertrofico

AT12

Risulta di fondamentale importanza per la valutazione della misura la conoscenza dell'esatta perimetrazione delle ZVN e delle aree sensibili dei bacini afferenti ai corpi idrici in stato eutrofico e ipertrofico

Non accolta in quanto non pertinente alla misura

Se pur condivisibile non è accolta in quanto non pertinente alla misura

La misura prevede:

Azione A. ampliamento della perimetrazione delle seguenti ZVN a seguito dell'accertato superamento del valore limite, come evidenziato nel rapporto quadriennale 2015 (reporting) previsto dall'art.10 della direttiva 91/676/CEE;

L'Azione si applica alle seguenti ZVN:

Denominazione ZVN	Cod. ZVN	Corpi idrici sotterranei da proteggere
3 - Media Valle del Tevere - S. Martino in Campo	IT10ZVN	Media Valle del Tevere
4 - Valle Umbra - Petrignano di Assisi	IT10ZVN	Valle Umbra - Petrignano di Assisi
5 - Valle Umbra a sud del fiume Chiascio	IT10ZVN	Valle Umbra - Assisi S
		Valle Umbra - Foligno
		Valle Umbra - Spoleto

Azione B. designazione e perimetrazione di nuove ZVN a seguito dell'accertato superamento del valore limite, come evidenziato nel rapporto quadriennale 2015 (reporting) previsto dall'art.10 della direttiva 91/676/CEE e applicazione del Programma di azione di cui alla Misura B-30.

L'Azione si applica ai seguenti corpi idrici sotterranei:

Denominazione ZVN	Cod. ZVN	Corpi idrici sotterranei da proteggere
6 - V.U. - Confinato di Cannara	IT10ZVN	Valle Umbra - confinato Cannara
7 - Depositi di Montefalco e Spoleto	IT10ZVN	Depositi di Montefalco e di Spoleto
8 - Depositi di Todi - Sangemini e Travertini di M.Martana	IT10ZVN	Depositi di Todi - Sangemini, di riva destra della Media Valle del Tevere e Travertini di Massa M
9 - Bacino Trasimeno e Depositi di Città della Pieve	IT10ZVN	Bacino Trasimeno e Depositi di Città della Pieve
10 - Fascia pedemontana Conca Ternana	IT10ZVN	Conca Ternana - Fascia pedemontana dei Monti Martani

Attuazione e tempistica:

Azione A.: **La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano,** su proposta di ARPA, provvede ad estendere il perimetro della ZVN. Entro i successivi 30 giorni la Regione provvede all'aggiornamento della ZVN.

Azione B.: **La Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano,** su proposta di ARPA, provvede ad individuare le aree soggette a perimetrazione nei bacini dei corpi idrici sopra indicati. Entro i successivi 30 giorni la Regione provvede alla designazione delle ZVN ed all'applicazione del Programma di azione di cui alla Misura B-30.

Misura T-07: Individuazione e designazione come Aree Sensibili dei bacini afferenti ai corpi idrici in stato eutrofico o ipertrofico di cui alla misura T-05

La misura prevede l'individuazione e la designazione come area sensibile dei bacini o porzioni di essi, afferenti ai corpi idrici di cui si è accertato lo stato eutrofico o ipertrofico **di cui alla misura T-05.**

La misura si applica ai seguenti corpi idrici:

Cod. Corpo Idrico	Denominazione Corpo Idrico	Condizione
-------------------	----------------------------	------------

<table border="1"> <tr><td>N01001150507AF</td><td>Torrente Ose</td><td>IPERTROFICO</td></tr> <tr><td>N010011702BF</td><td>Torrente Caina da T. Formanuova a F. Nestore</td><td>EUTROFICO</td></tr> <tr><td>N010011703AF</td><td>Torrente Genna intero corso</td><td>EUTROFICO</td></tr> <tr><td>N01001150506EF</td><td>Fiume Timia-Teverone-Marroggia da T. Tatarena a F. Clitunno</td><td>EUTROFICO</td></tr> <tr><td>N0100117BF</td><td>Fiume Nestore da T. Caina a F. Tevere</td><td>EUTROFICO</td></tr> </table>	N01001150507AF	Torrente Ose	IPERTROFICO	N010011702BF	Torrente Caina da T. Formanuova a F. Nestore	EUTROFICO	N010011703AF	Torrente Genna intero corso	EUTROFICO	N01001150506EF	Fiume Timia-Teverone-Marroggia da T. Tatarena a F. Clitunno	EUTROFICO	N0100117BF	Fiume Nestore da T. Caina a F. Tevere	EUTROFICO		<p>Confindustria Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti nelle nuove aree sensibili che dovranno essere designate, si chiede di inserire la precisazione che la tempistica di applicazione dei valori limite previsti per queste aree è disciplinata dall'attuale direttiva tecnica regionale (D.G.R. n. 424/2012). Fermi restando, come previsto dalla stessa direttiva, i casi di comprovata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili per il rispetto dei valori limite.</p>	<p>Accolta e recepita all'interno della misura B31</p>	<table border="1"> <tr><td>N01001150507AF</td><td>Torrente Ose</td><td>IPERTROFICO</td></tr> <tr><td>N010011702BF</td><td>Torrente Caina da T. Formanuova a F. Nestore</td><td>EUTROFICO</td></tr> <tr><td>N010011703AF</td><td>Torrente Genna intero corso</td><td>EUTROFICO</td></tr> <tr><td>N01001150506EF</td><td>Fiume Timia-Teverone-Marroggia da T. Tatarena a F. Clitunno</td><td>EUTROFICO</td></tr> <tr><td>N0100117BF</td><td>Fiume Nestore da T. Caina a F. Tevere</td><td>EUTROFICO</td></tr> </table>	N01001150507AF	Torrente Ose	IPERTROFICO	N010011702BF	Torrente Caina da T. Formanuova a F. Nestore	EUTROFICO	N010011703AF	Torrente Genna intero corso	EUTROFICO	N01001150506EF	Fiume Timia-Teverone-Marroggia da T. Tatarena a F. Clitunno	EUTROFICO	N0100117BF	Fiume Nestore da T. Caina a F. Tevere	EUTROFICO
N01001150507AF	Torrente Ose	IPERTROFICO																																
N010011702BF	Torrente Caina da T. Formanuova a F. Nestore	EUTROFICO																																
N010011703AF	Torrente Genna intero corso	EUTROFICO																																
N01001150506EF	Fiume Timia-Teverone-Marroggia da T. Tatarena a F. Clitunno	EUTROFICO																																
N0100117BF	Fiume Nestore da T. Caina a F. Tevere	EUTROFICO																																
N01001150507AF	Torrente Ose	IPERTROFICO																																
N010011702BF	Torrente Caina da T. Formanuova a F. Nestore	EUTROFICO																																
N010011703AF	Torrente Genna intero corso	EUTROFICO																																
N01001150506EF	Fiume Timia-Teverone-Marroggia da T. Tatarena a F. Clitunno	EUTROFICO																																
N0100117BF	Fiume Nestore da T. Caina a F. Tevere	EUTROFICO																																
<p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione provvede alla designazione delle Aree Sensibili entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano e all'applicazione nell'area perimetrata della misura B-30.</p>			<p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione, entro 30 60-giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, provvede alla perimetrazione delle aree sopra designate alla designazione delle Aree Sensibili e all'applicazione nell'area perimetrata. Nelle aree designate e perimetrate si applicano le disposizioni di cui alla misura B-31.</p>																															
<p>Misura T-08: Realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti nei bacini idrografici dei corpi idrici in stato di qualità ambientale scarso o cattivo al 31.12.2015</p> <p>La misura prevede la costituzione/mantenimento di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 10 m (comprensivi dei 5 mt della misura B-24), che deve ricomprendere specie arboree o arbustive. Tali fasce filtro devono essere realizzate in adiacenza ai corpi idrici critici che al 31.12.2015 erano in stato qualitativo inferiore al sufficiente ai sensi del DM 131/2008. In tale fascia è vietato ogni apporto diretto di fertilizzante azotato.</p> <p>La misura si applica ai seguenti corpi idrici:</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua sui corpi idrici critici per il mancato raggiungimento di qualità buono ed entra in vigore con la pubblicazione dell'aggiornamento del Piano.</p>	<p>ERG Si suggerisce di specificare che la misura è rivolta alla realizzazione di fasce filtro solo laddove siano presenti coltivazioni.</p>	<p>Non accolta poiché quanto osservato è riferito a ciò che è previsto dalle norme di settore che prevedono la presenza costante di fascia filtro che nell'ambito delle coltivazioni si distingue, mentre nelle altre aree non coltivate la fascia filtro coincide con la stessa area.</p>	<p>Misura T-08: Realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti nei bacini idrografici dei corpi idrici in stato di qualità ambientale scarso o cattivo al 31.12.2015</p> <p>La misura prevede la costituzione/mantenimento di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 10 m (comprensivi dei 5 mt della misura B-24), che deve ricomprendere specie arboree o arbustive. Tali fasce filtro devono essere realizzate in adiacenza ai corpi idrici critici che al 31.12.2015 erano in stato qualitativo inferiore al sufficiente ai sensi del DM 131/2008. In tale fascia è vietato ogni apporto diretto di fertilizzante azotato.</p> <p>La misura si applica ai seguenti corpi idrici:</p> <p>inserire tabella</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La misura si attua sui corpi idrici critici per il mancato raggiungimento di qualità buono ed entra in vigore con la pubblicazione dell'aggiornamento del Piano.</p>																															
<p>Misura T-09: Gestione integrata dell'azoto da fonti agro-zootecniche in particolari contesti territoriali</p> <p>Nei territori caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilità da nitrati, oppure a rischio di eutrofizzazione, per tutte le aziende zootecniche, sia associate in forma consortile che singolarmente, si prevede l'utilizzo di una delle seguenti tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impiego di tecniche di separazione solido-liquido degli effluenti zootecnici e dei digestati previsti dal Decreto 25 febbraio 2016; - ricorso a sistemi di compostaggio degli effluenti e dei digestati come sopra individuati; - tecniche di utilizzazione agronomica dei liquami mediante iniezione diretta in profondità e/o con distribuzione in copertura su terreni di fondovalle e pede-collinare, avvalendosi di appositi macchinari. <p>Le aree ritenute ad elevata vulnerabilità sono individuate in quelle di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZVN del Lago Trasimeno relativa solo alla porzione comprendente i corpi idrici canale dell'Anguillara e fosso Paganico; - ZVN di Petrignano di Assisi - Bacino idrografico dei corpi idrici di Genna, Caina (da T. Formanuova a 	<p>Az.Agr.LaCollina con riferimento alla distribuzione in copertura su grano o prato si rende necessario adottare, ai sensi dell'art.40 del DM 25.02.2016 la deroga per lo spandimento di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, al fine di poter effettuare la distribuzione in febbraio e con riferimento alla iniezione diretta nel terreno nel mese di novembre</p>	<p>Se pur condivisibile non è accolta in quanto non pertinente alla misura. L'osservazione sarà recepita nell'apposita disciplina regionale di settore.</p>	<p>Misura T-09: Gestione integrata dell'azoto da fonti agro-zootecniche in particolari contesti territoriali</p> <p>Nei territori caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilità da nitrati, oppure a rischio di eutrofizzazione, per tutte le aziende zootecniche, sia associate in forma consortile che singolarmente, oltre a quanto indicato nelle misure B-23, B-25, B-26 e B-30, si prevede l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e dei digestati previo ricorso ad di una delle seguenti tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> impiego di tecniche di separazione solido-liquido degli effluenti zootecnici e dei digestati previsti dal Decreto 25 febbraio 2016; ricorso a sistemi di compostaggio degli effluenti e dei digestati come sopra individuati; tecniche di utilizzazione agronomica dei liquami mediante iniezione diretta in profondità e/o con distribuzione in copertura su terreni di fondovalle e pede-collinare, avvalendosi di appositi macchinari. <p>Le aree ritenute ad elevata vulnerabilità sono individuate in quelle di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZVN del Lago Trasimeno relativa solo alla porzione comprendente i corpi idrici canale dell'Anguillara e fosso Paganico; 																															

<p>F. Nestore) e Nestore (Fiume Nestore da T.Caina a F.Tevere).</p> <p>Ulteriori areali potranno essere designati in occasione del prossimo rapporto quadriennale di cui all'art.10 della Direttiva 91/676/CEE.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione effettua la perimetrazione delle aree oggetto della misura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano.</p>			<p>- ZVN di Petrigliano di Assisi</p> <p>- Bacino idrografico dei corpi idrici di Genna, Caina (da T. Formanuova a F. Nestore) e Nestore (Fiume Nestore da T.Caina a F.Tevere).</p> <p>Ulteriori areali potranno essere designati in occasione del prossimo rapporto quadriennale di cui all'art.10 della Direttiva 91/676/CEE.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione, entro sessanta 60 giorni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, effettua la perimetrazione delle aree oggetto della misura.</p> <p>La misura si applica a partire dall'annata agraria successiva alla perimetrazione.</p>
<p>Misura T-10. "Monitoraggio di indagine sul corpo idrico generato dalla traversa sul fiume Tevere in località Corbara"</p> <p>In precedenza il PTA aveva individuato una specifica misura che riguardava il corpo idrico generato dalla traversa sul fiume Tevere in località Corbara per il parametro fosforo.</p> <p>Una prima analisi della dinamica evolutiva dell'area ha evidenziato caratteristiche morfologiche peculiari di un corpo idrico artificiale che costituisce svincolo idraulico per il bacino a monte e soprattutto, legato ai continui svasi dovuti al funzionamento idroelettrico.</p> <p>A tal fine si rende necessario predisporre uno studio in grado di valutare definitivamente la situazione dell'invaso di Corbara e di adottare le necessarie azioni di tutela per tale corpo idrico.</p> <p>Pertanto la misura prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La predisposizione di un monitoraggio di indagine ed uno studio per la protezione dell'invaso artificiale di Corbara generato dallo sbarramento lungo il medio corso del F.Tevere poco a monte della confluenza del F. Paglia. <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione redige uno studio dopo almeno un anno di monitoraggio di indagine da parte di Arpa ed i cui punti di campionamento saranno preventivamente definiti di concerto con Arpa stessa.</p> <p>La Regione adotta le misure ed azioni conseguenti entro i successivi 60 giorni.</p>	<p>ERG</p> <p>Si chiede di prevedere il coinvolgimento e la partecipazione del gestore delle opere idrauliche nel gruppo di lavoro.</p>	<p>Accolta</p>	<p>Misura T-10. "Monitoraggio di indagine sul corpo idrico generato dalla diga sul fiume Tevere in località Corbara"</p> <p>In precedenza il PTA aveva individuato una specifica misura che riguardava il corpo idrico generato dalla traversa sul fiume Tevere in località Corbara per il parametro fosforo.</p> <p>Una prima analisi della dinamica evolutiva dell'area ha evidenziato caratteristiche morfologiche peculiari di un corpo idrico artificiale che costituisce svincolo idraulico per il bacino a monte e soprattutto, legato ai continui svasi dovuti al funzionamento idroelettrico.</p> <p>A tal fine si rende necessario predisporre uno studio in grado di valutare definitivamente la situazione dell'invaso di Corbara e di adottare le necessarie azioni di tutela per tale corpo idrico.</p> <p>Pertanto la misura prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La predisposizione di un monitoraggio di indagine ed uno studio per la protezione dell'invaso artificiale di Corbara generato dallo sbarramento lungo il medio corso del F.Tevere poco a monte della confluenza del F. Paglia. <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione costituisce apposito gruppo tecnico di lavoro, che potrà comprendere anche la partecipazione delle associazioni rappresentative dei soggetti interessati alla misura, redige uno studio che provvede a redigere uno studio che individui sia i punti di monitoraggio che i tempi di campionamento ed analisi risultati ottenuti. Il campionamento e il Depe almeno un anno di monitoraggio sono a carico di indagine da parte di Arpa Umbria. i dati verranno sottoposti ed i cui punti di campionamento saranno preventivamente definiti di concerto con Arpa stessa.</p> <p>La Regione adotta le misure ed azioni conseguenti entro i successivi 180 60 giorni.</p>
<p>Misura T-11: Monitoraggio di indagine e studio conoscitivo su alcuni corpi idrici ad elevata criticità</p> <p>Nei corpi idrici ad elevata criticità che nell'anno 2015 non hanno raggiunto il livello di giudizio "sufficiente", già soggetti all'applicazione di misure territoriali e di quelle di base prima riportate, si ritiene necessario accompagnare l'attuazione delle misure con una serie di attività di approfondimento, verifica e controllo dell'efficacia delle misure messe in campo.</p> <p>La misura si applicherà gradualmente ai corpi idrici ad elevata criticità,</p>			<p>Misura T-11: Monitoraggio di indagine e studio conoscitivo su alcuni corpi idrici ad elevata criticità</p> <p>Nei corpi idrici ad elevata criticità che nell'anno 2015 non hanno raggiunto il livello di giudizio "sufficiente", già soggetti all'applicazione di misure territoriali e di quelle di base prima riportate, si ritiene necessario accompagnare l'attuazione delle misure con una serie di attività di approfondimento, verifica e controllo dell'efficacia delle misure messe in campo.</p> <p>La misura si applicherà gradualmente ai corpi idrici ad elevata criticità,</p>

<p>partendo dal completamento del bacino comprendente i corpi idrici di Genna, Caina (da T. Formanuova a F. Nestore) e Nestore (Fiume Nestore da T. Caina a F. Tevere).</p> <p>Arpa estende il monitoraggio qualitativo incrementando i punti di prelievo nei corpi idrici sopra riportati, nonché la frequenza del campionamento e annualmente predisporre un apposito report ambientale che verifichi l'efficacia delle misure in termini di diminuzioni di pressioni concentrate e diffuse nonché di trend qualitativi.</p> <p>L'Arpa nel report ambientale propone eventuali modifiche alle misure in caso di riscontri negativi alle azioni del piano.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione individua i corpi idrici oggetto di studio e provvede ad attuare la misura secondo le priorità concordate con Arpa Umbria che provvederà dal 2017 fino al 2021.</p>			<p>partendo dal completamento del bacino comprendente i corpi idrici di Genna, Caina (da T. Formanuova a F. Nestore) e Nestore (Fiume Nestore da T. Caina a F. Tevere).</p> <p>Arpa estende il monitoraggio qualitativo incrementando i punti di prelievo nei corpi idrici sopra riportati, nonché la frequenza del campionamento e annualmente predisporre un apposito report ambientale che verifichi l'efficacia delle misure in termini di diminuzioni di pressioni concentrate e diffuse nonché di trend qualitativi.</p> <p>L'Arpa nel report ambientale propone eventuali modifiche alle misure in caso di riscontri negativi alle azioni del piano.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>La Regione individua i corpi idrici oggetto di studio e provvede ad attuare la misura secondo le priorità concordate con Arpa Umbria che provvederà dal 2017 fino al 2021.</p>
<p>Misura T-12: Azioni per le aree soggette a bonifica da inquinamento diffuso di cui all'art. 239 comma 3 del Decreto 152/2006</p> <p>Il Piano regionale per la bonifica di cui all'art.239 comma 3 del Decreto 152/2006, può individuare nelle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, valori più restrittivi per i limiti di emissione specifici sia in termini di concentrazione, sia in termini di massa, per gli scarichi di sostanze contenenti composti organo-alogenati.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Nei tempi previsti nel Piano regionale per la bonifica gli uffici competenti provvederanno ad adeguare le autorizzazioni allo scarico.</p>	<p>Gestori SII Vedere misura B-17.</p>	<p>Non accolta perché la normativa statale di settore consente ai piani di bonifica di stabilire tutti gli interventi necessari al risanamento nelle aree inquinate.</p>	<p>Misura T-12: Azioni per le aree soggette a bonifica da inquinamento diffuso di cui all'art. 239 comma 3 del Decreto 152/2006</p> <p>Il Piano regionale per la bonifica di cui all'art.239 comma 3 del Decreto 152/2006, può individuare nelle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, valori più restrittivi per i limiti di emissione specifici sia in termini di concentrazione, sia in termini di massa, per gli scarichi di sostanze contenenti composti organo-alogenati.</p> <p>Attuazione e tempistica:</p> <p>Nei tempi previsti nel Piano regionale per la bonifica gli uffici competenti provvederanno ad adeguare le autorizzazioni allo scarico.</p>
<p>Norme conclusive di salvaguardia e di conversione</p> <ol style="list-style-type: none"> Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento richiamato nella misura B-29 la GR, designa, approva ed attua, la tutela di tutte le aree perimetrate, relative alle captazioni strategiche aventi portate superiori ai 30 l/s, già presentate dall'Autorità di Ambito alla data del 31.12.2015. La designazione e la tutela di tali aree avvengono ai sensi dell'art.94 del decreto e della deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2003, n.1968 (Direttiva Tecnica Regionale concernente: Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/99 e s.m.i.). Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle misure si configurano come mancato rispetto di norme ambientali applicative del DLgs 152/06 e comportano, se del caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui al Decreto e dalle disposizioni in materia di danno ambientale. Nel caso di condanna dell'Italia per procedura d'infrazione comunitaria e che, per effetto del mancato rispetto dell'attuazione delle misure siano applicate da parte del Governo addebiti economici e sanzioni alla regione Umbria, gli importi addebitati saranno imputati a carico dei soggetti destinatari delle misure inattuate, siano essi soggetti pubblici (ad es.AURI) e/o concessionari di servizi pubblici (ad es.Gestori SII) e/o privati. Ai sensi dell'articolo 4 della LR 25/09 tutte le direttive tecniche e discipline regionali previste nelle misure, riconducibili ai regolamenti previsti al comma 1 del medesimo articolo, sono convertiti in regolamento entro 180 giorni dalla completa entrata a regime delle discipline suddette. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto all'art.4, comma 1, lett. i) della LR 25/09, la Regione adotta un accordo di programma con tutti i soggetti deputati ai controlli ambientali per l'effettuazione dei controlli medesimi, nel rispetto dell'art.14 del D.L. 	<p>Gestori SII Punto 1: Valutare la compatibilità con quanto previsto dal regolamento sulla fase partecipativa relativamente anche agli studi già presentati. Punto 2: Competenze e responsabilità sono già disciplinate dal D. Lgs 152/2006. Punto 3: Competenze e responsabilità sono già disciplinate dal D. Lgs 152/2006. Si precisa, inoltre, che non possono essere addebitate ad AURI e gestori le sanzioni per mancato raggiungimento di obiettivi palesemente non realizzabili</p> <p>AT12: Punto 1: Valutare la compatibilità con quanto previsto dal regolamento sulla fase partecipativa relativamente anche agli studi già presentati. Punto 2: Competenze e responsabilità sono già disciplinate dal D. Lgs 152/2006. Punto 3: Competenze e responsabilità sono già disciplinate dal D. Lgs 152/2006. Si precisa, inoltre, che non possono essere addebitate ad AURI e gestori le sanzioni per mancato raggiungimento di obiettivi palesemente non realizzabili.</p>	<p>Accolta parzialmente perché il regolamento prevede espressamente la revisione degli studi già presentati attraverso la partecipazione</p> <p>Accolta parzialmente perché il regolamento prevede espressamente la revisione degli studi già presentati attraverso la partecipazione</p> <p>Parzialmente accolta in quanto i punti 3 e 4 sono stati modificati</p>	<p>Norme conclusive di salvaguardia e di conversione</p> <ol style="list-style-type: none"> La Regione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento richiamato nella misura B-27 la GR, designa, approva le aree di salvaguardia ed attua la tutela di tutte le aree perimetrate, relative alle captazioni strategiche aventi portate superiori ai 30 l/s, già perimetrate presentate dall'Autorità di Ambito alla data del 31.12.2015. La designazione e tutela di tali aree avvengono avviene ai sensi dell'art.94 del decreto e della deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2003, n.1968 (Direttiva Tecnica Regionale concernente: Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/99 e s.m.i.). Gli strumenti urbanistici e gli atti regolamentari e di governo del territorio dovranno recepire le norme dell'aggiornamento del Piano di Tutela in quanto applicabili entro il periodo di validità del Piano. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle misure, successivamente all'attuazione delle stesse e secondo le disposizioni ambientali vigenti si configurano come mancato rispetto di norme ambientali applicative del DLgs 152/06 e comportano, se del caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui al Decreto e dalla legge regionale n. 25/09 dalle disposizioni in materia di danno ambientale. Nel caso di condanna dell'Italia per procedura d'infrazione comunitaria e che, per effetto del mancato rispetto dell'attuazione delle misure siano applicate da parte del Governo addebiti economici e sanzioni, tali importi sono imputati, ai sensi dell'art 43 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 agli Enti locali, agli altri Enti pubblici e ai soggetti equiparati. alla

6. La Regione Umbria provvede alle modifiche della L.R. 25/2009 art.5 ai fini di quanto previsto in materia di sanzioni.

ATI 3

In virtù della condizione capestro introdotta ai punti 2 e 3 si ritiene prioritaria la definizione di obiettivi raggiungibili e non di mera immagine e si ritiene indispensabile il reperimento da parte della Regione Umbria di risorse finanziarie atte alla realizzazione degli interventi. Si propone pertanto di subordinare la sanzione per mancata attuazione alla effettiva presenza di fondi sufficienti alla attuazione della stessa misura.

Confagricoltura-Cia-Coldiretti

Inserire il seguente comma: "Tutti gli strumenti urbanistici e di governo del territorio adottati dagli Enti locali umbri vengono aggiornati, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, alle disposizioni contenute nel presente Piano".

Si propongono le modifiche riportate

2. Tutti gli strumenti urbanistici e di governo del territorio adottati dagli Enti locali umbri vengono aggiornati, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, alle disposizioni contenute nel presente Piano

3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle misure, successivamente all'attuazione delle stesse e secondo le disposizioni ambientali vigenti, si configura come mancato rispetto di norme ambientali applicative del DLgs 152/06 e comportano, se del caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui al Decreto e dalle disposizioni in materia di danno ambientale

Confindustria

Relativamente al punto 1, si rinvia a quanto osservato al punto B 27.

Quanto al punto 2, ne chiediamo l'abrogazione. L'applicazione delle sanzioni avviene con riferimento a specifiche disposizioni di legge e non con rinvii generici ad atti.

Infine, chiediamo l'eliminazione anche del punto 3 o eventualmente di rivedere il testo e riferirsi a disposizioni previste in tema di meccanismi di rivalsa per mancata attuazione delle direttive comunitarie. L'articolo 43 della legge n. 234 del 2012 non ci pare estendere la responsabilità ai privati e quindi si chiede comunque la cancellazione al riferimento a "e/o privati".

Accolta

Parzialmente accolta poiché il punto 2 è stato modificato e non eliminato

Accolta, il punto 2 diviene punto 3

Accolta, il punto 3 diviene punto 4

~~regione Umbria, gli importi addebitati saranno imputati a carico dei soggetti destinatari delle misure inattuate, siano essi soggetti pubblici (ad es. AURI) e/o concessionari di servizi pubblici (ad es. Gestori SII) e/o privati.~~

5. Ai sensi dell'articolo 4 della LR 25/09 tutte le direttive tecniche e discipline regionali previste nelle misure, riconducibili ai regolamenti previsti al comma 1 del medesimo articolo, sono convertiti in regolamento entro 180 giorni dalla completa entrata a regime delle discipline suddette.

6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto all'art.4, comma 1, lett. i) della LR 25/09, la Regione adotta un accordo di programma con tutti i soggetti deputati ai controlli ambientali per l'effettuazione dei controlli medesimi, nel rispetto dell'art.14 del D.L. 9.2.2012 n.5 (conv.con L.35/2012).

7. La Regione Umbria provvede alle modifiche della L.R. 25/2009 art.5 ai fini di quanto previsto in materia di sanzioni.

8. Le azioni dell'aggiornamento Piano, qualora non specificate nella attuazione e tempistica della misura, decorrono a partire dalla entrata in vigore del medesimo.

9. Le misure e le azioni contenute nel piano di Tutela del 2009 sono abrogate contestualmente all'entrata in vigore delle misure e azioni contenute nell'aggiornamento del Piano.

